

Quaderni di Studi Arabi. Studi e testi, 2

MARIA PIA PEDANI FABRIS

**LA DIMORA DELLA PACE
CONSIDERAZIONI SULLE CAPITOLAZIONI
TRA I PAESI ISLAMICI E L'EUROPA**

Cafoscarina

1996

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICO-ARCHEOLOGICHE E
ORIENTALISTICHE

Opera stampata con il contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Le trascrizioni sono state effettuate nell'ambito della ricerca promossa dal Consiglio Nazionale delle Ricerche: "Il 'sistema' Mediterraneo: radici storiche e culturali, specificità nazionali. - L'interscambio culturale nel Mediterraneo: Islam ed Europa".
Tutti i diritti sono riservati.

INDICE

Premessa	4
I. DUE CIVILTÀ NEL MEDITERRANEO	
1. La pace e la guerra: ideologie a confronto	5
2. La pace nel Medioevo occidentale	9
3. La pace in Oriente	12
II. DALLE CAPITOLAZIONI MEDIOEVALI ALLA PACE PERPETUA	
1. al-Qalqašandī e la pace nella diplomazia mamelucca	21
2. Gli <i>ahdname</i> dell'Impero Ottomano tra il Quattro e il Seicento	26
3. Sztivatorok, Karlowitz, Passarowitz e la pace perpetua	33
III. TRA PASSATO E PRESENTE	
1. Concessioni unilaterali e regime capitolare	39
2. Küçük Kaynarca	43
3. Sviluppo e abolizione del regime delle capitolazioni	49
APPENDICI	
1. al-Qalqašandī, <i>Şubḥ al-a'şā fī şinā'at al-inşā'</i> , discorso nono, indice dei capitoli 4/6	52
2. al-Qalqašandī, <i>Şubḥ al-a'şā fī şinā'at al-inşā'</i> , discorso nono, capitolo 4, sezione 1	56
3. al-Qalqašandī, <i>Şubḥ al-a'şā fī şinā'at al-inşā'</i> , discorso nono, capitolo 6	65
4. Capitolazioni veneto-ottomane, 2ª decade <i>receb</i> 1034 - 19/28 aprile 1625	67
5. Capitolazioni di pace e commercio veneto-marocchine, 25 <i>du 'l-ḥiğğā</i> 1178 - 15 giugno 1765	83
6. Articoli aggiuntivi alle capitolazioni veneto-marocchine del 15 giugno 1765, <i>şafar</i> 1210 - 17 agosto/14 settembre 1795	95
Summary	99

PREMESSA

Si è soliti far cominciare la storia dei trattati e del diritto internazionale dalla pace di Westfalia (1648), quando venne definitivamente accantonata l'aspirazione a organizzare in modo unitario l'Europa sotto l'egida della chiesa cattolica e della dinastia degli Asburgo. Tale momento può forse segnare un chiaro spartiacque nei rapporti tra gli stati europei, ma non altrettanto può dirsi per le relazioni di pace tra l'Occidente e gli stati islamici. Queste continuarono nella lenta e progressiva evoluzione che, cominciata nel primo Medioevo, aveva già avuto nel Cinquecento, nell'ambito dei rapporti con l'Impero Ottomano, un momento denso di novità sostenuto dai nuovi equilibri di forza che si stavano allora creando nel Mediterraneo. Per capire però la valenza e l'origine degli accordi di pace e di commercio tra gli stati europei e i potentati islamici non ci si può rivolgere al solo Impero Ottomano, ma occorre volgersi a un passato più remoto. La stessa parola capitolazioni, con cui si indicano generalmente tali accordi, assunse con il trascorrere del tempo valenze diverse. La storia dell'evoluzione di questo termine riporta dunque alle diverse posizioni, di maggior o minor forza, assunte nel corso dei secoli da coloro che le stipularono, passando dalla storia politica, alla diplomatica e allo studio comparato delle diverse forme di diritto di popoli che, nonostante le differenze religiose e ideologiche, seppero trovare una base comune per vivere in pace. L'argomento quindi si amplia a dismisura non solo da un punto di vista temporale ma anche geografico.

In queste poche pagine non si intende quindi trattare in modo esaustivo una materia così vasta, ma solo accennarvi, sottolienarne alcuni momenti importanti, indicare le linee di ricerca e presentare alcuni primi risultati, che meritano comunque di essere approfonditi e ampliati, rimandando così, ad un momento successivo, la trattazione più completa, da un punto di vista storico, diplomatico e giuridico, del documento su cui per secoli si basarono le relazioni di pace tra stati cristiani e stati musulmani.

AVVERTENZA

Poiché questo studio è incentrato sulla storia di popolazioni di lingua araba e turca un medesimo termine, o nome di persona, può essere scritto in due modi diversi, a seconda dell'ambiente cui è riferito (per esempio Muḥammad/Mehmed, oppure *nā'ib/naib*). Per i toponimi è stata usata, quando possibile, la dizione italiana.

DUE CIVILTÀ NEL MEDITERRANEO

1. *La pace e la guerra: ideologie a confronto.*

Uno dei *topoi* di una ormai consolidata visione storiografica sul Medioevo è l'insistere sul perenne contrasto tra il mondo islamico e quello cristiano, tra il dominio di re Carlo e quello di Maometto, per riprendere un'immagine cara a uno storico come Henri Pirenne. Con minor forza si è invece posto l'accento sulle relazioni pacifiche che pure si instaurarono tra i paesi affacciatisi sul bacino del Mediterraneo, sugli scambi di merci, di cultura e di civiltà che pure vi furono. Ancor meno si è insistito sul modo in cui tali rapporti di pace poterono attuarsi, senza ledere le rispettive credenze religiose, addirittura ricorrendo talvolta a espedienti per poter realizzare l'accordo, nel rispetto formale delle leggi dell'una e dell'altra parte. Queste brevi riflessioni vogliono dunque aiutare a comprendere quale fu l'evoluzione diplomatica di quel tipo di documento che viene genericamente chiamato accordo di pace, ma che nell'ambito dei rapporti tra Cristiani e Musulmani si indica con i precisi termini di *capitolazioni* e *imtiyāzāt*¹.

Nel Medioevo l'idea di uno stato che comprendesse tutto il mondo, sia da un punto di vista islamico che cristiano, era in un certo qual modo coincidente. Entrambe le confessioni sostenevano infatti che l'umanità doveva costituirsi in un'unica comunità, legata da una sola legge e non potevano quindi ammettere l'esistenza di un altro stato che avesse voluto proporsi come mondiale. Entrambe poi propugnavano la guerra santa contro gli infedeli per ottenere la loro conversione. Traendo origine da una tale contrapposizione ideologica risulta quindi chiaro perché la lotta tra Cristiani e Musulmani fu per tanti secoli così aspra anche se vi furono periodi di pace, di tregua e di fruttuosi scambi commerciali da una parte e dall'altra. Prima di addentrarsi nell'ambito diplomatico occorre però conoscere quale fu il substrato ideologico e religioso su cui si fondarono i primi accordi tra l'Europa e i paesi dell'Islam. Per far questo occorre considerare da una parte le idee e le norme presenti in ambiente islamico relative all'instaurare rapporti di pace con gli infedeli, dall'altra l'ecumene cristiana che si affacciò alla storia nel Medioevo, in cui la coscienza unitaria della romanità trovò nuova forza e vita nell'elemento unificatore rappresentato dalla Chiesa².

¹ J.W. Wansbrough, *Imtiyāzāt. i.*, in *Encyclopaedia of Islām* (in seguito *EI*), vol. III, Leiden 1979, pp. 1178-1179; H. Inalcik, *Imtiyāzāt. ii. The Ottoman Empire*, in *EI*, vol. III, cit., pp. 1179-1189; A.K.S. Lambton, *Imtiyāzāt. iii. Persia*, in *EI*, vol. III, cit., pp. 1189-1193; G. Baer, *Imtiyāzāt. iii. Modern Egypt*, in *EI*, vol. III, pp. 1193-1195; E. Serra, *Introduzione alla storia dei trattati e alla diplomazia*, Milano 1975, pp. 40-41.

² A. Malvezzi, *L'Islamismo e la cultura europea*, Firenze 1956, pp. 15-148.

Da un punto di vista islamico, il mondo si bipartiva nella *dār al-Islām* (dimora dell'Islam), dove vivevano i Musulmani, e nella *dār al-ḥarb* (dimora della guerra) dove vivevano gli infedeli. Tre erano le categorie di individui che lo abitavano: i Musulmani, che credevano nella parola del Profeta, la *ahl al-kitāb* (gente del libro), cioè Ebrei e Cristiani, e infine i pagani, che dovevano essere combattuti, secondo il principio della guerra santa (*ḡihād*) sino alla loro conversione all'Islam oppure alla loro distruzione. Al contrario la "gente del libro", come depositaria di antiche, anche se incomplete, rivelazioni, perfezionate dall'ultima e definitiva data a Maometto, poteva essere lasciata in vita ma doveva pagare una tassa personale (*ḡizya*) e una tassa terriera (*ḥarāḡ*) inserendosi in tal modo nella categoria dei *ḍimmī*, o gente protetta, che abitava in terra d'Islam. La dottrina del *ḡihād* presupponeva che la condizione di guerra fosse perenne tra il mondo dell'Islam e chi non vi faceva parte (*ḥarbī*), ma ciò non eliminava la possibilità di iniziare relazioni ufficiali o concludere accordi con stati non-musulmani, sia perché ciò non implicava uguaglianza tra le parti in causa sia perché tali contatti dovevano avere una durata determinata³.

L'esistenza quindi di momenti di non belligeranza tra Musulmani e infedeli portò alcuni giuristi a sostenere una tripartizione del mondo, presupponendo l'esistenza della *dār al-'ahd* (dimora dell'accordo) o *dār al-ṣulḥ* (dimora della tregua, o anche dimora della pace), in cui la condizione di guerra era stata in qualche modo temporaneamente sospesa. La *dār al-ṣulḥ* sembra per lo più coincidere con la *dār al-'ahd*, anche se la teoria rimane nel vago. Le varie correnti erano comunque concordi nell'affermare che, una volta tornati allo stato di guerra, la "dimora della tregua" e "dell'accordo" o entrava con la forza a far parte della "dimora dell'Islam", oppure ritornava ad essere completamente soggetta agli infedeli come "dimora della guerra"⁴. In particolare la scuola giuridica di al-Šāfi'ī⁵ identificava la *dār al-'ahd* con una terra abitata da infedeli in cui gli abitanti, in cambio di una sorta di protettorato, erano obbligati a pagare collettivamente il *ḥarāḡ* al sovrano musulmano. Come avviene comunemente nel diritto islamico, tale teoria trovava i suoi prodromi negli episodi della vita del Profeta e dei suoi immediati successori. In particolare si rifaceva all'accordo stretto tra Maometto e la popolazione cristiana di Naḡrān e a quello stipulato dall'emiro 'Abd Allāh ibn Sa'd nel 31/652 con i Nubiani, che prevedeva un tributo in schiavi⁶. Nei secoli seguenti, accordi che potrebbero rientrare in questa categoria furono

³ M. Khadduri, *The Law of War and Peace in Islam. A Study in Muslim International Law*, London 1940, pp. 19-72.

⁴ H. Inalcik, *Dār al-'ahd*, in *EI*, vol. II, Leiden 1983, p. 116; D.B. MacDonald [A. Abel], *Dār al-Ṣulḥ*, in *EI*, vol. II, cit., p. 131; N.H. Biegan, *The Turco-Ragusian Relationship. According to the firmāns of Murād III (1575-1595) extant in the State Archives of Dubrovnik*, The Hague-Paris 1967, pp. 30-31.

⁵ al-Šāfi'ī, al-Imām Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Idrīs (n. 150/767 - m. 204/820), fondatore della scuola giuridica šāfi'īta che ebbe un posto di primo piano nel mondo islamico fino all'avvento degli Ottomani, quando venne superata dalla scuola ḥanafita; cfr. J. Schacht, *Introduzione al diritto musulmano*, Torino 1995, pp. 49-52 e bibliografia ivi citata.

⁶ *Documents sur la diplomatie musulmane à l'époque du Prophète et des khalifes orthodoxes, textes arabes*, éd. par M. Hamidullah, Le Caire 1941, pp. 92-95, 296-297. L'accordo con i Nubiani è detto *amān* e *hudna* nel testo.

quindi quelli dei principi armeni con Mu'āwiya, quinto successore del Profeta, oppure quelli relativi a territori legati all'Impero Ottomano, come la Transilvania, la Valacchia e Ragusa, i cui abitanti continuarono per secoli a fornire donativi in denaro alla Porta. Comunque la scuola giuridica ḥanafita⁷, la più diffusa nell'Impero Ottomano tanto da soppiantare quella šāfi'ita, non ammetteva l'esistenza della *dār al-ṣulḥ* ma conglobava tutti gli abitanti degli stati con cui un sovrano musulmano aveva concluso un accordo di pace nella categoria dei *ḍimmī* e i loro territori nella *dār al-Islām*.

Diversamente da quanto avvenne per l'Islam, in ambito cristiano non vi fu fin dall'inizio una teorizzazione della guerra di religione; al contrario il messaggio evangelico si caratterizzò per il suo invito alla pace e alla concordia tra gli uomini. Per questo motivo per affrontare il tema di come l'accordo con gli infedeli fu vissuto nel Medioevo, occorre affrontare innanzi tutto il problema opposto, cioè capire in che modo si sia passati da un ideale di non belligeranza all'ideologia della guerra santa in nome della Croce.

Il linguaggio per così dire militarista della tradizione cristiana delle origini aveva solo una valenza metaforica e spirituale: la vita era vista come una battaglia contro le forze del male contro cui la *militia Christi* doveva trionfare. Il punto di vista dei primi scrittori cristiani non rimase però valido a lungo. Già Tertulliano, tra il II e il III secolo, si pose di fronte al problema della guerra e della professione di soldato, postulando come assolutamente incompatibile con i precetti del Cristianesimo la vita militare; questa formulazione era però originata soprattutto dal fatto che allora i riti militari erano intimamente legati al culto divino che si doveva rendere all'imperatore. Pochi anni più tardi Origene, pur senza prendere una posizione precisa sul problema, e anzi opponendosi all'idea che i seguaci del Vangelo prendessero le armi, non si dimostrò assolutamente contrario, anzi implicitamente fornì un appoggio spirituale a coloro che combattevano una guerra giusta invitando i Cristiani a pregare per lo stato e per il felice esito dei conflitti da questo intrapresi che avrebbero portato la pace e la tranquillità necessaria perché il messaggio cristiano si diffondesse. I rapporti tra stato e Chiesa mutarono drasticamente con Costantino che fece del Cristianesimo la religione del suo Impero e dei suoi soldati; in tal modo egli, per primo, stabilì un'alleanza tra questi due poteri aprendo le porte all'idea, espressa poi anche da sant'Ambrogio, che difendendo con le armi lo stato e la giustizia si difendeva in definitiva anche la religione. Con termini più chiari si espresse sant'Agostino che affermò «non enim pax quaeritur ut bellum excitetur, sed bellum geritur, ut pax acquiratur». Con tale affermazione, cioè che si doveva combattere in vista della pace, si ammise per la prima volta l'uso della forza per le esigenze della religione e la liceità della guerra in generale. In un primo momento ciò servì a sostenere la lotta contro i nemici interni della Chiesa, cioè gli eretici, quando però questi vennero assimilati e poi identificati con i nemici esterni, per esempio i Goti, che erano ariani, e i Longobardi, che erano eretici

⁷ Fondata da Abū Ḥanīfa, giureconsulto di Kufa, discepolo di un compagno del Profeta (m. 150/767); cfr. L. Blasi, *Istituzioni di diritto musulmano*, Città di Castello 1914, pp. 8-9; Schacht, *Introduzione al diritto musulmano*, cit., pp. 48-49 e bibliografia ivi citata.

e pagani, si fece largo l'idea di una vera e propria guerra di missione, come postulata da papa Gregorio Magno⁸.

A questo punto non si può fare a meno di paragonare questa concezione con il *ḡihād* islamico anche se i Cristiani dovevano ricercare non la morte dei nemici bensì la loro vita, in modo da convertirli e salvarli per la vita eterna. Quindi, anche accettando di fatto la guerra non solo in modo passivo come Origene, ma anche attivamente se erano in causa interessi religiosi, il Cristiano in definitiva doveva combattere non per uccidere ma per punire e risanare spiritualmente. In tale ottica la guerra assumeva l'aspetto di un'azione provvidenziale mentre la pace appariva come la condizione ideale per la prosperità della Chiesa e dello stato. Come il mito imperiale di Roma si mantenne e visse di nuova vita alla luce del Cristianesimo, così l'ideale della *pax romana*, da cui discendevano i concetti della *securitas* e della *libertas romana*, si trasformò alla luce del messaggio di Cristo in una nuova *pax christiana*.

Le invasioni barbariche determinarono il disfacimento dell'Impero Romano e la nascita di una pluralità di entità politiche. Il diritto romano però non scomparve ma, assieme alle istituzioni germaniche e alla nuova religione, incarnata nella Chiesa, diede vita a quella che dagli storici del diritto viene definita la 'comunità giuridica internazionale cristiana'. Alla sua formazione contribuì innanzi tutto la teoria del Corpo mistico: coloro che credevano in Cristo erano considerati parte del suo *Corpus mysticum*, così come, ad un diverso livello, i regni cristiani facevano parte della *Respublica christiana* o *Respublica sub Deo*: il papa era il capo del primo, l'imperatore della seconda. Coloro che non vi appartenevano dovevano essere convertiti in modo che la comunità cristiana potesse crescere. Se un cristiano si alleava con un non cristiano commetteva, come parte del Corpo mistico, un crimine contro Cristo stesso in quanto le membra non possono ribellarsi contro la testa. Per analogia lo stesso principio era valido anche per i sovrani che, come membri della *Respublica christiana*, non potevano ricercare alleanze con gli infedeli. Quindi tale tipo di accordo, volto ai danni di un comune nemico fosse esso cristiano oppure di altra fede, era proibito, mentre si approvavano i trattati volti all'istituzione di rapporti di pace, che erano non solo leciti, ma raccomandati in quanto uno degli scopi della religione cristiana è il diffondere la concordia sulla terra⁹.

Nello stesso tempo in cui vennero a precisarsi i contorni ideologici del concetto di *Respublica christiana* anche l'idea della guerra contro i barbari e gli infedeli, nemici ad un tempo della Chiesa e dello stato venne a subire un'evoluzione parallela. Con i re franchi nacque un nuovo potere il cui detentore si poneva come *defensor Ecclesiae*; in cambio di tale sostegno la Chiesa offriva la protezione divina. Soprattutto dopo le vittorie sui Saraceni

⁸ A. Morisi, *La guerra nel pensiero cristiano dalle origini alle Crociate*, Firenze 1963, pp. 57-97, 132-141; G. Vismara, *Problemi storici e istituti giuridici della guerra altomedioevale*, in G. Vismara, *Scritti di storia giuridica*, vol. VII, *Comunità e diritto internazionale*, Torino 1989, pp. 477-537; A. García y García, *Reforma gregoriana e idea de la «Militia sancti Petri» en los reinos ibéricos*, «Studi gregoriani», 13 (1989), *La riforma gregoriana e l'Europa* (Congresso internazionale, Salerno 20-25 maggio 1985), pp. 241-262; F. Prinz, *Clero e guerra nell'alto medioevo*, Torino 1994, p. 33.

⁹ G. Vismara, *'Impium foedus'. Le origini della 'Respublica Christiana*, in Vismara, *Scritti*, cit., pp. 5-114.

il popolo franco si pose come un nuovo popolo eletto, riprendendo così la tradizione del militarismo ebraico e rifacendosi agli episodi dell'Antico Testamento il cui messaggio aveva un carattere ben più battagliero e nazionalistico che non la predicazione evangelica. In tale temperie un papa come Leone IV, di cui si favoleggia una vittoriosa spedizione militare contro i pirati avvenuta nell'849, oltre a chiedere l'intervento dello stato contro i Saraceni enunciò per primo che i soldati morti per la fede avrebbero ottenuto un premio nell'aldilà: «Novit enim Omnipotens, si quislibet vestrum morietur, quod pro veritate fidei et salvatione anime ac defensione patrie Christianorum mortuus est, ideo ab eo pretitulatum premium consequetur»¹⁰. Pochi anni dopo papa Giovanni VIII concesse l'indulgenza plenaria ai soldati morti sul campo di battaglia¹¹. Comunque la ripugnanza di fondo nel versare il sangue, presente nel messaggio cristiano, in qualunque modo esso possa essere proposto, rimase e al clero, almeno a quello più basso, venne vietato l'uso delle armi, malgrado l'esempio di pontefici come Giovanni XII e Gregorio V che si posero alla testa delle loro schiere. Il clero poteva però fornire sostegno e assistenza spirituale ai combattenti durante il conflitto oltre a celebrare riti volti a ottenere l'aiuto divino e la protezione della Vergine e dei santi. La via era aperta a una completa cristianizzazione della guerra e quando, con il X secolo, i popoli cristiani cominciarono a prendere le armi gli uni contro gli altri, il mezzo proposto per distogliere le forze in campo da un conflitto fratricida fu quello della guerra santa. «Accipe hunc gladium cum Dei benedictione tibi collatum, in quo per virtutem Spiritus Sancti resistere et eicere omnes inimicos tuos valeas et cunctos sanctae Dei Ecclesiae adversarios, regnumque tibi commissum tutari atque protegere castra Dei...», con tali parole il 2 febbraio 962 papa Giovanni XII perfezionò con la *traditio gladii* la cerimonia di intronizzazione del nuovo imperatore Ottone I. Un secolo dopo i militi crociati sarebbero morti impugnando una spada a forma di croce¹².

2. La pace nel Medioevo occidentale.

Si è soliti far risalire la formazione della moderna società internazionale, cioè di una comunità di stati sovrani e indipendenti, *superiorem non recognoscentes*, al momento di disgregazione della *Respublica sub Deo*: i due processi di formazione e di dissoluzione si sarebbero dunque accavallati e intersecati al tramonto del Medioevo. È comunque certo che il sistema di relazioni internazionali, sorto in Europa tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Seicento, non emerse dal nulla ma fu il risultato di una lenta evoluzione. Si può dunque affermare che taluni fenomeni che caratterizzarono il diritto dell'odierna società

¹⁰ Morisi, *La guerra*, cit., p. 172, nota 3; cfr. anche pp. 164-183, 222-223.

¹¹ Con tale concessione, non si era poi molto distanti da quanto affermato nel Corano: «E non chiamate morti coloro che son stati uccisi sulla via di Dio, anzi, vivi sono, nutriti di grazia presso il Signore», Cor. III, 169; cfr. anche Cor. IV, 74; IX, 111. Qui e in seguito italiano da *Il Corano*, trad. di A. Bausani, Firenze 1978.

¹² E. Eichmann, *Kirche und Staat*, in *Quellensammlung zur kirchlichen Reichsgeschichte und zum Kirchenrecht*, Paderborn 1912, pp. 58-85, in particolare p. 79; A. Ambrosini-P. Zerbi, *Problemi di storia medioevale*, Milano 1989, pp. 197-202; Prinz, *Clero e guerra*, cit., pp. 39-45.

internazionale, come per esempio il trattamento dei diplomatici e la conclusione dei trattati, ebbero dei prodromi nei rapporti che intercorsero a partire dal IX secolo tra i maggiori centri di potere affacciatisi sul Mediterraneo.

Nell'Europa medioevale esistettero due tipi di trattato. Il primo, più antico, era formato da due o più documenti ciascuno emesso da una delle parti interessate all'accordo. Il testo di questi era per tutti uguale ma variava l'*intitulatio*, cioè il nome di chi lo emetteva e lo giurava. Dal XII secolo cominciò a fare la sua comparsa un altro tipo formato da due o più documenti ciascuno sottoscritto da tutte le parti in causa. Questo è il tipo moderno, così come si intende comunemente. Nei rapporti tra il mondo musulmano e l'Europa si mantenne il trattato più antico, che venne chiamato in Occidente capitolazioni, cui spesso si aggiunsero come specificazione le parole 'di pace e di commercio'¹³. Tale nome deriva, secondo una prima interpretazione, dal fatto che simili accordi erano suddivisi in capitoli (*capitula*) contenenti le clausole, relative alla politica e al commercio, che si intendevano rispettare. Lo stesso termine capitolazioni venne attribuito però, sempre in epoca medioevale, anche a un altro genere di documenti, completamente estranei ai rapporti tra Cristiani e Musulmani, e precisamente alle promesse giurate dal papa, dai vescovi o dallo stesso imperatore, al momento della loro elezione. In tal modo chi era scelto si legava a chi lo aveva eletto. Questo sistema pattizio fu usato comunemente per i pontefici alla fine del XIII secolo e divenne prassi alla metà del secolo successivo. Le 'capitolazioni vescovili' ebbero il loro momento di maggior diffusione tra il XIII e il XV secolo. Nel caso degli imperatori le cosiddette 'capitolazioni imperiali' vennero giurate dai nuovi sovrani fino a Francesco II (1792)¹⁴. Anche in altri stati si usarono documenti simili: per esempio, nella Repubblica di Venezia, sino a Ludovico Manin (1789), ogni nuovo doge doveva giurare la cosiddetta 'promissione ducale', vincolante per lui sino a che sarebbe rimasto in carica; dopo la sua morte una speciale commissione formata dai *Correttori alla promissione ducale*, era incaricata di ritoccarla e consegnarla con le opportune modifiche al suo successore¹⁵. Il carattere predominante di queste capitolazioni era il loro valore costituzionale, che permetteva agli elettori di dare poteri assoluti o limitati all'eletto. Da questo punto di vista è chiaro come tali documenti nascondessero un accordo bilaterale, basato da una parte sull'elezione e dall'altra sul giuramento, anche se effettivamente assumevano le caratteristiche della promessa unilaterale. Questi esempi sostengono quindi l'altra etimologia di *capitolazione*, che fa derivare questo termine dal verbo *capitulare*, cioè 'venire a patti'¹⁶. A mio avviso esiste infatti uno stretto legame concettuale tra le capitolazioni di vescovi o imperatori e quelle concesse fin dal Medioevo dai sovrani musulmani agli stati europei; anche queste infatti si presentavano formalmente come

¹³ G. Biscottini, 'Capitolazioni', in *Enciclopedia del diritto* (in seguito *ED*), vol. VI, Torino 1960, pp. 213-217; R. Monaco, *Trattati e convenzioni internazionali*, in *Novissimo digesto italiano*, vol. XIX, Torino 1973, pp. 620-649; M. Panebianco, *Trattato (diritto intermedio)*, in *ED*, vol. XLIV, Torino 1992, pp. 1351-1368; F. Durante, *Trattato (diritto vigente)*, in *ED*, vol. XLIV, cit., pp. 1368-1394.

¹⁴ P. Prodi, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992, pp. 186-200.

¹⁵ A. Da Mosto, *I dogi di Venezia nella vita pubblica e privata*, Firenze 1983, pp. XXVI-XXVII.

¹⁶ A. Rapisardi-Mirabelli, *Storia dei trattati e delle relazioni internazionali*, Milano 1945, pp. 217-218.

promesse unilaterali, ma, nella loro forma più antica, quando presupponevano una identica volontà giurata dalla controparte, erano nella sostanza degli *instrumenta reciproca*.

Per vivere e commerciare in pace i sovrani cristiani e musulmani del Medioevo dovettero innanzi tutto affrontare il problema rappresentato dalla natura giuridica dell'accordo che potevano sottoscrivere senza correre il rischio di essere condannati dalle rispettive leggi religiose e civili; un altro scoglio riguardò la possibilità di formare una vera e propria alleanza, cioè di impegnarsi a combattere assieme contro un comune nemico.

Da un punto di vista cristiano la distinzione tra accordo lecito e illecito con gli infedeli non si trova nella chiesa primitiva, ma andò lentamente formandosi tra il IX e il XIII secolo, nello stesso periodo in cui andava formandosi e precisandosi l'idea della guerra non solo giusta ma anzi doverosa contro di essi. Infatti fu solo nell'875, più di due secoli dopo la predicazione e la morte di Maometto, che l'alleanza con i Musulmani venne per la prima volta chiaramente condannata nell'Europa cristiana: allora papa Giovanni VIII invitò le città di Napoli, Salerno e Amalfi a spezzare i legami che le univano ai Saraceni e tentò di codificare quei principi che dovevano poi regolare i rapporti tra Cristiani e Musulmani per secoli. Questo pontefice fu il primo a utilizzare il mezzo più efficace in suo possesso, la scomunica, per colpire chi, come il vescovo e signore di Capua, Landolfo, si era alleato con i Saraceni. Negli anni seguenti egli ricorse più volte alla citazione delle parole di san Paolo «Nolite iugum ducere cum infidelibus» (II Corinti, 6, 14) per condannare gli accordi stretti dalle città dell'Italia meridionale con i Saraceni, e fu il primo a chiamare tali alleanze «impium», «infandum», «prophanum foedus», «colligationes impietatis», «pactum iniquum», e «iniqua colligatio». Dopo di lui dovevano comunque passare circa tre secoli prima che le alleanze con gli infedeli venissero nuovamente condannate dalla Chiesa. Nel frattempo vi era stato, nel 1054, lo scisma di Michele Cerulario, che aveva spezzato l'unità della Cristianità e quindi i legami che univano l'Impero Bizantino al *Corpus mysticum* di Cristo. Da tale momento il *basileus* si sentì libero di agire nell'ambito della politica internazionale come meglio pensava, senza dover più sottostare alle direttive del vescovo di Roma. Circa un secolo dopo una confusa e preoccupante situazione politica locale spinse i regni cristiani della Penisola Iberica a cercare l'alleanza con i Saraceni. Di fronte a simili accordi, nel 1193, papa Celestino III ordinò a quei sovrani di spezzare i legami che li univano ai Musulmani, e nel 1196 invitò il duca Sancio VII di Navarra a porre fine allo stato di neutralità cui si era impegnato con il califfo; pochi anni dopo lo stesso Celestino III arrivò a scomunicare Alfonso IX di Leon che aveva raggiunto un simile accordo con i Musulmani. Si trattò comunque sempre di condanne che prendevano spunto dalla situazione politica del momento in cui, come spesso avvenne, l'ideologia era usata per spingere e piegare gli avvenimenti secondo le vedute della Chiesa. In tal modo si spiegano sia le reiterate interdizioni a commerciare con i Saraceni, proclamate da numerosi pontefici, sia le continue deroghe concesse a chi, come i Veneziani, non avrebbero potuto vivere senza i commerci con gli infedeli¹⁷. Tale stato di cose è chiaramente avvertibile nelle

¹⁷ G. Vismara, *Limitazioni al commercio internazionale nell'Impero romano e nella comunità cristiana medioevale*, in Vismara, *Scritti*, cit., pp. 403-438; G. Vismara, *Il diritto del mare*, in Vismara, *Scritti*, cit.,

vicende che videro protagonisti papa Gregorio IX e Federico II di Svevia. Nel 1229 l'imperatore si accordò con il sovrano d'Egitto al-Kāmil e ottenne, per alcuni anni, il possesso di Gerusalemme che passò quindi, anche se per un periodo limitato di tempo, in mano cristiana. Un simile accordo sulla città santa venne condannato sia dai Musulmani sia dal papa che lo considerò un tradimento, anche se non usò questo argomento contro Federico la prima volta che lanciò contro di lui la scomunica. Fu solo alcuni anni dopo, nel 1239, che il «negotium (...) Terrae Sanctae» venne ascritto tra le colpe dell'imperatore che meritavano la massima pena. Nel frattempo lo stesso papa Gregorio era entrato in contatto con i signori di Damasco e dell'Egitto, aveva inviato loro come propri rappresentanti dei francescani e aveva ricevuto l'ambasciatore del sultano selgiukide Kayqubād I che ricercava l'alleanza del pontefice contro i Tatars. Con Gregorio IX è possibile notare chiaramente, per la prima volta, una distinzione ideologica tra *impiū foedus* vero e proprio e accordo lecito. In seguito altri papi ne parlarono più chiaramente, soprattutto Innocenzo IV nel concilio di Lione del 1245 e poi ancora nel 1252, quando, rispondendo a una interrogazione avanzata dal re di Castiglia e Leon, ribadì che solo le alleanze tra Cristiani e Musulmani contro uno stato cristiano dovevano essere assolutamente condannate, pur ammettendo che l'interpretazione più tradizionale e rigorosa delle parole di san Paolo condannava anche le alleanze strette contro uno stato musulmano; invece ogni altro accordo che avesse aiutato il mantenimento della pace era non solo permesso, ma anzi sostenuto e approvato dalla Chiesa¹⁸.

3. *La pace in Oriente.*

Nel Medioevo, da un punto di vista islamico, esistevano due mezzi legali per intrattenere pacifici rapporti con gli infedeli: il salvacondotto (*amān*), concesso al singolo oppure a tutti i membri di una nazione che si recavano in un paese musulmano, e l'armistizio (*hudna*), un accordo di cui lo stesso Profeta aveva dato l'esempio fornendo il modello per i tre tipi principali di accordo che poi si ritroveranno nella trattativa musulmana. Effettivamente tutti i documenti medioevali che testimoniano accordi tra Cristiani e Musulmani possono essere ricondotti all'una o all'altra di queste categorie fin da quelli più antichi, che risalgono al XII secolo. Il documento di pace, in qualsiasi delle due forme fosse stato redatto, poteva contenere anche l'elenco delle concessioni concordate dai due sovrani, cioè poteva comprendere quelli che in Occidente furono chiamati *capitula* e spesso, in ambiente turco e arabo, *faṣl*, *faṣl* o *ṣarf*.

pp. 441-474; cfr. anche gli atti del convegno: *Mercati e mercanti nell'Alto Medioevo: l'area euroasiatica e l'area mediterranea*, Spoleto 1993.

¹⁸ G. Soranzo, *Il papato, l'Europa cristiana e i Tartari. Un secolo di penetrazione occidentale in Asia*, Milano 1930, pp. 30-32; Vismara, *'Impiū foedus'*, cit., pp. 15-114; G. Vismara, *Bisanzio e l'Islām. Per una storia dei trattati tra la Cristianità orientale e le potenze musulmane*, in Vismara, *Scritti*, cit., pp. 117-379; G. Vismara, *Le alleanze di città e principi dell'Italia meridionale con i Saraceni nel secolo nono*, in Vismara, *Scritti*, cit., pp. 383-399; M.P. Pedani, *In nome del Gran Signore. Inviati ottomani a Venezia dalla caduta di Costantinopoli alla guerra di Candia*, Venezia 1994, pp. 108-109.

Per il semplice accordo commerciale era sufficiente l'*amān*, con cui si concedevano determinati privilegi ai mercanti europei. Infatti in uno stato perenne di guerra la vita e la proprietà del nemico infedele (*ḥarbī*) erano in balia dei Musulmani a meno che uno di questi, uomo, donna e secondo alcuni anche schiavo, non gli avesse fornito una protezione temporanea. Solo il sovrano, o un suo sostituto (*nā'ib*), erano in grado di concedere un *amān* a un gruppo indeterminato di persone, come per esempio gli abitanti di una città o i membri di una nazione; il salvacondotto individuale era allora sostituito da un accordo tra stati (*amān 'āmm*). In tal modo il *ḥarbī* diveniva un *musta'min* e poteva rimanere in terra d'Islam senza pagare tasse e veniva considerato sottoposto alla medesime condizioni giuridiche dei *ḍimmī*, per un periodo variabile, secondo le varie scuole, da quattro mesi a un anno lunare. Il salvacondotto era concesso anche agli ambasciatori esteri. Veniva a perdere validità sono nel caso delle spie, che, una volta scoperte, potevano anche essere giustiziate¹⁹.

L'*amān* venne usato soprattutto per regolare i rapporti con quegli stati europei che erano interessati più a intrattenere buone relazioni commerciali che non a opporsi in armi a uno stato islamico. Esso fu usato, per esempio, sia dagli Ayyubidi che dai Mamelucchi, per regolare l'accesso dei sudditi di san Marco nelle terre d'Egitto²⁰. I Veneziani, dal canto loro, ebbero sempre ben chiara la differenza diplomatica esistente tra un accordo di pace vero e proprio e un semplice salvacondotto. L'*amān* è chiamato nelle traduzioni coeve *comandamento* o anche *comandamento marabà* in quanto il sultano lo concedeva come un editto (*marṣūm*), scritto su un foglio di carta quadrata (*murabba'*). Al contrario i veri accordi bilaterali, chiamati *instrumenta reciproca* con terminologia più recente, erano detti in latino *pacta* o *foedera* e in italiano 'accordo' e 'pace'²¹. Per capire dunque la natura di quel tipo di documento chiamato in Europa genericamente capitolazioni occorre rivolgersi

19 W. Björkman, *Beiträge zur Geschichte der Staatskanzlei im islamischen Ägypten*, Hamburg 1928, pp. 170-174; M. Khadduri, *The Law of War and Peace in Islam*, cit., pp. 77-98; C.A. Nallino, *Delle assicurazioni in diritto musulmano ḥanafita*, in C.A. Nallino, *Raccolta di scritti editi e inediti*, vol. IV, Roma 1942, pp. 62-84 (dove si osserva che per la scuola ḥanafita il *musta'min* si trova di fatto in territorio diverso, ma giuridicamente non cessa di far parte della gente del suo territorio originario); M.H. Khadduri, *War and Peace in the Law of Islam*, Baltimora 1955, pp. 202-250; J.W. Wansbrough, *The Safe Conduct in Muslim Chancery Practice*, «Bulletin of the School of Oriental and African Studies» (in seguito «BSOAS»), 34/1 (1971), pp. 20-35, dove si afferma anche che il salvacondotto usato nell'Europa medioevale deve molto alla legge islamica.

20 *Urkunden zur Älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedik*, a cura di G.L.F. Tafel e G.M. Thomas, vol. II (1205-1255), Wien 1856, pp. 185-193, 336-341, 416-418, 483-491; L. de Mas Latrie, *Traité de paix et de commerce et documents divers concernant les relations des chrétiens avec les arabes de l'Afrique septentrionale au Moyen Age. Introduction historique; Documents; Supplément*, 3 voll., Paris 1866-1872, in particolare *Supplément*, pp. 70-94; *Diplomatarium veneto-levantinum*, a cura di G.M. Thomas - R. Predelli, Venetiis 1880-1899, vol. I, nn. 4-5, 153-155; vol. II, nn. 12, 47, 68, 100, 167-168, 174-175, 189-195, 205; M.P. Pedani Fabris, *Gli ultimi accordi tra i sultani mamelucchi d'Egitto e la Repubblica di Venezia*, «Quaderni di Studi Arabi» (in seguito «QSA»), 12 (1994), pp. 49-64.

21 M. Amari, *I diplomi arabi del R. Archivio fiorentino*, Firenze, 1863, pp. XVII, 399-400; J. Wansbrough, *A Moroccan amīr's commercial treaty with Venice of the year 913/1508*, «BSOAS», 25/3 (1962), pp. 449-471, in particolare p. 466.

a mio avviso alla diplomazia araba e ottomana, e non a quella latina. Solo partendo da tale punto di vista si può evitare di correre il rischio di definire ‘trattato’ un documento che in effetti non ebbe mai tale valenza nella mente di chi lo produsse. Comunque, poiché lo studioso deve accontentarsi, per il periodo medioevale, soprattutto di traduzioni occidentali anche se coeve, in quanto gli archivi di paesi musulmani, come quelli nord-africani, sono in gran parte andati perduti e ciò che resta non è ancora facilmente accessibile, l’identificazione di un tipo di documento o di un altro non è sempre immediata.

Per esempio che dire di quanto scritto in un documento del 31 maggio 1507 relativo a un accordo tra l’Egitto e i Veneziani? Innanzi tutto esso non fu discusso al Cairo da un rappresentante della Repubblica come si era fatto per secoli, bensì a Venezia, alla presenza dell’ambasciatore egiziano Taġrī Bardī, una decina di anni prima che quel regno cadesse preda del sultano ottomano Selim I. In secondo luogo esso testimonia la posizione di forza da cui contrattavano in quegli anni i Veneziani e, nello stesso tempo, la debolezza politica e militare del regno mamelucco, e forse anche la forza dei ducati veneziani nel convincere l’ambasciatore a dimostrarsi favorevole alla Serenissima. Infine esso pone il problema del potere di rappresentanza attribuito a Taġrī Bardī dal sultano mamelucco Qānṣūh al-Ġūrī: occorrerebbe infatti trovare le sue credenziali per capire se egli poteva solo trattare, per cui il documento da lui sottoscritto sarebbe un preliminare o una bozza, poi non ratificata dal suo sovrano, oppure impegnarsi in qualità di suo rappresentante e quindi sottoscrivere in sua vece il documento che, effettivamente, non si presenta chiaramente come *amān* né come *hudna*, ma solo come una serie di *capitula* cui segue la promessa dell’ambasciatore egiziano. Personalmente ritengo che, più che basarsi su questo caso per affermare che ‘i trattati’ negoziati nella *dār al-ḥarb* dovevano contenere, come gli *instrumenta reciproca*, il giuramento, sarebbe meglio prendere come base il negoziato portato avanti a Firenze dall’ambasciatore egiziano Ibn Maḥfūz nel 1487 che produsse prima una bozza di documento con la promessa del rappresentante del sultano, e quindi un *amān* generale, emesso nella forma del *marsūm* o decreto: è probabile che anche i capitoli sottoscritti da Taġrī Bardī, se fossero stati recepiti in Egitto, avrebbero assunto tale forma che era quella tradizionale in cui si espressero sempre gli accordi commerciali di quel regno con la Repubblica di Venezia²².

Quando invece non si trattava solo di commercio ma si voleva negoziare anche una tregua militare, allora il tipo di documento mutava nella sostanza, avesse contenuto o meno la lista delle concessioni pattuite. Si avevano allora dei documenti chiamati di solito *hudna*, oppure *‘ahd*. Essi presupponevano una concomitante volontà della parte avversa, fosse questa concessa di buon grado oppure imposta e rispecchiavano quindi i rapporti di forza

²² J. Wansbrough, *A Mameluk ambassador to Venice in 913/1597*, «BSOAS», 26/3 (1963), pp. 503-530; J. Wansbrough, *A Mameluk Commercial Treaty concluded with the Republic of Florence 894/1489*, in *Documents of Islamic hanceries*, ed. by S. Stern, vol. I, Oxford 1965, pp. 39-79; Wansbrough, *The safe Conduct*, cit., p. 31. Il viaggio dell’ambasciatore Taġrī Bardī diede origine anche a un *amān* per i mercanti fiorentini, edito in Amari, *I Diplomi arabi*, cit., pp. 218-220, e ripubblicato da Wansbrough, *The safe-conduct*, cit., pp. 21-23. Cfr. anche *Ambasciata straordinaria al sultano d’Egitto (1489-1490)*, a cura di F. Rossi, Venezia 1988.

esistenti tra gli stati belligeranti. Diplomaticamente si presentavano come degli *instrumenta reciproca*, e potevano contenere anche clausole di alleanza volte a raggiungere determinati scopi politici o militari.

Secondo la scuola di al-Šāfi‘ī gli armistizi non potevano superare i dieci anni solari, prendendo in questo a modello la tregua decennale stipulata da Maometto ad Ḥudaybiyya nell’anno 6/628 con i Qurayš²³, e gli accordi stipulati per un tempo superiore a questo dovevano comunque essere considerati validi solo per tale periodo. Altri giuristi invece, come per esempio i mālikiti, diffusi soprattutto nel Maghreb e nella Spagna musulmana, non prescrivevano limiti fissi, ma lasciavano ampia libertà al sovrano che stipulava l’accordo²⁴. A questo proposito i documenti diplomatici pubblicati da Louis de Mas Latrie, testimonianti i rapporti tra gli stati cristiani e quelli musulmani dell’Africa settentrionale durante il Medioevo, permettono di compiere una rapida ricognizione sui testi occidentali, e in qualche caso anche di risalire a quelli arabi editi nell’Ottocento da studiosi come Michele Amari²⁵. Da un simile controllo si evince che nel Medioevo non mancarono accordi tra Cristiani e Musulmani validi per periodi superiori a dieci anni, anche se quest’ultimo termine risulta comunque, anche in Africa, il favorito²⁶. In alcuni casi di accordi di lunghissima durata, la pace venne rinnovata prima della sua naturale scadenza; così per esempio tra Genova e il sovrano di Tunisi Abū ‘Umar ‘Uṭmān nel 1445, dopo otto anni dal precedente accordo ventennale, si confermò che esso doveva intendersi valido per altri dodici anni²⁷, e parimenti tra Venezia e Abū ‘Abd Allāh Muḥammad al-Mustanšir bi-llāh, della dinastia Ḥafside di Tunisi nel 1271, venne ribadita per i vent’anni mancanti la pace quarantennale stipulata nel 1251²⁸.

Particolarmente interessanti appaiono poi tre accordi medioevali di pace perpetua, e precisamente quello tra Pisa e Abū Fāris ‘Abd al-‘Azīz sovrano di Tunisi del 1397²⁹, quello

23 *Documents sur la diplomatie musulmane*, cit., pp. 17-20, doc. n. 11; M. Khadduri, *Hudna*, in *EI*, vol. III, cit., pp. 546-547.

24 La scuola mālikita fu fondata da Mālik, un giureconsulto di Medina (m. 179/795); Wansbrough, *The safe-conduct*, cit., pp. 31-32; Schacht, *Introduzione al diritto musulmano*, cit., pp. 48-49 e bibliografia ivi citata.

25 M. Amari, *I diplomi arabi*, cit.; *appendice*, Firenze 1867; L. de Mas Latrie, *Traité*s, cit.

26 Per esempio i sovrani di Tunisi fecero paci con stati europei per 30 anni (1234 o 1229), 40 (1231), 40 (1251), 20 (anni saraceni 1271), 20 (1264), 10 (1271), 15 (1285), 5 (1287), 10 (1308, 1313, 1314), 15 (1317), 10 (1353, 1391, 1392, 1427), 20 (1433), 12 (1445), 31 (1445), 10 (1456), 30 (di dodici lune ciascuno, 1456). I califfi almohadi invece per 10 (1181) e 25 anni (1186); i re del Marocco per 10 anni (1358); i re di Maiorca per 10 (1181) e 20 anni (1188); i re di Bugia per 5 anni (1314) e il signore delle isole Baleari per 10 anni e 6 mesi (1184). Solo in qualche caso si tratta di anni lunari, per lo più si specifica che si tratta di anni solari precisando anche la loro scadenza secondo il calendario dell’Egira. Cfr. Amari, *I diplomi arabi*, cit., pp. 17-22, 86-97, 169-180, 230-236, 274-275, 292-312; Mas Latrie, *Documents*, cit., pp. 28-35, 43-47, 49-69, 109-115, 130-132, 134-144, 151-152, 187-188, 196-206, 216-221, 232-237, 244-249, 255-256, 280-284, 286-290, 296, 304-310, 355-360, 367-374.

27 Mas Latrie, *Documents*, cit., pp. 142-144.

28 Mas Latrie, *Documents*, cit., pp. 203-206.

29 Amari, *I diplomi arabi*, cit., pp. 123-136, 424-430; Mas Latrie, *Documents*, cit., pp. 70-87.

tra Venezia e Muḥammad VII re di Granada del 1400³⁰ e quello tra Pisa, Firenze, Piombino e ancora Abū Fāris di Tunisi del 1421³¹. Mentre del secondo si conserva solo il testo volgare, per cui non è possibile alcuna verifica per controllare la veridicità della traduzione, del primo esiste anche l'originale arabo, che però tace a proposito della durata dell'accordo, cosicché l'idea di pace perpetua può essere un'interpolazione o una errata traduzione. Più importante è il terzo accordo, quello del 1421 tra le città toscane e Tunisi, che tuttavia venne rinnovato per trentuno anni nel 1445³²; in esso l'idea della perpetuità della pace è espressa con precisione nelle due lingue, scansando così ogni ipotesi di errore o frode. Nel testo latino si dice infatti «Et hoc instrumentum pacis perpetue» mentre nel testo arabo l'accordo è definito «ṣulḥ mustamirr 'alā al-dawām bi-dawām» (“pace che continua per sempre col sempre”). Tale atto anticipa così di tre secoli la pace perpetua concessa dagli Ottomani ai Russi all'inizio del Settecento.

Nel caso degli *instrumenta reciproca* le procedure di emissione e scambio dei documenti erano più complicate che non nel caso degli *amān*. Si avevano allora almeno quattro originali, due in lingua occidentale e due in arabo, cosicché ogni sovrano potesse conservare sia il testo da lui emesso sia quello che gli era stato consegnato. Vi erano poi le traduzioni per controllare che le volontà coincidessero, ed eventualmente anche altri originali, o copie autentiche, emessi ad uso dei consoli europei e delle dogane musulmane. Poiché di solito l'accordo era raggiunto in terra d'Islam, sembra che la prima redazione fosse quella in arabo, che era poi ufficialmente tradotta durante una solenne cerimonia in cui i documenti erano anche sottoscritti e sigillati³³.

Una delle poche descrizioni, anche se cinquecentesca, del susseguirsi preciso delle formalità relative alla traduzione di un accordo di pace, risale alle capitolazioni veneto-ottomane del 1573 a conclusione della guerra di Cipro. Così si esprime un anonimo al seguito del bailo Marcantonio Barbaro, che tenne un diario preciso di quei giorni densi di convulsi avvenimenti:

A dì 4 ditto [marzo 1573] il bassà mandò a presentar al signor bailo una sua tola di fichi et una di zibibo damaschino, et mandò a dir per il medico [Salomone Ashkenazi] che facesse aprir li balconi che si erano riserati, et che apprisse quali lui voleva. ... A dì 7 marzo, che fu il sabato, il signor bassà mandò a domandar il signor bailo in pressa et ivi conclusero la pace. ... A dì 9 detto venne il dragoman grandò con il dottor hebreo per tradur quello che voleva il signor bailo in turchesco, acciò che il signor bassà il potesse intender per rispetto di quello che volevano gionger apresso gli capitoli, et anco per far li commandamenti per la data del [viaggio del] signor Francesco [Barbaro, figlio del bailo,] et maestro di casa, et così stetero quivi a dormir. A dì X venne il dragomanno con il medico con le ditte scritture, et per non essersi

30 *Handelsvertrag zwischen der Republik Venedig und dem Königreich Granada vom Jahre 1400*, a cura di G. M. Thomas, «Adhandlungen der k. bayer. Akademie der Wiss.» I, cl. XVII, bd. III abth. (1885), pp. 609-638.

31 Amari, *I diplomi arabi*, cit., pp. 151-164, 326-330; Mas Latrie, *Documents*, cit., pp. 344-354.

32 Amari, *I diplomi arabi*, cit., pp. 1169-180; Mas Latrie, *Documents*, cit., pp. 355-360.

33 Mas Latrie, *Introduction historique*, cit., pp. 270-277.

come ordinò il bailo li fece ritornar a rifar 2 o 3 volte. A dì XI ditto il signor bailo andò dal bascià et ivi disbrigò ogni cosa... A dì 12 il ditto dragomanno et il medico et un altro turco vennero con li commandamenti spediti, et ivi stetero la notte per tradur li commandamenti di turcho in francho, acciò che il signor Francesco si potesse servir a suo modo, et la mattina a bon'hora andarono dal signor bassà, che fu li 13 ditto; ritornarono con li capitoli serrati in doi borse di brocato con il sigillo d'oro del Signor, che li sigillaro sopra loro, et poi e legato con una posta d'ormesino cremisino che non si puol vedere³⁴.

Già John Wansbrough notò come l'elemento caratteristico dell'*instrumentum reciprocum* scambiato tra un cristiano e un musulmano fosse il giuramento³⁵. Per tutto il Medioevo questo venne reso o dal sovrano in persona o da suoi rappresentanti davanti a probi testimoni e poteva essere inserito nel testo dell'accordo di pace, oppure solo ricordato nell'escatocollo del documento. A esempio di quest'ultima prassi si possono ricordare gli accordi tra il sultano d'Egitto Qalāwūn con Genova (1290)³⁶ e con Acri (1283)³⁷, quelli tra Pisa e i sovrani di Tunisi Abū Zakariyyā' (1313)³⁸ e Abū Fāris 'Abd al-'Azīz (1397)³⁹ e quello tra il signore di Tripoli e Gerba Aḥmad ibn Makkī e i Veneziani (1356)⁴⁰.

Secondo alcuni studiosi l'origine del giuramento che si trova negli accordi di pace tra stati islamici e stati europei non va ricercata nella tradizione islamica, bensì in quella bizantina e più precisamente nei documenti di pace e commercio emessi in nome del

³⁴ Archivio di Stato di Venezia (in seguito ASVe), *Collegio, Relazioni degli ambasciatori*, b. 4, Diario di prigionia di anonimo al séguito del bailo Marcantonio Barbaro, cc. 9-9v.

³⁵ Wansbrough, *The safe-conduct*, cit., p. 31.

³⁶ P. Holt, *Qalawun's Treaty with Genoa in 1290*, «Der Islam», 57 (1980), pp. 101-108.

³⁷ P. Holt, *Qalawun's Treaty with Acre in 1283*, «English Historical Review», 91 (1976), pp. 802-812. Su altri accordi conclusi dai sultani d'Egitto, cfr. M. Amari, *Bibliotheca Arabo-Sicula*, Lipsia 1857, pp. 339-352; M. Amari, *Il trattato stipulato da Giacomo II d'Aragona col sultano d'Egitto il 29 gennaio 1293*, «Atti della R. Accademia dei Lincei», 11 (1883), pp. 423-444; M. Canard, *Le traité de 1281 entre Michael Paléologue et le Sultan Qala'un*, «Byzantion», 10 (1935), pp. 669-680; M. Canard, *Un traité entre Byzance et l'Égypte au XIIIe siècle et les relations diplomatiques de Michel VIII Paléologue avec les Sultans Mamlûks Baibars et Qalâ'un*, in *Mélanges Gaudefroy-Demombynes*, Paris 1935-45, pp. 197-224; F. Dölger, *Der Vertrag des Sultans Qala'un vom Ägypten mit dem Kaiser Michael VIII. Palaiologos (1281)*, in *Byzantinische Diplomatie*, Ettal 1956, pp. 225-244; P. Holt, *The Treaties of the Early Mamluk Sultans with the Frankish States*, «BSOAS», 43 (1980), pp. 67-76; P. Holt, *Treaties between the Mamluk Sultans and the Frankish Authorities*, «Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft», suppl. III (1977), pp. 474-476; P. Holt, *Baybars's Treaty with the Lady of Beirut in 667/1269*, in *Crusade and Settlement: Papers Read at the First Conference of the Society for the Study of the Crusades and the Latin East and presented to R.C. Smail, ed. by P. Edbury*, Cardiff 1985, pp. 242-250; J. Richard, *Un partage de seigneurie entre Francs et Mamelouks: Les 'Casaux de Sur'*, «Syria», 30 (1953), pp. 72-82; U. Vermeulen, *Le traité d'armistice entre le sultan Baybars et les Hospitaliers de Hisn al-Akrad et al-Marqab (665/1267)*, «Orientalia Lovaniensia Periodica», 19 (1988), pp. 189-195; U. Vermeulen, *Le traité d'armistice relatif à al-Marqab conclu entre Baybars et les Hospitaliers (1 ramadan 669/13 avril 1271)*, «QSA», 8 (1990), pp. 123-131.

³⁸ Amari, *I diplomati arabi*, cit., pp. 86-97; Mas Latrie, *Documents*, cit., pp. 49-54.

³⁹ Amari, *I diplomati arabi*, cit., pp. 123-136, 424-430; Mas Latrie, *Documents*, cit., pp. 70-87.

⁴⁰ Mas Latrie, *Documents*, cit., pp. 222-228.

basileus. Già prima del Mille le relazioni commerciali con altri stati erano regolate a Bisanzio attraverso il crisobollo. Poiché era impensabile che un *basileus* potesse trattare sovrani stranieri da pari a pari, il crisobollo si presentava come un documento concesso dall'unico imperatore esistente sulla terra a un inferiore che aveva sollecitato il suo favore. Di tale categoria di documenti faceva in particolare parte il *chrysobullos logos*, contenente il giuramento o la promessa del sovrano bizantino, che si rendeva così garante della volontà espressa. Questo naturalmente non escludeva che l'ambasciatore straniero alla cui presenza esso era giurato si rendesse garante di una concomitante volontà da parte del sovrano che rappresentava, il quale, in un secondo momento, avrebbe giurato un documento consimile⁴¹. Il termine crisobollo venne poi usato anche al di fuori della cancelleria bizantina per indicare il documento di pace, per esempio in occasione dell'accordo stipulato nel 1220 tra il sultano selgiukide Kayqubād I e il podestà veneziano di Costantinopoli⁴². Entrambi i documenti emessi in nome dei due contraenti sono chiamati in tale modo, ed entrambi vennero sottoscritti in inchiostro rosso, come si usava per quelli imperiali, e sigillati in oro. Più che di una dipendenza formale o di un appropriamento degli usi cancellereschi bizantini si potrebbe, a mio avviso, in questo particolare caso propendere per una denominazione utilizzata al fine di superare il problema della definizione diplomatica di due documenti paralleli emessi ciascuno da un'autorità che non si considerava certo inferiore all'altra: in quegli anni infatti il podestà veneziano, cui spettava il titolo più tardi assunto dal doge di *dominator quarte et dimidie partis totius Imperii Romànie*, non si riteneva forse dipendente da Venezia e agiva quindi in prima persona e non come delegato della lontana madrepatria⁴³.

La derivazione cristiana del giuramento dei sovrani musulmani nelle capitolazioni è stata sostenuta anche ponendo a confronto le semplici formule usate in generale dalle

41 N. Steensgaard, *Consuls and Nations in the Levant from 1570 to 1650*, «The Scandinavian Economic History Review», 15/1-2 (1967), pp. 3-55; V. Ménage, *The English Capitulation of 1580: A Review Article*, «International Journal of Middle East Studies», 12 (1980), pp. 373-383, in particolare p. 376; E. Zachariadou, *Trade and Crusade. Venetian Crete and the Emirates of Menteshe and Aydin (1300-1415)*, Venezia 1983, pp. 184-185. A proposito del giuramento il Corano afferma: «Dì loro: Non fate giuramenti! L'obbedienza sincera ai comandamenti di Dio vale molto di più! poiché Dio sa bene ciò che intendete fare» (Cor. XXIV, 53). In un'altra sura si dice: «Osservate il patto di Dio che avete pattuito, e non rompete i giuramenti che avete solennemente giurato, poiché è Dio che avete costituito sopra di voi a garante, e Dio sa ciò che fate» (Cor. XVI, 91) Una volta stipulato un patto, però, non è più permesso romperlo anche se esso è fatto a un infedele: «Esclusi quei pagani coi quali avete stretto un patto e che in nulla hanno poi mancato contro di voi, né prestato soccorso contro di voi ad alcuno. Osservate fino all'ultimo, allora, il patto con loro, fino al termine prestabilito, poiché Dio ama quei che lo temono.» (Cor. IX, 4). Cfr. anche J. Pedersen [Y. Linant de Bellefonds], *Ḳasam*, in *EI*, vol. IV, Leiden 1978, pp. 687-690.

42 *Urkunden*, vol. II, cit., pp. 221-225; G.I. Bratianu, *Recherches sur le commerce génois dans la Mer Noire au XIIIe siècle*, Paris 1929, p. 163; M. Martin, *The Venetian-Seljuk Treaty of 1220*, «The English Historical Review», 95/374 (1980), pp. 321-330.

43 Il problema dell'effettiva autorità del podestà veneziano a Costantinopoli è complesso e non ancora del tutto chiarito, cfr. R.L. Wolff, *A new Document from the period of the Latin Empire of Constantinople: the oath of the Venetian podestà*, in *Mélanges Henry Grégoire*, IV, «Annuaire de l'Institut de Philologie et d'histoire orientales et slaves», 12 (1952), pp. 539-573.

popolazioni islamiche⁴⁴, per esempio *wa-llāh* o *bi-llāh*, con quelle molto più complesse usate dai sovrani ottomani. Infatti negli *ahdname* da loro emessi sono per lo più menzionati, per dare valore alla volontà espressa, Allah, Maometto, i centoventiquattromila profeti da Adamo in poi, la Mecca, il Corano, gli angeli e i profeti, la spada, l'anima, il capo del sovrano e dei suoi antenati. Comunque tale complicato formulario può essere stato influenzato non solo dal cerimoniale cristiano ma anche dai più antichi usi turchi. Degni di nota sono infatti due elementi di particolare pregnanza simbolica per le popolazioni turco-mongole, cioè il ricordo degli antenati e la menzione della spada, che tanta parte ebbero in cerimonie come quella dell'intronizzazione del nuovo sultano⁴⁵.

Per quanto riguarda poi l'alleanza con gli infedeli, cioè lo scambio di aiuto militare contro un comune nemico, non tutte le scuole giuridiche concordavano anche se lo stesso Profeta aveva dato ai suoi seguaci una possibilità riconciliando le tribù di Medina tra di loro e facendole alleare con gli Ebrei contro i Qurayš della Mecca. D'altro canto nello stesso Corano è detto: «O voi che credete! Non prendete i Giudei e i Cristiani come alleati: alleati essi sono gli uni con gli altri, e chi di voi si alleerà loro diverrà dei loro. In verità Dio non guida il popolo degli ingiusti» (Cor. V, 51). Più avanti è detto: «Dio non vi proibisce di agire con bontà ed equità verso coloro che non vi combattono per religione e non vi hanno scacciato dalle vostre dimore, poiché Dio ama gli equanimi. - Ma Dio vi proibisce di prendervi per alleati coloro che vi hanno combattuti per religione e vi hanno scacciati dalle

⁴⁴ Sul giuramento nel diritto *mālikita*, cfr. *Il 'Muḥtaṣar' o sommario del diritto malechita di Ḥalīl ibn Ishāq*, vol. I, Giurisprudenza religiosa ('*Ibādāt*), a cura di I. Guidi, Milano 1919, pp. 341-371.

⁴⁵ Per esempio il giuramento reso da Süleyman *çelebi* nel 1403 recita: «Io zuro per quello che ha fatto lo cielo e la terra et per lo mio Macometo Mustafà e per le mie VII mustafi e per lo mio altissimo grande Profeta che nui credemo e per anema de mio avo e per la testa de mio pare soldan e par l'anema mia...» (dalla traduzione coeva in *Diplomatarium*, vol. II, pp. 290-293, n. 159). Nel 1446 invece Mehmed II giurò: «Zuro in el Creator del cielo et de la terra et in el nostro gran propheta Maometh, et in nostri septe musaphi, che havemo et confesemo nui musulmani, et in li centovintiquattro millia propheti di Dio, di quali el primo fo Adam et l'ultimo Maometh, che hano confermato la fede di musulmani, et in la fede che credo et confesso, et in la vita et in la testa de mio padre, et in la vita mia, et in la testa mia et in la spada che io me zenzo»; dalla traduzione coeva edita in *Diplomatarium*, cit., vol. II, pp. 366-368, n. 198; originale in greco edito in F. Babinger-F. Dölger, *Mehmed's II. frühester Staatsvertrag (1446)*, «*Orientalia Christiana Periodica*», 15 (1949), pp. 225-258 (ristampato in F. Dölger, *Byzantinische Diplomatik*, Ettal 1956, pp. 262-291). Anche un semplice *subaşı* poteva giurare per la sua Fede e per la spada di cui era cinto, cfr. *I "documenti turchi" dell'Archivio di Stato di Venezia*, a cura di M.P. Pedani Fabris, con l'edizione dei registi di Ḥ. Bombaci, Roma 1994, n. 232, (1527). Nel mondo ottomano pregnante di significati simbolici era la spada cinta dal sultano, in origine prima di ogni campagna di guerra e, dal Cinquecento avanzato, in occasione della sua intronizzazione (N. Vatin, *Aux origines du pèlerinage à Eyiüp des sultans ottomans*, «*Turcica*», 27 (1995), pp. 91-99); secondo una tradizione essa sarebbe stata cinta in ricordo del titolo di *Sultan-i Rum*, cioè sultano, concesso all'*emir* Bayezid I dal califfo del Cairo intorno al 1395. Per quanto riguarda invece gli antenati nel mondo turco essi svolgevano un ruolo di primaria importanza come detentori e trasmettitori del potere. L'anima, o meglio una delle anime, dell'antenato del khan si stabiliva nella sua insegna. Per quanto riguarda l'accenno alla testa si può ricordare che uno dei motivi per cui si decapitavano i nemici uccisi era quello di fare in tal modo della loro anima cuscino al proprio letto funebre eliminando così ogni possibile loro futura interferenza con il mondo dei vivi. J.P. Roux, *Les inscriptions de Burgut et de Tariyat sur la religion des Turcs*, in *Memoriae Alexii Bombaci dicatae*, Napoli 1982, pp. 451-461; J.P. Roux, *La religione dei Turchi e dei Mongoli*, Genova 1990, pp. 192-194.

vostre case ed hanno aiutato altri a scacciarvene, poiché quei che prendono costoro ad alleati sono iniqui» (Cor. LX, 8-9). In particolare nel sommario del diritto mālikita di ·alīl ibn Iṣḥāq si afferma che non è lecito chiedere aiuto agli infedeli per combattere coi musulmani, salvo utilizzarli per servizi di supporto come i trasporti marittimi o la costruzione di opere di difesa; secondo questa scuola però, contrariamente all'opinione di altri come Aṣḥāg (m. 225/839-840), è possibile accettare l'aiuto degli infedeli se questo viene spontaneamente offerto⁴⁶.

Per concludere mi sembra sia necessario ribadire che occorre usare con discrezione, parlando della capitolarioni in epoca medioevale, i termini 'trattato' e 'privilegio commerciale'. Di solito infatti essi vengono usati come sinonimi, con risultati spesso fuorvianti rispetto alla vera natura giuridica di tali documenti che poggiano più sulla diplomatica araba e turca che non su quella latina. Sarebbe invece più appropriato parlare di *amān* e di *hudna*, o di documenti comunque inseribili nell'una o nell'altra di queste categorie. Uno degli elementi discriminanti si può forse individuare nel giuramento, sebbene siano previsti dalla trattatistica islamica anche *amān* che lo contenessero⁴⁷. In effetti i documenti giunti sino a noi inquadrabili nella categoria dei salvacondotti concessi da un sovrano musulmano a una nazione europea non contengono alcun giuramento, mentre lo prevedono gli *instrumenta reciproca*, legati al concetto di tregua. L'esistenza o meno delle concessioni di privilegi commerciali, invece, non sembra essere influente per determinare la natura diplomatica dell'atto. Per chiarezza quindi, qualora si volessero usare termini occidentali, si potrebbe, a mio avviso, ricorrere al termine 'trattato' al posto di *hudna* e al termine 'privilegio' al posto di *amān* e decreti che ne derivano.

⁴⁶ Il 'Muḥtaṣar', cit., p. 390.

⁴⁷ al-Qalqaṣandī, *Ṣubḥ al-a'ṣā fī ṣinā'at al-inṣā'*, a cura di M. 'Abd al-Rasūl Ibrāhīm, 14 voll., il Cairo 1331-1338 [1913-1920], vol. XIII, pp. 200-320, 351; V.L. Ménage, *Seven Ottoman Documents from the Reig of Mehmmmed II*, in *Documents from Islamic Chanceries*, ed. by S.M. Stern, Oxford 1965, pp. 81-118.

II

DALLE CAPITOLAZIONI MEDIOEVALI ALLA PACE PERPETUA

1. *al-Qalqašandī e la pace nella diplomatica mamelucca.*

Nell'ambito della diplomatica araba e mamelucca in particolare grande importanza riveste l'opera di al-Qalqašandī, un *kātib al-dast*, cioè uno dei segretari minori della cancelleria del Cairo (*dīwān al-inšā'*). Nato intorno al 756/1355 e morto verso il 821/1418, egli fu autore di numerose opere, molte delle quali di legge e di *kitāba*, cioè di arte cancelleresca. Tra questi ultimi il più importante è quello intitolata *Ṣubḥ al-a'šā fī šinā'at al-inšā'* (*L'aurora [che fa vedere] al nictalopo come si scrive in segreteria*), che fu terminata nell'814/1412 e rappresenta per il periodo mamelucco l'apice dei manuali per segretari. Suddivisa in un'introduzione, dieci discorsi (*maqālāt*) e una conclusione, essa fornisce un'analisi dettagliata delle nozioni teoriche e pratiche necessarie al segretario (*kātib*) per compiere il suo delicato compito. Per questo al-Qalqašandī viene considerato il precursore della diplomatica araba. Il capitolo che egli scrisse sui salvacondotti, questo già studiato da Wansbrough, e, ancor di più, quello sugli armistizi rappresentarono il coronamento di quanto si pensava ai suoi tempi sui mezzi legali utili per instaurare un rapporto di pace con gli infedeli e tali posizioni rimasero valide per secoli in ambienti musulmani, come può dimostrare, a mio giudizio, un'analisi della pratica dei documenti prodotti dalla cancelleria dell'Impero Ottomano, conquistatore ed erede del regno d'Egitto⁴⁸.

⁴⁸ Björkman, *Beiträge zur Geschichte der Staatskanzlei*, cit., pp. 170-174; Wansbrough, *The Safe Conduct*, cit., pp. 20-35. Vari saggi sono stati scritti basandosi su questo o quel capitolo dell'opera di al-Qalqašandī; per quanto riguarda in particolare i rapporti tra Musulmani e infedeli, cfr. per esempio Amari, *Il trattato stipulato da Giacomo II d'Aragona*, cit., pp. 423-444; M. Amari, *De' titoli che usava la cancelleria de' Sultani di Egitto nel XIV secolo scrivendo ai reggitori di alcuni Stati italiani*, «Reale Accademia dei Lincei», s. III, 12 (1884-1885), pp. 507-534; Canard, *Le traité de 1281*, cit., pp. 669-680; Canard, *Un traité entre Byzance et l'Egypte*, cit., pp. 194-224; Holt, *The Treaties*, cit., pp. 67-76; U. Vermeulen, *Le traité d'armistice relatif à al-Marqab*, cit., pp. 123-131.

Nel discorso nono del *Šubḥ*, relativo agli armistizi, sono particolarmente importanti i capitoli quarto, quinto e sesto⁴⁹. Il capitolo quarto tratta delle tregue che hanno luogo tra i re dell'Islam e i re degli infedeli, il quinto dei trattati di pace stipulati tra due sovrani musulmani e infine il sesto delle rescissioni degli accordi precedentemente descritti. Seguendo una struttura cara alla manualistica dell'epoca, al-Qalqašandī procede suddividendo il capitolo (*bāb*) in sezioni (*faṣl*), parti (*taraf*), generi (*naw'*) tipi (*darb*), stili (*namaṭ*) e modi (*madḥab*), creando quindi un modo di procedere in base ad approfondimenti progressivi e suddivisioni che può confondere chi per la prima volta si avvicina al testo. Inoltre l'uso della terminologia cancelleresca richiede un continuo riferimento alla diplomazia araba e solo un confronto con il documento scritto, e talvolta con una sua pratica applicazione, permette di comprendere con maggior profondità il testo.

In primo luogo al-Qalqašandī presenta i vari termini che possono essere usati per definire l'armistizio e l'accordo di pace. *Hudna* era per lui l'armistizio unilaterale con cui lo stato forte costringeva il più debole ad accettarlo, mentre *muhādana* era quello bilaterale che aveva luogo quando entrambe le parti in causa volevano concludere una pace reciproca (*mušālaḥa*). Sinonimi risultano invece *muwāda'a*, *musālama*, *muqādat* e *muwāṣafa*, usati tutti per indicare la pace, mentre *ṣulḥ* era, in particolare, quella concordata tra un sovrano musulmano e uno infedele. Il capitolo sesto sulla rescissione degli accordi riprende la distinzione tra azione unilaterale e bilaterale, parlando nel primo caso di *faṣḥ* e nel secondo di *mufāsaḥa*.

Per essere valido un armistizio tra un sovrano musulmano e un infedele doveva avere innanzi tutto quattro requisiti. In primo luogo, se era generale doveva essere stipulato dal sovrano in persona o da un suo rappresentante legale (*nā'ib*); se invece riguardava solo una porzione di territorio allora poteva essere concluso anche dal governatore locale. In secondo luogo, i Musulmani dovevano avere un interesse a stipularlo, quindi o essere inferiori al nemico, o mancare di denaro, oppure sperare in una prossima conversione degli infedeli o ancora pensare di ottenere così da loro il pagamento del testatico (*ḡizya*). Inoltre il contratto non doveva contenere alcuna clausola contraria alla legge dell'Islam e la sua durata non doveva eccedere i dieci anni.

Secondo al-Qalqašandī il punto di partenza nella stipulazione di un armistizio tra un sovrano musulmano e un infedele era rappresentato dai rapporti di forza esistenti in quel momento tra i due sovrani; se cioè il re musulmano era superiore o inferiore all'infedele, oppure si trovava, da un punto di vista militare, sul suo stesso piano. Da tale rapporto derivavano sia la durata dell'accordo, sia le formule e le clausole che si dovevano porre nel documento. In una condizione di forza un re dell'Islam poteva, secondo il segretario mamelucco, stipulare un armistizio per un periodo che andava dai quattro mesi all'anno; invece in una condizione di debolezza poteva giungere ad impegnarsi sino a un massimo di dieci anni solari, prendendo in questo a modello l'armistizio stipulato dal Profeta con la gente della Mecca. Tale periodo era comunque rinnovabile all'infinito. Secondo la scuola giuridica di al-Šāfi'ī, seguita da al-Qalqašandī, un documento d'armistizio che non avesse contenuto l'indicazione della sua durata sarebbe stato nullo, mentre uno che avesse indicato

⁴⁹ Vedi appendice 1: indice dei capitoli quarto, quinto e sesto del discorso nono.

un tempo superiore ai dieci anni avrebbe avuto comunque validità solo per questo limitato periodo e non oltre. Per completezza l'autore cita anche la scuola dei mālikiti, che non stabilivano per gli armistizi una durata limitata ma lasciavano in questo campo ampia libertà a chi li stipulava.

Al-Qalqašandī continua enumerando le clausole normalmente accolte in un armistizio. Innanzi tutto le due parti si dovevano impegnare a essere «amico all'amico e nemico al nemico», e quindi a non concludere accordi o accettare denaro dagli oppositori della loro controparte; il patto poi non doveva essere violato e anche il singolo suddito che avesse commesso un tale abominio andava punito; le terre di colui con cui si stringeva l'accordo divenivano intoccabili, né ci si doveva preparare nascostamente alla guerra, oppure lasciare campo libero ai propri subordinati di agire come loro meglio pareva. L'accordo poteva riguardare lo scambio bilaterale dei prigionieri, tributi da pagarsi in denaro, cessioni di terre, città o fortezze, libertà e facilitazioni per mercanti e viaggiatori. Ci si poteva anche impegnare a non rescindere il contratto per un determinato periodo. I due sovrani potevano poi convenire di doversi informare l'un l'altro, poco prima dello scadere dei termini stabiliti, sulle intenzioni di pace o guerra. Comunque occorreva permettere ai sudditi del nemico di far ritorno alle loro case in tutta sicurezza.

L'autore continua parlando «Di quanto il segretario è tenuto ad osservare nella stesura dell'armistizio, la redazione delle sue norme, l'ordinamento dei suoi canoni e la fissazione delle sue articolazioni». Si parla cioè, in generale, della redazione del documento, delle parti di cui era composto e delle norme che il segretario doveva seguire per comporre il testo, rimandando alla sezione seguente un trattamento più sistematico delle varie parti che formavano il documento, che si dovevano succedere in un determinato ordine e modo cosicché l'atto avesse validità, similmente a quanto accadeva nella contemporanea diplomatica latina.

Dopo aver affermato di non essere a conoscenza che alcuno avesse mai invalidato un armistizio perché scritto usando un particolare formato di carta, al-Qalqašandī raccomanda comunque di utilizzare quella abituale, eventualmente ridotta di un terzo o della metà. Questa attenzione alle dimensioni del supporto scrittorio trova giustificazione nell'importanza sempre attribuita ai caratteri estrinseci del documento. Ad esempio se le bolle e i brevi pontifici furono sempre scritti su fogli o velli più larghi che alti e i notai veneziani usarono sempre pergamene e carte verticali, in Egitto un tipo di ordini emessi dai sultani prendeva il nome proprio dal formato quadrato (*murabba'*) della carta utilizzata⁵⁰.

Tra le varie parti che formavano il documento chiamato armistizio vi era l'*expositio* (*iblag*) con cui si faceva presente in modo generico l'importanza della pace, ed eventualmente le cause che avevano portato alla redazione del documento, citando il Corano e i *hadīṭ*, soprattutto se l'armistizio si contraeva con gli infedeli.

Per quanto riguardava l'*inscriptio* (*laqab*) e l'*intitulatio* (*'unwān*), il perfetto segretario doveva tenere presente i rapporti di forza esistenti tra i due contraenti e sottolinearli con l'accompagnare i nomi con appositi appellativi, soprattutto se il più debole fosse risultato essere l'infedele, in quanto occorreva evidenziare il sostegno che giungeva al

⁵⁰ E. Quatremère, *Historie de sultans mamlouks*, vol. I, Paris 1837, p. 219.

credente da Dio. Se invece vi fosse stata una condizione di parità bisognava considerare l'età dei due sovrani e attribuire la posizione di maggior riguardo al più anziano. Se il più forte risultava invece essere l'infedele, allora il segretario doveva sottolineare l'importanza della pace e passare sotto silenzio la debolezza del musulmano che era costretto a piegarsi, e magari a pagare un vergognoso tributo⁵¹. Tale tripartizione nel modo di confezionare un armistizio faceva evidente riferimento alle già citate tregue stipulate dal Profeta stesso.

Grande attenzione doveva poi essere posta alle parole usate e alle condizioni su cui ci si accordava. Significati oscuri che potevano dar adito ad equivoci dovevano essere evitati, in modo che la controparte non potesse, in un secondo tempo, appellarsi a essi per evitare di dare attuazione a quanto stabilito. Nello stesso tempo però il segretario doveva porre nel testo «un'inezia che introduca un difetto», nel caso in cui l'armistizio fosse stipulato con gli infedeli, oppure una piccola formula «che traini verso il suo sovrano un minuscolo pezzettino di terra», nel caso che questo avvenisse con un musulmano.

Così com'è il testo di al-Qalqašandī non permette di comprendere con precisione cosa egli intendesse con una simile affermazione. Lo chiarisce forse meglio, a mio avviso, un episodio accaduto poco meno di un secolo dopo la sua morte tra Veneziani e Ottomani. Nel 1499, temendo lo scoppio di una nuova devastante guerra, la Serenissima Repubblica inviò a Costantinopoli Andrea Zancani per ottenere un nuovo accordo di pace. L'ambasciatore riuscì, dopo una lunga trattativa e un ingente esborso di denaro, a ottenere delle nuove capitolazioni; il testo che gli venne consegnato era però scritto in italiano anziché in ottomano, lingua che, dopo la riorganizzazione della cancelleria promossa da Bayezid II⁵², era considerata indispensabile affinché il documento avesse valore. Edotto di ciò da Andrea Gritti, il futuro doge, allora a Costantinopoli come privato mercante e ben più informato di lui sugli usi del paese, Zancani preferì comunque tacere, una volta tornato a Venezia, su quanto capitatogli. Dopo pochi mesi schiere di *akıncı* guadagnarono il Tagliamento dilagando in Friuli, mentre la flotta ottomana si concentrava nelle acque della Morea⁵³. A simili possibilità doveva dunque riferirsi l'«inezia» indicata da al-Qalqašandī; si trattava dunque di un elemento in grado di inficiare la validità del documento quando qualcuno si fosse preso il compito di rilevarlo. Nel caso di un armistizio con stati musulmani, si doveva invece inserire nel testo una parola in più o in meno, che comunque tornasse a beneficio, anche minimo ma reale, del sovrano alle cui dipendenze operava il segretario.

Dopo la menzione di Dio come ispiratore dell'accordo, occorre parlare della durata dell'armistizio. In questo campo vi fu una grande discordanza tra le diverse scuole giuridiche. In particolare gli *šāfi'ī* affermavano che la durata doveva essere chiaramente espressa, pena l'invalidità dell'atto. *Šihāb al-Dīn Aḥmad ibn Faḍl Allāh al-'Umārī* (m.749/1349), prolifico autore appartenente a una famiglia di ufficiali del *dīwān* mamelucco, una delle fonti preferite del nostro segretario egiziano, che scrisse un'opera di compilazione relativa alle procedure amministrative intitolata *al-Ta'rīf bi l-muṣṭalaḥ al-*

51 «Combatteteli finché non paghino il tributo uno per uno, umiliati», Cor. IX, 29.

52 J. Raby, *Mehmed the Conqueror's Greek Scriptorium*, «Dumbarton Oaks Papers», 37 (1983), pp. 15-62.

53 M.P. Pedani Fabris, *I Turchi e il Friuli alla fine del Quattrocento*, «Memorie storiche forogiuliesi», 74 (1994), pp. 203-224.

šarīf (*Definizione del termine tecnico nobile*), affermava che era uso calcolare l'anno con gli infedeli in base al loro calendario, bizantino, siriano o altro, ma poi comunque fare riferimento alle lunazioni, menzionando anche con estrema chiarezza il termine di scadenza⁵⁴. Gli esempi di una simile pratica abbondano nei documenti medioevali, anche se, almeno in un paio di casi, venne invece precisato che gli anni dovevano essere intesi come «saracineschi», oppure che ciascuno di essi era calcolato come formato da dodici lune⁵⁵. Se invece l'armistizio era stipulato tra due sovrani musulmani, esso poteva avere valore per l'eternità, e divenire obbligatorio sino «al figlio, al figlio, al figlio», un concetto che stranamente ritorna nell'accordo stipulato tra il principe ottomano Süleyman *çelebi* e vari stati cristiani, tra cui Bisanzio, Venezia e Genova nel 1403, poco prima che al-Qalqašandī terminasse il suo trattato: «Havemo fatto la paxe finaché saremo vivi, e li fiuoli de nostri fiuoli e che li nostri fiuoli sia cun lor in bona paxe»⁵⁶. L'uso di calcolare, nei rapporti con gli infedeli, l'anno in base al sole anziché alla luna rimase in vigore anche nel mondo ottomano. Per esempio i tributi per il possesso veneziano delle isole di Cipro e di Zante, che i Turchi consideravano come poste sotto l'alta sovranità del sultano, erano pagati in base all'anno solare e le ricevute rilasciate dal *defterdar* (tesoriere) contenevano la doppia datazione, anno Domini/anno Egira, così come raccomandato da al-Qalqašandī. Tale uso era sicuramente dettato dalla necessità. Infatti non solo vi era differenza tra il computo lunare e quello solare, ma nello stesso mondo cristiano coesistevano com'è noto calendari diversi. Di fronte a una simile complessità si può ben comprendere come al-Qalqašandī, al pari di al-'Umarī, raccomandasse chiarezza al segretario che trattava di affari così importanti come la pace e la guerra.

Il discorso del segretario egiziano sugli armistizi continua con l'indicazione della necessità di menzionare nel testo che si andava scrivendo se l'accordo era stipulato tra i due sovrani in persona, o mediante i loro rappresentanti, o tra un sovrano e il delegato dell'altro. Nel primo caso occorreva anche far presente quanto era stato convenuto in fatto di patto (*'ahd*), accordo (*mawṭiq*) e giuramento (*yamīn*), e le relative testimonianze. Se invece vi era un rappresentante legale della controparte, questo doveva produrre la credenziale (*mustanad*) che certificasse il suo incarico, oppure una procura del sovrano che lo incaricava della trattativa. Occorreva inoltre accertare che il delegato avesse accettato l'incarico volontariamente e non avesse subito alcuna costrizione in proposito. Adempiuto a tutte queste formalità si poteva infine leggere il documento alla presenza dell'inviato, chiarirlo paragrafo per paragrafo e tradurlo, nel caso egli non conoscesse l'arabo, assieme a una persona degna di fiducia. Anche a tali formalità occorreva comunque accennare nel testo scritto.

⁵⁴ C. Brockelmann, *Geschichte der Arabischen Litteratur* (in seguito *GAL*), II, Leiden 1938, pp. 175-176; C. Brockelmann, *GAL*, II/2, Leiden 1949, pp. 177-178.

⁵⁵ Cfr. Mas Latrie, *Documents*, cit., pp. 203-206 (Tunisi-Venezia, 1271), 255-256 (Tunisi-Venezia, 1456).

⁵⁶ Così la traduzione in *Diplomatarium*, cit., vol. II, pp. 290-293, n. 159. Gli accordi di pace veneto-ottomani del 1430 e del 1446 furono stipulati senza un limite preciso, ma fintantoché la controparte li avesse osservati, comunque essi vennero rinnovati, come i precedenti, ogni qual volta saliva al trono un nuovo sovrano; cfr. le traduzioni in *Diplomatarium*, cit. vol. II, pp. 343-345, n. 182; pp. 366-368, n. 198.

Un'ultima nota riguarda il giuramento del sovrano che andava indicato nel documento. Si trattava del momento più importante in quanto necessario al perfezionamento dell'armistizio. Infine, così come il Profeta aveva chiamato a testimoni della sua pace con i Qurayš sia musulmani che politeisti, così era uso che della volontà espressa da ciascun re fossero testimoni delle persone del suo regno, qualsiasi fosse la loro religione⁵⁷.

Dopo aver parlato più approfonditamente delle caratteristiche diplomatiche dei diversi tipi di armistizio, in base anche ai rapporti di forza di cui essi erano espressione presentando esempi e testi di accordi stipulati in passato, al-Qalqašandī passa, nel capitolo sesto, a trattare della rescissione di simili contratti. Essa poteva essere unilaterale (*faṣḥ*), e in tal caso il segretario doveva indicare le cause che avevano portato a una simile decisione ed eventualmente la colpa commessa dagli avversari che aveva dato origine a un simile provvedimento da parte del suo sovrano. Tra le cause che imponevano la rescissione del patto al-Qalqašandī enumera il rifiuto a portare soccorso, il venire meno alla parola data, l'abbandono delle regole generali in fatto di armistizi e il non porre freno alla violenza. Anche nel caso della rescissione occorreva dunque apprestare un documento scritto che aveva immediatamente valore e che quindi doveva subito essere comunicato a tutti ed essere letto alla presenza di testimoni affinché non si potesse accusare di tradimento il sovrano che lo aveva voluto.

Nel caso infine della rescissione bilaterale (*mufaṣṣaḥa*) il documento era concordato dalle due parti in causa e doveva contenere sia la data in cui l'armistizio sarebbe dovuto scadere, sia il nuovo e ravvicinato termine che gli si attribuiva, chiamando Dio, le sue creature e i presenti a testimoni della volontà di riaccendere il fuoco della guerra che era stato sopito. In tal modo termina il capitolo sugli armistizi nel *Ṣubḥ al-a'šā fī šinā'at al-inšā'*⁵⁸, che si pone come la *summa* di quanto si poteva pensare all'inizio del Quattrocento in ambiente musulmano su tale argomento. Le prescrizioni fornite da al-Qalqašandī ebbero una valenza generale anche in periodi successivi, come testimoniano per esempio molti episodi di guerra e di pace che videro coinvolto l'Impero Ottomano, conquistatore ed erede di tanti regni musulmani del Medioevo, tra cui quello mamelucco.

2. Gli ahdname dell'Impero Ottomano tra il Quattro e il Seicento.

In età moderna il più potente stato islamico ad avere contatti continui, sia di pace che di guerra, con l'Europa cristiana fu quello ottomano. L'Ungheria, la Polonia, la Francia, l'Impero, Ragusa, l'Inghilterra, la Spagna, l'Olanda e la Repubblica di Venezia, strinsero rapporti di amicizia con il sultano, ratificati con la presentazione di *ahdname*, nome che la diplomazia ottomana attribuiva a quello strumento pattizio che in Occidente prendeva il nome di capitolazioni. Proprio in questi rapporti tra la Porta e le potenze occidentali è

⁵⁷ Vedi appendice 2.

⁵⁸ Vedi appendice 3.

possibile seguire in senso diacronico lo sviluppo diplomatico che tale tipo di documento venne a subire e comprendere come si effettuò il passaggio dalle capitolazioni di epoca medioevale all'accezione che tale termine assunse in età moderna e contemporanea.

La parola *ahdname* (o *ahitname*) deriva da *ahd*, cioè 'obbligazione', 'accordo' o anche 'trattato'⁵⁹, con l'aggiunta di *name*, 'scritto', termine usato nella diplomazia ottomana nella denominazione di vari tipi di documenti, dai *fethname* (o *fetihname*), lettere di vittoria, ai *sefaretname*, cioè le relazioni degli ambasciatori. Nonostante il termine *ahdname* sia stato usato dal Trecento all'Ottocento, il tipo di documento cui si fece riferimento subì, attraverso il tempo, profonde modificazioni sia nella struttura che nel tipo di volontà negoziale in esso espressa; così, per esempio, gli *ahdname* indirizzati alla Repubblica di Venezia alla metà del Quattrocento presentano caratteristiche diplomatiche che sottintendono rapporti di forza completamente diversi dai documenti definiti nello stesso modo e concessi a Olandesi o Inglesi tra Cinque e Seicento.

Nel campo della diplomazia un primo scoglio da affrontare è rappresentato dalla natura stessa del documento indicato con tale nome. Il problema che si pone è dunque quello se esso rientri nella categoria molto generale dei *name*, come sostenne Lajos Fekete⁶⁰, oppure sia un tipo di documento a sé stante che presenta caratteristiche peculiari sia rispetto ai *name*, cioè ai *mektub*, *name-i hümayun*, *hatt-i hümayun* e *hatt-i şerif*, sia rispetto ai decreti, cioè ai *ferman*, *hükm-i şerif*, *emr-i şerif* o *irade*, sia rispetto ai *berat*, detti anche *nişan*⁶¹, come sostengono alcuni⁶². Altri studiosi ancora, come Joseph Matuz⁶³, ritengono che tale documento appartenga alla categoria dei *name* pur avendo molte caratteristiche dei *nişan*. Infine Susan Skilliter, focalizzando la sua attenzione sulle capitolazioni francesi del 1569, considera tutti gli *ahdname* dei *berat*⁶⁴, mentre il recente volume di Mübahat S. Kütükoğlu sottolinea come negli *ahdname* venisse usato il formulario dei *nişan*⁶⁵. A questo punto, a mio parere, non si può fare a meno di concordare con Schaendlinger che sottolinea l'inconsistenza e le contraddizioni insite nella

⁵⁹ C. Cheata, *Études de droit musulman*, Paris 1971, pp. 158-159.

⁶⁰ L. Fekete, *Einführung in die osmanisch-türkische Diplomatie der türkischen Botmäßigkeit in Ungarn*, Budapest 1926, pp. XXIX-XLVI. Sulla stessa linea è Inalcik, *İmtiyāzāt*, cit., p. 1179, il quale ritiene che l'*ahdname* rispecchi la forma del *berat* (o *nişan*).

⁶¹ La parola *berat* era usata per indicare gli ordini emessi dal sultano; il *nişan* invece indicava innanzi tutto i documenti provvisti del monogramma sultaniale, il *tuğra*, da cui il nome di *nişancı* per il capo della cancelleria incaricato, innanzi tutto, di tracciarlo e rendere quindi valido il documento emesso in nome del sovrano. Tutti gli ordini, senza distinzione di argomento erano dunque dei *nişan*; in un secondo tempo il termine venne usato come sinonimo di *berat*.

⁶² V. Stojanow, *Die Entstehung und Entwicklung der osmanisch-türkischen Paläographie und Diplomatie*, Berlin 1983, pp. 104-105.

⁶³ J. Matuz, *Das Kanzleiwesen Sultan Süleymans des Prächtigen*, Wiesbaden 1974, pp. 93-101.

⁶⁴ S.A. Skilliter, *William Harborne and the Trade with Turkey. 1578-1582. A Documentary Study of the First Anglo-Ottoman relations*, Oxford 1977, pp. 2-3, 92; sulle stesse posizioni Inalcik, *İmtiyāzāt*, cit., p. 1179.

⁶⁵ M.S. Kütükoğlu, *Osmanlı belgelerinin dili (diplomatie)*, İstanbul 1994, pp. 163-167.

terminologia diplomatica ottomana, come testimoniano gli stessi documenti dove spesso si usano parole diverse per definire il medesimo testo⁶⁶.

Partendo da queste considerazioni si può capire come i documenti ottomani più antichi, testimoniando accordi di pace con stati cristiani, di cui si conservano solo traduzioni oppure originali in greco o italiano pongano molti problemi⁶⁷. Per questo è forse meglio prendere in esame in primo luogo quelli di cui si conserva il testo ottomano. Per esempio tutte le capitolazioni veneto-ottomane dal 1482 al 1641 contengono la tipica formula *nişan-i... hükmi oldur ki*, che li classifica come *nişan*. Nelle traduzioni dei precedenti si passa invece direttamente dall'invocazione a Dio al nome del sultano che emise il documento, senza alcun riferimento al «segno» parola con cui all'epoca si traduceva di solito il termine turco *nişan*. Basandosi su tale constatazione Theunissen esclude che gli *ahdname* veneto ottomani sino al 1479 siano stati dei *nişan*; in essi si può dunque vedere una certa somiglianza con le capitolazioni per l'Impero del 1559 (poi non ratificate), 1562 e 1565 e per la Polonia del 1553 che contengono il giuramento e che passano direttamente dall'invocazione all'*intitulatio* (*unvan*): *ben ki sultan...*⁶⁸.

In un *ahdname* emesso per l'Ungheria nel 1488, invece, si parla nella *narratio* sia di '*ahd-name* sia di *berat-i hümayun*; poco dopo, nel 1503, un successivo accordo con il medesimo stato è invece un *nişan*. La parola *ahdname* venne anche usata nei *berat* emessi per riconoscere il regno dei principi di Transilvania, vassalli dell'Impero Ottomano: *bu*

⁶⁶ A. Schaendlinger, *Die Schreiben Süleymans des Prächtigen an Karl V., Ferdinand I. und Maximilian II. aus dem Haus- Hof- und Staatsarchiv zu Wien*, 2 voll. Wien 1983, pp. XI-XIII; M.P. Pedani, *Cenni di diplomazia ottomana. I documenti pubblici dell'Impero dalle origini al XVIII secolo*, «Archivi per la storia», a. III, 2 (1990), pp. 157-173.

⁶⁷ *Diplomatarium*, cit., vol. II, pp. 222-223, n. 134 (1390, Murad I conferma l'*instrumentum reciprocum* giurato dal signore di Palatia e Teologo nel 1348, cfr. vol. I, pp. 313-319, nn. 168-169); pp. 290-293, n. 159 (1403, Süleyman *çelebi*); pp. 302-304, n. 164 (1411, Musa); pp. 318-319, n. 172 (1419, Mehmed I); pp. 343-345, n. 182 (1430, Murad II); pp. 366-368, n. 198 (1446, Mehmed II); p. 370, n. 201 (1446, Murad II); pp. 382-384, n. 209 (1451, Mehmed II); Babinger-Dölger, *Mehmed's II. frühester Staatsvertrag (1446)*, cit., pp. 225-258; A. Bombaci, *Due clausole del trattato in greco fra Maometto II e Venezia del 1446*, «Byzantinische Zeitschrift», 42 (1943-1949), pp. 267-271; E. Dalleggio d'Alessio, *Le texte grec du traité conclu par les génois de Galata avec Mehmet II, le 1er juin, 1453*, «Ellenika», 11 (1939), pp. 115-124; E. Dalleggio d'Alessio, *Traité entre les génois de Galata et Mehmet II (1er Juin 1453). Versions et commentaires*, «Échos d'Orient», 39/197-198 (1940), pp. 161-175; E. Dalleggio d'Alessio, *Trattato tra i genovesi di Galata e Maometto II*, «Il Veltro», 23/2-4 (1979), pp. 103-118; G. Dennis, *The Byzantine-Turkish Treaty of 1403*, «Orientalia Christiana Periodica», 33 (1967), pp. 72-88; *I "documenti turchi"*, cit., n. 2 (1479, Mehmed II). L'elenco delle capitolazioni ottomane prima della presa di Costantinopoli trovasi in fi. Turan, *Türkiye-İtalya ilişkileri. I Selçuklular'dan Bizans'sona erişine*, İstanbul 1990, pp. 395-397.

⁶⁸ M.T. Gökbilgin, *Venedik Devlet Arşivindeki vesikalar kulliyatında kanunî sultan Süleyman devri belgeleri*, «Belgeler», 1 (1964), pp. 128-130, doc. n. 2; Schaendlinger, *Schreiben*, cit., vol. I, pp. 59-65 n. 23, pp. 67-74 n. 25, pp. 87-94 n. 32; H. Theunissen, *Ottoman-Venetian diplomatics: the 'Ahd-names*, 2 voll., University of Utrecht, proefschrift (dattiloscritto non pubblicato), vol. I, p. 219; Y. Horii, *The Relation between the Ottoman Empire and Venice in the First Half of the Sixteenth Century*, «Shigaku-Zasshi», University of Tokio, 103/1 (gen. 1994), pp. 33-62 (in giapponese, con riassunto in inglese). Un elenco delle capitolazioni polacche con bibliografia trovasi in J. Reychman-A. Zajaczkowski, *Handbook of Ottoman-Turkish Diplomatics*, The Hague-Paris 1968, pp. 183-185.

*berat-i hümayunu ve 'ahdname-i sadık-meşhunu verdim*⁶⁹. Come vedremo più avanti le definizioni muteranno ancora dalla fine del Cinquecento in poi, soprattutto per quanto riguarda i rapporti instauratisi tra l'Impero Ottomano, la Francia, l'Olanda, la Spagna e l'Inghilterra.

Di fronte a una simile incertezza terminologica ritengo ci si debba limitare ad affermare che l'*ahdname* era un documento certificante la pace e le buone relazioni, politiche e anche commerciali, tra l'Impero Ottomano e un altro stato o a una minoranza religiosa, dal momento che tale termine identificò anche concessioni a gruppi di sudditi non musulmani dell'Impero⁷⁰. Questo documento poteva assumere di volta in volta caratteri diplomatici propri di documenti diversi, essere cioè chiamato al suo stesso interno *nişan*, oppure *berat*, o altro ancora. Dal punto di vista della volontà negoziale e dei rapporti di forza posti in essere con tale documento, con la parola *ahdname*, o capitolazioni, si possono quindi trovare indicati sia gli *instrumenta reciproca*, derivanti dalle antiche tregue, in cui la volontà espressa con giuramento dal sultano presupponeva una simile volontà espressa col medesimo rituale dal sovrano estero, sia le concessioni unilaterali ottomane, legate al concetto di *aman*, contenessero esse il giuramento o fossero solo dei semplici privilegi.

La forma più antica era quella dell'*instrumentum reciprocum*, che entrava in vigore solo nel momento in cui anche la controparte giurava alla presenza dell'ambasciatore del sovrano con cui si concludeva l'accordo. Di solito era il sultano a compiere per primo tale cerimonia eseguita su una copia del Corano, forse per renderla simile a quella del sovrano cristiano che, come d'uso, giurava sui Vangeli. Dopo il primo giuramento cessavano le ostilità, anche se l'accordo non era ancora formalizzato: in tal modo il sultano si presentava come signore della pace e della guerra.

A questo punto occorre almeno accennare alle capitolazioni con la Francia del 1536, secondo molti rimaste solo al livello di abbozzo e mai sottoscritte dal sultano, anche se il problema che esse rappresentano meriterebbe una ben più ampia trattazione. La minuta che ancora esiste si presenta come un accordo stipulato tra due autorità poste sullo stesso livello e sarebbe quindi il primo esempio in ambito ottomano di un vero e proprio trattato in senso moderno. Tale caratteristica diplomatica fa in effetti propendere per una mancata formalizzazione, anche se nello stesso febbraio 1536 i Veneziani ricevettero segrete informazioni, attraverso Ragusa, che l'ambasciatore francese de la Forest era riuscito a ottenere la ratifica di una pace. In effetti già nel 1569 negli archivi dello stato ottomano non vi era traccia dell'*ahdname*. In tale anno la cancelleria del sultano, non trovando alcun

⁶⁹ I "documenti turchi", cit., nn. 26, 73, 77, 161, 167, 169, 188, 425, 426, 793, 818, 827, 861, 1086, 1145, 1236, 1318, 1470, 1590, 1610, 1628, 1876, 1879, e bibliografia ivi citata.; i nn. 73 e 77 sono dei preliminari cui fu poi attribuita valenza di capitolazione definitiva con la sola apposizione del *tuğra*, quando si raggiunse l'accordo nel luglio 1503; G. Hazai, *Urkunde des Friedensvertrages zwischen König Matthias Corvinus und dem türkischen Sultan 1488*, in *Beiträge zur Sprachwissenschaft, Volksunde und Literaturforschung. Wolfgang Steinitz zum 60. Geburtsag am 28. Februar 1965 dargebracht*, Berlin 1965, pp. 141-145; M.T. Gökbilgin, *Korvin Mathias (Matyas)ın Bayezid II.e mektupları tercümelere ve 1503 (909) Osmanlı-Macar muahedsinin Türkçe metni*, «Belleten», 22/87 (1958), pp. 369-390; L. Fekete, *Berät*, in *EI*, vol. I, cit., pp. 1170-1171.

⁷⁰ Biegan, *The Turco-Ragusan Relationship*, cit., p. 46.

antecedente cui far riferimento, produsse un nuovo documento per l'ambasciatore di Francia sotto forma di *berat*, basato sulle capitolazioni veneziane, per attribuire ai mercanti di quella nazione la possibilità di commerciare nell'Impero Ottomano con determinate facilitazioni. Questo secondo accordo venne in seguito definito, dagli stessi Francesi, «un salvacondotto in forma di capitolazioni»⁷¹.

Nel secondo Cinquecento l'Impero Ottomano raggiunse l'apice del proprio potere. L'ideologia sottesa alla figura del sovrano aveva ormai trasformato il massimo rappresentante dell'Impero in una figura ieratica, vivente in una specie di Paradiso terrestre ove regnava il silenzio assoluto e dalle cui labbra potevano uscire solo pochissime parole⁷². Proprio in tale periodo comparvero le prime concessioni unilaterali che assicuravano determinati privilegi ai sudditi di uno stato europeo, come appunto le capitolazioni francesi del 1569, quelle del 1580 per la nazione inglese o ancora quelle con l'Olanda del 1612, tutte chiaramente derivate dal concetto di *aman*⁷³. Nello stesso tempo anche gli *instrumenta reciproca* subirono delle progressive mutazioni, venendosi ad adattare alla nuova aurea di sacralità che circondava la figura del sultano. Come si è detto, già dalla seconda metà del Quattrocento gli *ahdname* potevano contenere formule del tipo *nişan-i hümayun...* che li facevano classificare da un punto di vista diplomatico tra i *nişan*, cioè le patenti imperiali, e che sottolineavano, almeno nel formulario, un rapporto diseguale tra chi concedeva e chi riceveva, fosse pure quest'ultimo un sovrano straniero tenuto a giurare un documento simile a quello emesso a nome del sultano. Può essere qui interessante seguire il caso della Repubblica di Venezia in quanto si conservano gli originali degli *ahdname* indirizzati al doge dal 1482 al 1733. Il cambiamento avvenuto nella seconda metà del Cinquecento è

⁷¹ I. de Testa, *Recueil des Traités de la Porte Ottomane avec les Puissances étrangères*, 11 voll. Paris 1869-1911, vol. I, pp. 91-96; Inalcik, *Imtiyāzāt*, cit., p. 1183; Skilliter, *William Harborne*, cit., pp. 2-4, 273-274; J. Matuz, *A propos de la validité des capitulations de 1536 entre l'Empire Ottoman e la France*, «Turcica», 24 (1992), pp. 183-192 (non concordo con questo autore in quanto il primo documento citato fa riferimento, non alle capitolazioni francesi del 1536, bensì a quelle veneto-ottomane del 1521); A. Gallotta, *Il «Gazavat-i Hayreddin paşa» pars secunda e la spedizione in Francia di Hayreddin Barbarossa (1543-1544)*, in *Studies in Ottoman History in Honour of Professor V.L. Ménage*, İstanbul 1993, pp. 77-89; Pedani, *In nome del Gran Signore*, cit., pp. 132-133. Alla luce delle notizie giunte a Venezia da Ragusa può acquistare forza la tesi che Jean de la Forest si sia accordato, non con il sovrano, ma solo con il gran visir Ibrahim pascià, per altro ucciso circa un mese dopo. G. Iannettone, *Politica e diritto nelle interrelazioni di Solimano il Magnifico*, Salerno 1991, p. 65. Anche il "trattato" con la Francia, per il modo in cui fu redatto, potrebbe quindi essere stata una delle colpe di lesa maestà ascritte al gran visir.

⁷² G. Necipoğlu, *Architecture, Cerimonial and Power. The Topkapı Palace in the Fifteenth and Sixteenth Centuries*, Cambridge, Mass.-London 1991, pp. 15-30.

⁷³ J. Du Mont, *Corps universel diplomatique du droit des gens contenant un recueil de traités d'alliance, de paix, de trêve et autres contrats qui ont été faits en Europe depuis le règne de l'empereur Charlemagne jusqu'à présent. 800-1730*, 8 voll., Amsterdam-La Haye, 1726-1731, vol. V/2, pp. 205-210; E. Charrière, *Négociations de la France dans le Levant ou correspondances, mémoires et actes diplomatiques des ambassadeurs de France à Constantinople*, vol. I, Paris 1848, pp. 285-294; Skilliter, *William Harborne*, cit., pp. 89-90; A.H. De Groot, *The Ottoman Empire and the Dutch Republic: A History of the Earliest Diplomatic Relations 1610-1670*, Leiden-Istanbul 1978, pp. 231-260; Ménage, *The English Capitulation of 1580*, cit., pp. 373-383; *Topkapı & Turkomanie. Turks-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600*, Amsterdam 1989, p. 10.

sottolineato da parole come *ahd ve aman* inserite dal 1595 in poi assieme alle classiche *sulh ve salah* (in turco “pace e amicizia”); si parla quindi non solo di pace e amicizia ma il documento stesso è definito accordo e salvacondotto. Esemplicativo a questo proposito può essere l’*ahdname* del 1625⁷⁴, concluso dopo un periodo particolarmente turbolento, funestato anche dall’omicidio del sultano Osman II, quando lo stato ottomano riconquistò una certa tranquillità, o quanto meno una continuità dinastica. In questo documento si ripresero le caratteristiche formali introdotte con il 1595 e in un certo qual modo si potenziarono; la pace con Venezia non era più solo *sulh ve salah*, ma essa si trasformava nascostamente, in uno dei tanti capitoli che formavano il testo, in *vere*, cioè nella resa della piccola Repubblica al potente Impero Ottomano, mentre negli articoli di cui si componeva il documento veniva abbandonata la reciprocità⁷⁵.

In questo stesso periodo venne meno parte del significato di cui era investita la cerimonia del giuramento. In antico questa era più importante del testo stesso della pace. Nel diritto musulmano d’altra parte il documento scritto non veniva considerato come un mezzo di prova prescritto dal Corano; ben più importanti erano i testimoni della volontà posta in essere, spesso ricordati in calce alle capitolazioni medioevali. Dalla fine del Cinquecento gli Ottomani non inviarono più ambasciatori ad assistere e certificare il giuramento del sovrano occidentale, anche se si mantenne il richiamo ad esso nei documenti. Da tale periodo dunque furono sufficienti, per concludere un accordo di pace, la volontà espressa dall’ambasciatore europeo e l’eventuale accettazione del suo sovrano (*tekidname*), cui faceva seguito l’invio da Costantinopoli del documento definitivo in ottomano conforme al testo accettato⁷⁶. Si assistette cioè a un’ulteriore ‘nişanizzazione’ dell’*ahdname*.

Nonostante la pluralità degli atti, delle formule e delle situazioni, è possibile provare a trarre alcune osservazioni di carattere generale. Gli strumenti più antichi, stipulati dai sultani con stati confinanti per lo più alla fine di una guerra che aveva visto lo stato ottomano uscire vincitore, erano degli *instrumenta reciproca* e contenevano il giuramento. In generale la Porta continuò a riproporre nei confronti di un medesimo stato occidentale lo stesso tipo di documento, cui si potevano apporre piccoli cambiamenti dettati dalla mutata situazione politica, come se i funzionari ottomani avessero sempre tenuto d’occhio il precedente nella redazione di un *ahdname*. Tale prassi è ampiamente dimostrata non solo dagli accordi franco-ottomani della seconda metà del Cinquecento, ma anche, per esempio, dai rapporti intercorsi nel secondo decennio del Quattrocento con Venezia: sia nel 1411 che nel 1416 il Senato veneziano si premurò di consegnare ai propri ambasciatori che dovevano recarsi a discutere un accordo di pace una copia di quanto era stato concordato con il

⁷⁴ ASVe, *Documenti turchi*, n. 1318. Del documento viene data in appendice 4 la traslitterazione in base alla cosiddetta ‘trascrizione scientifica’ e la traduzione in italiano; cfr. anche Hans Theunissen (*Ottoman-Venetian diplomatics*, cit., vol. II, pp. 592-600) che propone un testo in turco moderno.

⁷⁵ Victor Ménage afferma che *vere* venne usato come sinonimo di *aman*, senza però approfondire l’argomento da un punto di vista giuridico. Ménage, *Seven Ottoman Documents*, cit., p. 98; I. Melikoff, *Bayezid II et Venise. Cinq Lettres Impériales (Nâme-i hümayun) provenant de l’Archivio di Stato di Venezia*, «Turcica», 1 (1969), pp. 123-149.

⁷⁶ Cfr. I “*documenti turchi*”, cit., nn. 1590-1595, 1875-1880.

sovrano ottomano precedente, affinché potesse servire come modello⁷⁷. Al contrario per i rapporti di pace e commercio posti in essere dopo la morte, avvenuta nel 1566, di Kanunî Süleyman con stati lontani, con cui mancava un confine terrestre comune, le capitolazioni si presentavano come concessioni unilaterali, simili a quelle emesse dai sultani d'Egitto. Non a caso le uniche capitolazioni veneto-ottomane che non contengano il giuramento furono quelle concesse da Selim I nel 1517 subito dopo la conquista dell'Egitto, di cui tale sovrano si poneva non solo come vincitore ma anche come erede, assumendo l'alta sovranità su Cipro, isola che era stata lasciata in cambio di una tassa annuale dai Mamelucchi ai Lusignano e quindi ai Veneziani che erano a questi subentrati dopo la rinuncia della regina Caterina Cornaro. Mancano però elementi probanti per comprendere se la nuova forma di volontà negoziale legata chiaramente al concetto di *aman*, derivi dalla mancanza di confini terrestri comuni (non si dimentichi che gli Ottomani mantennero per secoli una mentalità che risentiva della loro origine di cavalieri delle steppe, disinteressandosi per lo più degli affari marittimi) e dalla mancanza di un conflitto vinto, oppure da un'evoluzione della prassi diplomatica.

Un'ultima nota riguarda la validità degli *ahdname*. In generale essi erano validi fintantoché regnava il sultano nel cui nome erano stati emessi, ragion per cui a ogni successione bisognava rinnovare ogni tipo di accordo⁷⁸. Comunque sia gli *instrumenta reciproca* sia i privilegi potevano perdere valore anche se uno dei due contraenti avesse riscontrato la mancanza di buona fede dell'avversario oppure fossero state da questo promosse azioni contrarie all'amicizia. In effetti la pace non fu mai completa, nonostante gli accordi; lungo i confini, fossero questi terrestri, come per la Repubblica di Venezia o l'Impero, o marittimi, per tutte le potenze che avevano proprie navi nel Mediterraneo, la conflittualità fu endemica. Ciò nonostante queste continue scaramucce vennero raramente

⁷⁷ ASVe, *Senato Secreti*, reg. 6, cc. 92-93; *Senato, Misti*, reg. 49, cc. 27-28v; A. Fabris, *From Adrianople to Constantinople: Venetian-Ottoman Diplomatic Missions, 1360-1453*, «Mediterranean Historical Review», 7/2 (Dec. 1992), pp. 154-200. Per tale motivo è a mio parere sostenibile che, sin dall'origine, gli accordi veneto-ottomani si siano presentati come *instrumenta reciproca*. Infatti, in primo luogo, già l'*ahdname* del 1403 emesso dal principe Süleyman conteneva nel protocollo una formula che adombrava al giuramento della controparte («Mi che sum musulman Zalabi soldan... da puo che [= dopo che] lo gran imperator Caloiani... Venexia, Zenoa... havemo zurado et havemo fato verasia paxe... adesso... io zuro...») (*Diplomatarium*, cit., vol. II, pp. 290-293, n. 159.). In secondo luogo nessuno dei tre primi accordi, di cui si conserva solo la traduzione, è chiamato *comandamento*, *preceptum*, *fidantia*, o *securitas*, termini usati a Venezia nel Medioevo per i salvacondotti generali rilasciati dai sovrani d'Egitto. Inoltre, anche se i *capitula* si presentano come concessioni unilaterali, basta osservare le commissioni impartite agli ambasciatori veneziani inviati ai sovrani ottomani in questo periodo per capire che le concessioni non erano solo da una delle due parti. Infine ritengo probabile, anche se non è espresso chiaramente nei documenti, che gli inviati ottomani accreditati a Venetia «pro confirmatione pacis» abbiano avuto il compito non tanto di informare il doge che il suo ambasciatore aveva ottenuto ciò per cui era stato inviato, quanto di essere testimoni della volontà di pace del massimo rappresentante del *Comune Veneciarum* per poterne poi riferire in patria.

⁷⁸ Pedani, *In nome del Gran Signore*, cit., pp. 128-129, 210-212. Fino al Settecento si continuarono comunque a emettere anche *ahdname* validi per un periodo limitato, come quello con il Regno delle Due Sicilie del 7 aprile 1749; cfr. A. Gallotta, *Le relazioni tra l'Impero Ottomano e Napoli*, in *Presenza araba e islamica in Campania* (Atti del Convegno, Napoli-Caserta 22-25 novembre 1989), Napoli 1992, pp. 323-335.

ad intaccare i rapporti in essere, a meno che, ovviamente, non si verificasse un cambiamento di direzione nell'ambito della politica estera, nel qual caso qualunque incidente, grave o marginale, vero o appositamente costruito, poteva costituire il pretesto per dare avvio alle ostilità. A questo proposito si può qui ricordare un caso emblematico, come la rottura della pace esistente tra la Repubblica di Venezia e l'Impero Ottomano nel 1570, che diede pretesto alla guerra di Cipro. Selim II aveva deciso di conquistare l'isola sin da quando era solo un principe ma, appena salito al trono, aveva rinnovato come d'uso la pace con la Repubblica. Il sultano aspettava comunque il momento favorevole per dichiarare la guerra, che si presentò nel gennaio 1570. Il sovrano, non potendo palesemente venir meno alla parola data, sia pure a degli infedeli, in quanto questo, come si è visto, era contrario alle norme coraniche, chiese allora ai dottori della legge di trovare una giustificazione alle ostilità contro i Veneziani. Lo *şeyhülislâm* Ebussuud, la maggiore autorità dello stato in materia di religione, allora addossò le colpe del venir meno dello stato di pace alla stessa Venezia, che in pratica aveva già rotto la pace con i continui danni inferti dai suoi sudditi ai territori di confine, che saccheggiavano i villaggi ottomani, facendo prigionieri e uccidendo i musulmani; inoltre i Veneziani costruivano fortezze lungo i confini e offrivano ospitalità ai corsari. Lo *şeyhülislâm* trovò anche una inoppugnabile giustificazione nella storia; infatti secondo gli antichi libri Cipro era stata terra d'Islam per circa trent'anni (26-61/647-680) ma poi, ritornata in mano cristiana, le sue moschee erano state trasformate in chiese. Dunque per tutte queste ragioni il sultano non solo era libero dal suo giuramento, ma era anzi un dovere religioso improrogabile che egli combattesse contro la Serenissima per riconquistare pienamente alla *dār al-Islām* i luoghi di culto nei quali erano risonate le sure del Corano⁷⁹.

In questo caso, come molto spesso nella politica internazionale, si trattò di un mero pretesto, tanto che non si fece minimamente accenno né alle incursioni ottomane ai danni delle popolazioni dalmate e istriane, né ai danni inferti dai pirati barbareschi ai navigli veneti. D'altro canto un comportamento simile era già stato tenuto, per esempio, nel 1290 dal sultano mamelucco Qalāwūn quando, per combattere contro il regno latino, aveva gettato la colpa sui cristiani di aver rotto la tregua e si ripeté, secoli dopo, allo scoppio della guerra di Candia.

3. *Szitvatorok, Karlowitz, Passarowitz e la pace perpetua.*

Si è visto come nei tempi più antichi fosse uso che gli accordi tra un sovrano musulmano e un principe europeo venissero discussi in terra d'Islam tramite un ambasciatore occidentale, quindi giurati e portati in Europa affinché anche l'altro sovrano potesse a sua volta giurare un documento simile. Questa, per esempio, fu la prassi che si mantenne nei rapporti tra Venezia e l'Impero Ottomano sino alla prima metà del

⁷⁹ Il sunto del colloquio tra lo *şeyhülislâm* e il sultano in ASVe, *Collegio, Relazioni degli ambasciatori*, b. 4, Relazione del segretario Alvise Buonrizzo, cc. 4v-5v.

Cinquecento. In tale periodo il momento della cerimonia era quasi più importante dello stesso documento scritto e gli Ottomani non esitarono a inserirvi elementi propri della tradizione altaica, come per esempio la richiesta avanzata nel 1503 dal *kahya* Lütfi bey a Leonardo Loredan di cingere la cintura che il sultano aveva già indossato in simbolo di amicizia, senza naturalmente precisare che con tale atto il doge avrebbe implicitamente riconosciuto la superiorità di Bayezid II.

A' 16 è zonto un ambassador del Turco con 20 persone: ghe è sta mandà contra 40 zentilhomeni con i piati: e 'l Dose co 'l Colegio è sta su le finestre de la sala de Gran Consegio. È sta fatto un proclama, che alcun in la Terra no ardisa de chiamarlo Ambassador del Turco, ma Ambassador del Signor, sotto pena della vita. L'ha abudo audienza a' 18 e ha presentà al Dose un fazzuol sotil, digando che 'l si Signor s'ha cinto con esso, e che anca lui fazza 'l medemo in segno de stretta e ferma amicizia: dise, che l'è vegnudo per tuor el zuramento della pace, la qual a '25 del ditto mese, zorno solenne de San Marco, è sta zurada e pubblicada in so presenza; e do zorni avanti, è sta vestio de do veste d'oro e la famegia vestia d'altri vestimenti; et è sta menà in gran Consegio⁸⁰.

Per le popolazioni turco-mongole l'atto di indossare una cintura o un cappello rivestiva una forte valenza simbolica di inserimento subordinato in una comunità, fosse questa una confraternita o uno stato, come testimonia anche il fatto che all'inizio del Quattrocento i figli di Bayezid I erano stati costretti ad accettare cappello e cintura da Tamerlano come simbolo della loro posizione di sudditanza⁸¹. I Veneziani dunque accettarono, anche se nelle loro fila si trovavano personalità del calibro di Andrea Gritti, che aveva trascorso decenni a Costantinopoli e che era a conoscenza di usi e costumi di quel paese; inoltre bruciava ancora l'inganno già ricordato operato ai danni dell'ambasciatore Andrea Zancani. Per questo il doge giurò un atto che era l'esatta traduzione, anche nell'*intitulatio*, di quello emesso dal sultano e solo dopo qualche tempo Bayezid II, riconosciuto che l'atto non era valido, ne chiese un altro al doge, che si scusò attribuendo la colpa all'interprete⁸².

Il significato simbolico della cintura inviata da Bayezid II al doge può introdurre il problema di cosa pensassero in realtà gli Ottomani della Repubblica di Venezia, se cioè non l'abbiano considerata, almeno in qualche periodo della loro storia, territorio in certo qual modo soggetto o almeno rientrante nella loro sfera di influenza. Effettivamente i Veneziani, a parte i periodi di guerra aperta, erano protetti da accordi di pace sempre ottenuti

⁸⁰ D. Malipiero, *Annali veneti*, a cura di F. Longo, «Archivio storico italiano», 7/1 (1843), pp. 3-586; 7/2 (1844), pp. 589-720; in particolare 7/1, p. 122. Da notare che tra i doni inviati da Francesco I al sultano nel 1525 vi era anche una cintura ageminata; cfr. Iannettone, *Politica*, cit., p. 43.

⁸¹ J.P. Roux, *Quelques objet numineux des Turcs et des Mongols, I, Le bonnet et la ceinture*, «Turcica», 7 (1975), pp. 50-64.

⁸² Qualche cosa di simile dovette accadere anche dopo la guerra veneto-ottomana del 1537-1540, in quanto il dragomanno Yunus venne inviato nel 1542 a Venezia per assistere a un nuovo giuramento del doge della pace accordata dal sultano il 2 ottobre 1540 e già giurata a Venezia il 30 aprile 1541. Pedani, *In nome del Gran Signore*, cit., p. 152; *I "documenti turchi"*, cit., n. 482; M.T. Gökbilgin, *Venedik Devlet*, cit., pp. 119-220, doc. n. 3.

sborsando del denaro; pagavano annualmente un tributo per l'isola di Zante e anche per Cipro fintantoché si trovò sotto il vessillo di san Marco; l'arrivo di ogni nuovo bailo o ambasciatore veneziano era sottolineato da numerosi doni al sultano e ai grandi della Porta; in alcune occasioni, come per esempio poco prima dell'impresa di Otranto (1480), i sultani chiesero l'aiuto militare dei Veneziani, anche se poi non lo ottennero; infine Venezia tra il Quattro e il Seicento fu visitata da centinaia di rappresentanti diplomatici ottomani. Dal punto di vista del musulmano rigoroso ci si poteva recare nella *dār al ḥarb* solo per negoziare la libertà dei propri correligionari tenuti prigionieri, mentre nel caso di Venezia i motivi più vari spinsero il sultano a farsi rappresentare dai suoi inviati. Procedendo su questa strada, e portando il discorso alle sue estreme conseguenze, si potrebbe forse giungere ad affermare che poiché per la scuola ḥanafita, seguita a Costantinopoli, non esisteva una "dimora della tregua", ma il mondo si bipartiva in territorio della guerra e terra d'Islam, Venezia, una volta accordatasi in cambio di denaro con il sultano, rientrava a rigore nei territori sottomessi e quindi nella *dār al-Islām*; tale considerazione può essere estesa anche all'Impero o alla Francia⁸³. Naturalmente si tratta solo di una mera ipotesi che ha bisogno di ulteriori approfondimenti; cinque secoli di contatti e scontri non passarono senza un continuo modificarsi di rapporti di forza e di ideologie⁸⁴; inoltre bisogna porsi il problema dell'atteggiamento dei Veneziani, che certamente non si consideravano o erano considerati in Occidente in alcun modo sudditi del sultano. Comunque vale la pena di tenere presente tale supposizione in quanto essa può spiegare il sottofondo ideologico di alcuni atteggiamenti assunti in varie occasioni dai grandi della Porta. Tale ipotesi può trovare un primo appoggio nel linguaggio usato in alcuni documenti ottomani ancora conservati a Venezia. Per esempio nel 1592 il *beylerbeyi* di Rumelia affermò che i Veneziani pagavano il *harac*, poco dopo in un *berat* di Ahmed I al governatore di Aleppo del 1609 si parla della «protezione» goduta dalla Repubblica; intorno al 1671-1674 il *beylerbeyi* di Tripoli di Siria Mehmed scrisse al doge Domenico Contarini chiamandolo *Venedik zabıt* (ufficiale di Venezia) e non doge; nel testo delle capitolazioni del 1625 la pace con la Repubblica è detta, come già visto, *vere* (resa); lo stesso termine venne usato nel 1502 per indicare la pace che il sultano concedeva fintantoché non fosse stata effettuata

83 Sulla situazione di dipendenza della repubblica di Ragusa i cui ambasciatori che recavano l'annuale tributo erano trattenuti, quasi come ostaggi, a Costantinopoli fino all'arrivo dei loro successori, cfr. Biegman, *The Turco-Ragusian Relationship*, cit., pp. 31-33; B.I. Bojovic, *Dubrovnik (Raguse) et les Ottomans, II*, «Turcica», 24 (1992), pp. 153-182; cfr. anche Nallino, *Delle assicurazioni*, cit., pp. 64-71, che chiarisce il concetto per la scuola ḥanafita, di "divario dei due territori", e Iannettone, *Politica*, cit., pp. 72-73, 182. Questa lettura può offrire una spiegazione anche all'affermazione del col. Gheddafi, durante la crisi italo-libica del 1989, che Venezia fosse stata terra d'Islam.

84 Cfr. per esempio un documento del 1503 in cui il sultano concede al bailo e ai mercanti veneziani di vivere tre anni nel suo territorio senza pagare *harac*. Ancora nel 1617 il gran visir si interessò perché i sudditi di San Marco non pagassero l'ingiusto *harac* che evidentemente era loro richiesto. Melikoff, *Bayezid II et Venise*, cit., doc. n. V; I "Documenti turchi", cit., nn. 109, 1208.

la cerimonia di giuramento da parte del doge, che per altro in quel momento aveva perso la guerra⁸⁵.

Se fino al Cinquecento sempre in occasione di un accordo di pace un rappresentante del sultano usò recarsi a Venezia, dalla seconda metà del secolo la prassi diplomatica cambiò: i negoziati vennero tenuti sempre alla Porta dall'ambasciatore veneziano, quindi da Venezia veniva trasmessa a Costantinopoli la ratifica scritta mentre il documento emesso in nome del sultano prendeva la via delle lagune. Ormai la cerimonia dei due giuramenti, sui Vangeli e sul Corano, era stata completamente sostituita dal documento scritto.

Un primo momento di rottura nell'ambito della prassi delle relazioni interazionali dell'Impero Ottomano fu rappresentato dalla pace di Sztivatorok (in turco Zidvatoruk) con l'imperatore Rodolfo e l'arciduca Mattia, conclusa nel 1606. In primo luogo con essa fu abolito il pagamento del tributo annuale di 30.000 zecchini pagato ormai da mezzo secolo dagli Asburgo, che fu sostituito un unico versamento di 20.000 talleri e da uno scambio triennale di doni il cui valore non era stato precisato in anticipo. Inoltre si stabilì che i rappresentanti della Porta inviati a Vienna avrebbero dovuto avere un titolo almeno pari a quello di sangiacco; l'imperatore non sarebbe più stato chiamato, nell'*inscriptio* (*elkap*) dei *name-i hümayun* (lettere imperiali), *Beç Kralı* (re di Vienna) bensì *Avusturya İmparatoru* (imperatore d'Austria)⁸⁶, e il sultano, pur mantenendo il titolo di *padişah*, lo avrebbe posto al suo stesso livello.

Fu dunque con questa pace, ben prima che con quella di Karlowitz, che venne imposto un limite all'ideologia ottomana relativa ai rapporti internazionali con gli stati cristiani. A Sztivatorok per la prima volta la Porta fu costretta ad accogliere le formalità occidentali per stabilire un accordo di pace. In tale località, situata presso il Danubio, si ritrovarono sette plenipotenziari imperiali e quattro turchi: Ali *paşa*, Habil *efendi*, Hadım Ahmed *kethüda*, e Nasrüddinzade Mustafa *efendi*. Il documento in ottomano, pur preventivamente discusso, non venne quindi, come si era usato fino a quel momento, consegnato già perfezionato all'incaricato dell'imperatore, ma venne esaminato e confrontato dagli interpreti e quindi sottoscritto e sigillato dai plenipotenziari del sultano. Il

⁸⁵ ASVe, *Documenti turchi*, nn. 79, 1031, 1163, 1318, 1562. Il n. 79 è edito in Melikoff, *Bayezid II et Venise*, cit., doc. II. Anche in altri documenti il tributo veneziano per Zante e Cipro è definito *cyzie* (n. 679) e *harac* (nn. 346, 353, 565, 593, 685, 706, 732, 782); questi sono editi, ad esclusione del n. 346, da Gökbilgin, *Venedik Devleti*, cit., vol. I, pp. 192-200, nn. 66, 68-75. In epoca ottomana i due termini *cyzie* e *harac* tesero a sovrapporsi senza più mantenere il significato loro attribuito in epoca classica. Cfr. C. Orhonlu, *Kharādī*, III. in *Ottoman Turkey*, in *EI*, vol. IV, cit., pp. 1053-1055.

⁸⁶ A. Feridun beg, *Mecmu'a-i münşe'atü 's -selâtin*, 2 voll., İstanbul 1274-75/1857-59, vol. II, pp. 324-329; G. Nouradunghian, *Recueil d'actes internationaux de l'Empire Ottoman*, 4 voll. Paris 1897-1903, vol. I, pp. 113-118; M.T. Gökbilgin, *Osmanlı paleografya ve diplomatik ilmi*, İstanbul 1979, p. 64; Kütükoğlu, *Osmanlı belgelerin dili*, cit., p. 162. Già nel 1603 il re di Francia aveva ottenuto che le lettere a lui indirizzate usassero nell'*elkap* il termine *Fransa padişahu* (Feridun beg, *Mecmu'a-i münşe'atü 's -selâtin*, cit., vol. II, p. 400) mentre lo zar ebbe il medesimo appellativo solo nel 1774 con il trattato di Küçük Kaynarca. Si può osservare che nel 1768 il doge di Venezia venne definito negli accordi con l'Algeria *Venedik kralı*; cfr. A. Temimi, *Le traité de paix signé entre Venise et la Regence d'Alger le 23 juin 1768*, «Revue d'histoire maghrébine», 18/63-64 (juillet 1991), pp. 381-400, 421-433, in particolare p. 387.

visir Murad *paşa* diede poi la sua conferma scritta, riservandosi però di ottenere l'approvazione del suo sovrano, che doveva quindi emettere il documento definitivo⁸⁷.

Tra il Sei e il Settecento, a Karlowitz (1699) e Passarowitz (1718), si rivisse l'esperienza di Sztivatorok. Ancora una volta la pace fu discussa lontano da Costantinopoli da plenipotenziari e i documenti da loro siglati furono poi, in tale forma, ratificati dai rispettivi sovrani. Per esempio nel 1699, dopo lo scambio dei documenti sottoscritti a Karlowitz, Venezia chiese al sultano la ratifica dell'accordo e gli inviò l'atto firmato dal doge ricevendo in cambio quello emesso in nome del sultano comprendente trentatré capitoli, di cui i primi sedici erano quelli su cui si erano accordati i plenipotenziari mentre gli altri erano desunti dalle antiche capitolazioni; esso conteneva il giuramento e la promessa che l'accordo sarebbe rimasto valido fintantoché il sovrano ottomano avesse mantenuto il suo potere. I medesimi trentatré capitoli si ritrovano nelle capitolazioni giurate da Mustafa II nel 1701 e da Ahmed III nel 1706. Nel 1718 con Passarowitz si tornò invece al sistema dei plenipotenziari. Il documento da questi sottoscritto è chiamato *temessükat* (ricevuta confermando un accordo) in un *name-i hümayun* contemporaneo, mentre il segretario veneziano Giovanni Francesco Businello lo chiama trattato di pace e «instrumentum pacis». Esso era formato da ventisei capitoli e il sultano lo ratificò entro trenta giorni⁸⁸. Dalla tregua d'armi e dal salvacondotto usati nel Medioevo come unici mezzi per istaurare relazioni pacifiche tra Musulmani e Cristiani si era dunque giunti ormai alle soglie del trattato in senso moderno.

Nonostante le richieste occidentali, che premevano per ottenere dal sultano una pace perpetua, a Passarowitz⁸⁹ ci si regolò secondo l'uso da sempre seguito in tale materia, per cui venne siglato un accordo valido fintantoché il sultano fosse rimasto sul trono. Solo il 16 novembre 1720⁹⁰, al momento di rinnovare gli accordi con l'Impero Russo, gli Ottomani per la prima volta acconsentirono che si parlasse di pace perpetua, cioè valida fintantoché l'Impero Ottomano fosse esistito. Pochi anni dopo, nel 1733, anche i Veneziani ottennero che le parole «pace perpetua» venissero accolte nel documento loro consegnato. Contribuirono a tale concessione sia la mutata situazione politico-militare sia i ducati veneziani; comunque essa fu anche il prodotto di un nuovo atteggiamento dell'*élite* ottomana nei confronti dell'Occidente: l'ambasceria di Yirmisekiz Çelebi a Parigi non era

⁸⁷ J. Hammer, *Storia dell'impero osmano*, 24 voll., Venezia 1828-1831, vol. XV, pp. 140-145; G. Bayerle, *The compromise at Sztivatorok*, «Archivium Ottomanicum», 6 (1980), pp. 5-53; İ.H. Uzunçarşılı, *Osmanlı tarihi*, 4 voll., Ankara 1983, vol. III/1/3, pp. 94-96.

⁸⁸ Pedani, *In nome del Gran Signore*, cit., pp. 131-133; anche le capitolazioni con la Spagna del 1581 vennero chiamate *temessük*, ma si dovrebbe trattare di un documento intermedio che avrebbe dovuto essere seguito dalle capitolazioni definitive; cfr. S. Skilliter, *The Hispano-Ottoman armistice of 1581*, in *Iran and Islam*, ed. by E. Bosworth, Edimburgh 1971, pp. 491-515.

⁸⁹ J.A. Dellagrotte, *Venetian diplomacy and the Treaty of Carlowitz, 1698-1699*, unpublished dissertation, Syracuse University 1965.

⁹⁰ Traduzione italiana coeva in ASVe, *Senato, Dispacci Costantinopoli*, f. 174, cc. 126-132. «Pace perpetua» fu sancita anche negli accordi del 1782 tra il Marocco e il Regno delle Due Sicilie; cfr. G. Iannettone, *Il Marocco negli atti consolari del Regno delle due Sicilie (dal trattato del 1782 a quello del 1834)*, Napoli 1967, p. 159.

dunque passata senza lasciare traccia. Illuminanti a questo proposito sono le parole del *müfti* Damadzade, il cui parere venne richiesto dal *reis efendi* e dal gran visir prima di accogliere le richieste veneziane; egli rispose citando il Corano, e affermò che se uno stato cerca la pace, allora la religione obbliga il fedele ad accettarla⁹¹. Così nel documento ufficiale venne scritto: *Ve işbu musalaha... müebbeden karardade ola (e questa pace sia stabilita in perpetuo)*⁹². Nessuna altra pace venne mai più conclusa tra l'Impero Ottomano e la Repubblica di Venezia.

91 «O voi che credete! Quando v'ingannate nella via di Dio, state bene attenti, e non dite a chi vi porge il saluto "Pace!", "Tu non sei credente!" per desiderio dei beni effimeri del mondo. Anzi, presso Dio c'è bottino abbondante. Così voi facevate prima, ma ora Dio v'ha colmato dei suoi favori. State dunque bene attenti, che Dio ha buona notizia di quel che voi fate» (Cor. IV, 94).

92 M.L. Shay, *The Ottoman Empire from 1720 to 1734 as revealed in the dispatches of the Venetian Baili*, Urbana 1944, pp. 72-73; G. Bellingeri, *Un frammento di storia veneto-ottomana a Piacenza*, «Bollettino storico piacentino», 90/2 (lug.-dic. 1995), pp. 247-280. Cfr. anche la clausola che stabiliva la validità dell'accordo anche sotto il regno dei successori del sultano che la stipulava presente nelle capitolazioni con la Francia del 1740 e in quelle con la Prussia del 1761. Aristarchi Bey (Grégoire), *Legislation Ottomane ou recueil des lois, réglemens, ordonnances, traités, capitulations et autres documents officiels de l'Empire Ottoman*, 5 voll., Costantinople 1873-1878, vol. IV, pp. 90, 192.

III

TRA PASSATO E PRESENTE

1. *Concessioni unilaterali e regime capitolare.*

Tra Cinque e Seicento l'Impero Ottomano, di fronte all'interesse dimostrato nei suoi confronti da stati europei come l'Inghilterra, la Francia e l'Olanda che cercavano con successo di sostituirsi ai mercanti veneziani e italiani, invece di ricorrere alle antiche forme di accordo preferì concedere unilateralmente privilegi a quanti li chiedevano. Le clausole già inserite nelle capitolazioni veneziane servirono come modello per quelle francesi del 1569, che a loro volta fornirono lo schema-base per quelle inglesi del 1580⁹³.

Vivere e commerciare in pace con gli infedeli era dunque possibile e d'altro canto nell'Impero Ottomano oltre alla legge canonica dell'Islam, ne esisteva anche un'altra, il *kanun*, usata per regolamentare tutto ciò che non era trattato nel Corano, nei *ḥadiṯ* e nel *iğmā'*. «Quindi è che non potendo l'Imperio de Turchi per legge contraher pace et amicitia con prencipi christiani, lo fanno per Canon», osservò a questo proposito nel 1627 il bailo veneziano Giorgio Giustinian⁹⁴. L'idea della guerra santa, che tanta parte aveva avuto nelle avventure dei secoli precedenti, da *Gazi Osman* in poi⁹⁵, era stata per il momento accantonata a causa delle mutate condizioni politiche e militari, o forse idealmente delegata ai Barbareschi che almeno nominalmente erano sotto il dominio dell'eccelsa Porta e che, con le loro continue scorrerie, tenevano vivo il *ḡihād* con gli infedeli contro cui, nei suoi tempi gloriosi, l'Impero Ottomano usava scatenare una campagna di guerra l'anno. Quelli che in Occidente erano considerati solo pirati, o al massimo corsari, non erano giudicati allo stesso modo dalla Porta. Infatti, solo a titolo di esempio, si può notare come nella pace veneto-ottomana del 1625, qui pubblicata, si distingue chiaramente tra gli *harami levend*

⁹³ Horii, *The Relation*, cit., pp. 33-62.

⁹⁴ ASVe, *Collegio, Relazioni degli ambasciatori*, b. 6, Relazione del bailo Giorgio Giustinian, c. 20v.

⁹⁵ C. Kafadar, *Between two worlds. The Construction of the Ottoman State*, Los Angeles-London 1995, pp. 118-154.

(marinai ladri), cioè i pirati, i *korsan* (corsari), che praticavano la corsa con il privilegio di un sovrano occidentale, e i *levend* (marinai) del Maghreb la cui lotta contro i navigli stranieri evidentemente non rientrava, da un punto di vista ottomano, nelle due precedenti categorie, ma si poneva, non come un'attività condannata o concessa dal sovrano, ma come un modo d'agire doveroso per un musulmano⁹⁶.

Accordare dei *berat*, invece che sottoscrivere degli *instrumenta reciproca*, fu un mezzo per i sultani di porsi in posizione di superiorità rispetto alla controparte. D'altro canto si trattava di una prassi che collimava con il sistema dei *millet*, in uso da secoli nell'Impero. I *millet* erano raggruppamenti formati da minoranze di varie religioni, o riti, che mantenevano determinati diritti come quelli di vedere riconosciuta la propria diversità, avere un proprio rappresentante e, per le controversie tra membri della medesima comunità, regolarsi secondo le proprie leggi e consuetudini. La questione se i sudditi di stati europei, prima del XIX secolo, fossero accomunati ai sudditi non musulmani dell'Impero Ottomano è ancora aperta. Vi sono comunque molti indizi che fanno ritenere che gli Ottomani considerassero come facenti parte del medesimo *millet* sia gli stranieri cui erano state elargite le capitolazioni sia i sudditi ottomani appartenenti alla loro stessa religione. Il fatto poi che il termine fosse applicato anche in territori posti sotto la sovranità ottomana come per esempio, nel 1652-1687, le "tre nazioni" (*uç millet*) della Transilvania e a gruppi nazionali sottoposti al regime capitolare come francesi o inglesi mostra chiaramente che tra questi soggetti esisteva almeno concettualmente un legame. La stessa capitolazione del 1625 dichiara come appartenenti allo stesso *Nazara millet-i* i Veneziani e gli *harac-güzar*, cioè gli infedeli che pagavano il *harac* al sultano. D'altro canto, accomunare i *musta'min* ai *dimmi* poteva permettere di lasciarli dimorare in terra d'Islam oltre l'anno stabilito da una rigida interpretazione della dottrina hanafita. Questa era, come già detto, quella generalmente accolta nell'Impero Ottomano; altre scuole invece prevedevano l'allontanamento dello straniero o il suo passaggio obbligatorio tra la 'gente protetta' solo dopo un decennio⁹⁷.

Anche nel Sei-Settecento, per i privilegi ottenuti nell'Impero Ottomano dagli stati europei si continuò in Occidente a usare il termine capitolazioni, in quanto la materia così regolata era sempre la stessa, molto ampia e abbracciante problemi che oggi trovano la loro disciplina in convenzioni diverse, come quelle di stabilimento, di commercio, di navigazione o di assistenza giudiziaria. Il concetto che dominava era sempre quello di cittadini di paesi occidentali ammessi a circolare e svolgere la loro attività nell'Impero Ottomano, restando in tutto sottoposti agli organi dello stato di appartenenza, per cui ogni assoggettamento alle autorità locali aveva un carattere di eccezionalità. Fino al Settecento inoltrato il problema della loro validità venne risolto, da un punto di vista ottomano, in base

⁹⁶ S. Bono, *I corsari barbareschi*, Torino 1964, pp. 10-13; Iannettone, *Il Marocco negli atti consolari del Regno delle due Sicilie*, cit., p. 184. La distinzione tra *levend* e *korsan* trovasi anche in ASVe, *Documenti turchi*, n. 1193; nella pace con il Marocco del 1765 sia i corsari cristiani che quelli di Salā sono detti «qorşān».

⁹⁷ M.O.H. Ursinus, *Millet*, in *El*, vol. VII, cit., pp. 61-64; Inalcik, *Imtiyāzāt*, cit., pp. 1179-1182. Naturalmente questo discorso deve essere accuratamente soppesato secondo le varie epoche.

alla legge che prevedeva la perdita di valore per tutti gli atti sottoscritti da un sultano che non sedeva più sul trono; le capitolazioni andavano quindi rinnovate, come gli altri privilegi, da ogni nuovo sovrano.

Con il regime capitolare si mantenne dunque il principio della personalità della legge, propria dell'epoca medioevale e del mondo islamico in particolare. Ciò permetteva ai gruppi che vi erano sottoposti di sottrarsi alla giurisdizione locale sia nel campo penale che in quello civile e commerciale, almeno nelle controversie tra stranieri, e di applicare la propria legge alle materie rientranti nello statuto personale, cioè nelle successioni, nei diritti delle persone e di famiglia. Anche se i privilegi concessi andarono aumentando nel corso dei secoli, la Porta non permise mai che si arrivasse alla formazione di vere e proprie "colonie" nel suo territorio, cioè che i gruppi nazionali acquistassero un carattere di extraterritorialità, come fu comunque più volte richiesto dagli Europei. Proprio questa è una delle argomentazioni con cui la moderna storiografia turca ribatte alle accuse avanzate per la "Catastrofe" del popolo armeno negli anni 1915-1918⁹⁸. L'autorità giudiziaria nei confronti dei membri di una nazione era esercitata dal suo rappresentante ufficiale, e dunque capo del *millet*, detto in generale console, ma anche bailo dai Veneziani, oppure emino dai Fiorentini. A lui era attribuito il diritto di concedere passaporti alle navi che appartenevano alla sua nazione o si ponevano sotto la sua bandiera: per esempio sul finire del Cinquecento i legni inglesi, portoghesi, spagnoli, catalani, siciliani, anconetani e ragusei battevano tutti quella francese nei porti ottomani, anche se ben presto Inglesi e Ragusei si sottrassero a simile obbligo; nel 1652 Parigi ottenne che i mercanti di nazioni che non avevano ottenuto delle capitolazioni dovessero porsi sotto la protezione dei gigli di Francia; nel 1665 Genova riuscì a liberarsi di tale onere; infine furono gli Inglesi che nel 1683, rinnovando il loro *ahdname*, riuscirono a avere libertà per chiunque di scegliere il vessillo preferito. Il console godeva inoltre dell'immunità diplomatica e i suoi beni personali erano esenti da imposte. Questa clausola venne inserita nelle capitolazioni inglesi del 1601, forse in seguito all'impiccagione del rappresentante di Francia ad Alessandria avvenuta cinque anni prima, e poi in quelle francesi del 1604. Nel caso che un membro di una nazione dovesse rispondere davanti a un tribunale locale era inoltre stabilita la presenza di un interprete. Altri articoli riguardavano infine le esenzioni concesse per i commercianti⁹⁹.

Tutte queste clausole, cioè i *capitula* in cui era suddiviso il testo di un accordo di pace, si ritrovavano ugualmente sia nei documenti derivanti dagli antichi *instrumenta reciproca*, come quelli concessi alla Repubblica di Venezia, sia negli *ahdname* emessi sotto forma di *berat*. Esse poi vennero riprese nelle capitolazioni concesse in Età Moderna dagli stati nord-africani alle nazioni europee. Ad esclusione dei sovrani del Marocco, questi stati erano tutti sotto l'alta sovranità della Porta, ma tale potere era più teorico che effettivo e

⁹⁸ P. Dumont-F. Georgeon, *La mort d'un empire (1908-1923)*, in *Histoire de l'Empire Ottoman*, sous la direction de R. Mantran, Paris 1989, pp. 577-647.

⁹⁹ Feridun beg, *Mecmu'a-i münşe'atü 's-selâtin*, cit., vol. II, pp. 381-385, 400-404; I. de Testa, *Recueil des Traités de la Porte Ottomane avec les Puissances étrangères*, cit., vol. I, pp. 141-51; Nouradunghian, *Recueil d'actes internationaux*, cit., vol. I, pp. 93-102, 124-132.

infatti bey e dey si accordarono e concessero capitolazioni a quanti erano interessati a commerciare, indipendentemente dal sultano che sedeva sul trono a Costantinopoli.

La Repubblica di Venezia, per esempio, ottenne simili privilegi dagli stati nord-africani sul finire del Settecento, proprio pochi anni prima della sua caduta, in un ultimo ma significativo tentativo di aprire nuovamente i propri mercati a quelle popolazioni con cui aveva commerciato sin dal lontano Medioevo¹⁰⁰: in pochi anni, tra il 1763 e il 1795, le reggenze di Tripoli, Tunisi, Algeri e anche il regno del Marocco rinnovarono le loro capitolazioni. Per la Serenissima si trattava di regolamentare i rapporti commerciali, di instaurare buone relazioni marittime, di tutelare i propri consoli. Le capitolazioni con il Marocco si presentano simili a quelle accordate quasi contemporaneamente dalle tre reggenze di Barberia¹⁰¹: ognuna è composta da ventitré articoli anche se in qualche caso, con documenti posteriori, si aggiunsero ulteriori clausole. In particolare il sovrano del Marocco accordò *ṣullḥ* e *muhādana* ai Veneziani il 25 *du 'l-ḥiğġa* 1178 (15 giugno 1765) e quindi nel *ṣafar* 1210 (17 agosto-14 settembre 1795) rinnovò la pace con l'aggiunta di altri sei capitoli¹⁰².

Sullo scorcio del Settecento gli intendimenti della Repubblica venivano a coincidere con l'apertura verso i mercati europei degli stati del Maghreb. Anzi in Marocco, durante il regno di Sīdī Muḥammad (1757-1790), venne portata avanti una politica di “pace e commercio” suggellata da accordi stipulati con la Danimarca, la Gran Bretagna, la Svezia, Venezia, la Francia, la Spagna, il Portogallo, i Paesi Bassi, la Toscana, Ragusa, il Regno delle due Sicilie, l'Austria e infine anche la Confederazione degli stati americani. Questo sovrano attribuiva uguale importanza a due elementi che a prima vista potevano apparire antitetici: l'invito alla guerra santa e l'apertura dei propri mercati all'Europa. La sua volontà di conciliare due atteggiamenti di per sé opposti trovò espressione, per esempio, in una lettera inviata nel 1774 a Carlo III di Spagna, dopo un attacco a Melilla, Alhucemas e al Peñon de Velez, con cui il sovrano proponeva una sottile distinzione tra la guerra condotta sulla terra e una contemporanea pace che doveva esistere tra navigli marocchini e spagnoli. In tale occasione Sīdī Muḥammad dichiarò anche ai consoli stranieri che i suoi uomini, accampati davanti a Melilla, si battevano durante il giorno ed esercitavano il contrabbando durante la notte mentre regnava la pace sul mare. D'altro canto in tutti gli accordi stipulati da questo sovrano con stati europei si tratta della liberazione dei

¹⁰⁰ Già nel 1725 Venezia aveva valutato una simile possibilità, cfr. I “*Documenti turchi*”, cit., n. 1865.

¹⁰¹ A. Rousseau, *Annales tunisiennes ou aperçu sur la Régence de Tunis*, Alger 1864, pp. 562-568; cfr. anche G. Cappovin, *Tripoli e Venezia nel secolo XVIII*, Verbania 1942; tradotto in arabo da ‘Abd al-Salam Muṣṭafā Baš Imān, riveduto e ampliato da ‘Umar Muḥammad al-Bārūnī, edito come Ğ. Cabbūvīn, *Al-‘alaqāt bayna Ṭarābulus wa al-Bunduqiyya*, Ṭarābulus 1988. A. Temimi, *Le traité de paix signé entre Venise et la Regence d’Alger*, cit., pp. 381-400, 421-433; A. Temimi, *Le traité de paix signé entre la Regence de Tunis et Venise du mois de Mai 1792*, «Revue d’histoire maghrébine», 22/77-78 (mai 1995), p. 223-246.

¹⁰² Vedi appendici 5 e 6.

prigionieri, uno degli argomenti più importanti sia per i Cristiani che per un re musulmano rigorosamente fedele all'Islam¹⁰³.

Anche nelle capitolazioni concesse da Sīdī Muḥammad, come in quelle dei sovrani ottomani, si può notare la distinzione tra gli ordini o dichiarazioni emessi unilateralmente da parte marocchina, come per esempio quelli per Ragusa del 1781 e del 1783 e quello per la Spagna del 1785, e i documenti prodotti in forma bilaterale. Questi ultimi possono ulteriormente essere suddivisi in due categorie: quelli i cui articoli sono reciproci e quelli che presentano nelle clausole una certa unilateralità, come per esempio gli accordi con la Danimarca del 1754 e del 1756. I due documenti veneziani si presentano come «paci e tregue» stipulate tra i sovrani Sīdī Muḥammad e suo figlio Mawulāna Sulaymān e i rappresentanti della Repubblica di Venezia Giovanni Comatà, console a Scio, e Tommaso Condulmer, capitano delle navi, che pure sottoscrissero il testo. In essi comunque non vi è traccia del tributo annuale che pure i Veneziani versarono al Marocco fino al 1796. In accordi con altri stati invece, come la Svezia (1763) o la Danimarca (1767), il tributo è espresso a chiare lettere nel testo stesso della pace. Più che presupporre, nel caso della Serenissima, un originale sconosciuto di un accordo che regolava in modo specifico tale materia, come propone Caillé, penso che i Veneziani, abituati a trattare di guerra e di pace con i Musulmani da circa un millennio, si siano ben guardati dal far inserire una simile clausola in un documento ufficiale che li riguardava, pur adattandosi poi, nella pratica, a versare il denaro richiesto. Le implicazioni giuridiche, da un punto di vista islamico, di una simile affermazione potevano non essere prese in considerazione da stati che si affacciavano allora alla storia dei commerci con gli stati del nord-Africa, ma certo non potevano sfuggire a chi già nei secoli immediatamente precedenti si era trovato a discutere con sultani e gran visir di *cizya* e *harac*, come dimostra anche la resistenza ad accogliere tale clausola dimostrata dal re delle due Sicilie¹⁰⁴.

2. Küçük Kaynarca.

Nella seconda metà del Settecento l'Impero Ottomano si trovò a dover affrontare una guerra devastante con la Russia e quindi dei negoziati in una posizione di estremo svantaggio. Il problema che dovettero risolvere i ministri della Porta fu allora quello di conciliare l'abbandono della Crimea, abitata da Tartari musulmani, all'influenza russa e nello stesso tempo ottemperare ai dettami della religione che non prevedeva il passaggio di un territorio islamico alla *dār al-ḥarb*. In un memoriale fatto pervenire nell'aprile 1773 al

¹⁰³ J. Caillé, *Les accords internationaux du sultan Sidi Mohammed ben Abdallah (1757-790)*, Tanger 1960, pp. 31, 65, 78-81; questo autore fornisce la traduzione francese delle traduzioni settecentesche in lingue europee degli accordi stipulati sotto questo sovrano; cfr. G. Iannettone, *Trattati, relazioni, istituzioni internazionali del Marocco (fino al 1861)*, Napoli 1977, pp. 189-193.

¹⁰⁴ Caillé, *Les accords internationaux*, cit., pp. 30, 48, 55, 63-64, 126-128; Iannettone, *Il Marocco*, cit., pp. 191-192.

bailo veneziano Paolo Renier, futuro doge, tale contrasto risulta con estrema chiarezza. Su ogni altro punto sembrava esserci una possibilità di accordo tranne che su questo:

[I Russi] persistettero nell'assoluta indipendenza dei Tartari che nella legge maomettana, alla quale tutti i musulmani sono attaccati, è affatto impossibile l'accordare; e quantunque siasi dimostrato con argomenti d'induzione e di autorità che tutto il ceto dei musulmani, non potendo a ciò condiscendere, sarebbero stati costretti di addossarsi il proseguimento della guerra, perseverando essi ciò nonostante e restringendo i loro discorsi a questo sol punto, cioè che non accordandosi l'indipendenza assoluta dei Tartari non si sarebbe data apertura alle conferenze e sciolto così il congresso, ritornarono indietro, non potendo far altro, i plenipotenziari dell'eccelsa Porta ed i ministri delle potenze mediatrici¹⁰⁵.

Allegato al memoriale venne inviato anche un elenco delle richieste russe assieme a una prima versione, sempre scritta dai Russi, di quello che sarebbe poi diventato l'articolo che concedeva l'indipendenza ai Tartari nel documento definitivo. In esso il sultano, servo delle due città sante della Mecca e Medina e «capo dei Musulmani», concedeva l'indipendenza

Pure, essendo la nazione tartara di religione musulmana, e secondo i principi del mahometismo come pretendesi lo scontro di due halifi essendo di pregiudizio reciproco, così la corte di Russia acconsente che il potentissimo e magnificissimo imperatore ottomano per essere il Halifo ed il capo di tutti i principi mahometani, i Tartari accordino e confessino rissiedere nell'augusta di lui persona la suprema autorità spirituale.

Erano dunque i Russi che consentivano ai Tartari di attribuire al sultano tale prerogativa. La Russia dunque

Non farà opposizione che siccome in conformità alla suprema autorità spirituale attribuita giusto li principi della credenza mahometana all'imperatore ottomano, viene egli a qualificarsi capo dei principi mussulmani, halifo e protettore delle due Sante Città, così di giorni di venerdì e delle feste solenni s'abbiano a fare le orazioni ecclesiastiche al suo glorioso nome. In quanto poi riguarda la giudicatura dovendo questa esser conforme alle legali istituzioni maomettane non avrà la potenza russa difficoltà che li cadì, o siano giudici della Tartaria, ricerchino sentenze in materie giuridiche alli cadileschieri ovvero giudici primari dell'Impero Ottomano». Questo era il testo della proposta che nel documento definitivo del 21 luglio 1774 divenne: «Quanto alle usanze di religione [i Tartari] essendo della stessa coi musulmani e sua sultanea maestà essendo come supremo califo maometano, hanno essi a regolarsi inverso di lui come si è prescritto nelle regole della religione loro senza compromesso pertanto della stabilita libertà loro politica e civile¹⁰⁶.

¹⁰⁵ ASVe, *Senato, Dispacci Costantinopoli*, f. 215, n. 56, allegato.

¹⁰⁶ ASVe, *Senato, Dispacci Costantinopoli*, f. 216, n. 95, allegato, copia del documento originale, che fu redatto in italiano, ottenuta con la corruzione degli ufficiali ottomani dal bailo; altra copia edita nel 1774

Il bailo Paolo Renier per definire questa pace usò finalmente il termine «trattato». Era infatti, come dice anche Inalcik, un trattato bilaterale in senso moderno, ben diverso dagli *ahdname* concessi a Francia, Inghilterra o Olanda nei secoli precedenti¹⁰⁷. Lo stesso bailo non mosse invece allora alcun rilievo a proposito del titolo di califfo attribuito al sultano, mentre sottolineò, per esempio, la possibilità concessa ai sudditi greci della Porta di emigrare¹⁰⁸. Il tema di come tale titolo fosse attribuito al sovrano ottomano è stato a lungo dibattuto dagli storici fin dall'inizio di questo secolo¹⁰⁹. Opinione comune è che sia stato il trattato di Küçük Kaynarca a sanzionare il fatto che i sovrani ottomani potessero vantare un potere religioso su tutti i Musulmani, mentre allo storico settecentesco D'Ohsson fu addossata la colpa di aver diffuso in Occidente tale idea che tanto peso avrebbe poi avuto nel secolo seguente. È stato poi dimostrato che Selim I non assunse l'appellativo di califfo dopo aver conquistato l'Egitto e posto fine a quel regno, e che al contrario tale titolo era già stato attribuito, in opere encomiastiche, ai sovrani ottomani sin dai tempi di Mehmed I, nella prima metà del Quattrocento. Fu comunque all'epoca del grande Süleyman che si cominciò ad accogliere l'idea che il sultano avesse un potere generale sui Musulmani, per controbilanciare le pretese universalistiche di un impero cristiano di Carlo V e quelle, ben più pericolose, dello scia safavide ʿTahmāsp, che maggior presa potevano avere sui sudditi ottomani, anche se non si arrivò ad una precisa codificazione di tale assunto. In un *risāle* del 1554 l'ex-gran visir Lütfi pascià arrivò a dimostrare che non era necessario appartenere alla tribù dei Qurayš per essere califfo, come invece sostenevano i sunniti ortodossi, e che quindi il sultano, che applicava la legge divina, era califfo nei suoi stati. Anche il già citato Ebussuud, nel lunghissimo periodo in cui fu *şeyhülislām* (1545-1574), per sostenere

riprodotta in G.F. Martens, *Recueil des principaux traités de l'Europe*, 8 voll., Göttingen 1817-1835, vol. II, pp. 286-322; testo ottomano in *Meğmu'ât mu'âhedesi*, 5 voll. İstanbul 1294-8 (1877/78-1880/81), vol. III, pp. 254-275; versione francese in G.E. Noradounghian, *Recueil d'actes internationaux de l'Empire Ottoman*, cit., vol. I, pp. 319-334.

107 Inalcik, *Imtiyâzât*, cit., p. 1186.

108 ASVe, *Senato, Dispacci Costantinopoli*, f. 216, nn. 94-97.

109 C.A. Nallino, *Califfato*, in *Raccolta*, cit., vol. III, Roma 1941, pp. 227-233; C.A. Nallino, *Appunti sulla natura del «Califfato» in genere e sul presunto «Califfato ottomano»*, in Nallino, *Raccolta*, vol. III, cit., pp. 234-259; C.A. Nallino, *La fine del così detto califfato ottomano*, in Nallino, *Raccolta*, vol. III, cit., pp. 260-283. Questi articoli furono scritti sull'onda della traduzione parziale in tedesco del saggio di W. Barthold, *Khalif i sultan*, «Mir Islama», 1 (1912), pp. 203-226, 345-400, tradotta da C.H. Becker, *Barthold's Studien über Kalif und Sultan. Besprochen und im Auszuge mitgeteilt*, «Der Islam», 6 (1915), pp. 350-412. Dopo il primo attacco di Barthold, la teoria che il sultano avesse diritto al titolo di califfo, che dai tavoli dei politici del Sette-Ottocento era passata su quello degli storici, fu ampiamente dibattuta. Cfr. T.W. Arnold, *The Caliphate*, Oxford 1924, pp. 165-166; H.A.R. Gibb, *Lütfi Pasha on the Ottoman Caliphate*, «Oriens», 15 (1962), pp. 287-295; S. Tansel, *Yavuz Sultan Selim*, Ankara 1969, pp. 210-215; F. Sümer, *Yavuz Selim s'est-il proclamé calife?*, «Turcica», 21-23 (1991), pp. 343-354; C. İmber, *Süleyman as Caliph of the Muslims: Ebû's-Su'ûd's formulation of Ottoman Dynastic Ideology*, in *Soliman le Magnifique et son temps*, Paris 1992, pp. 179-184. La questione è stata recentemente riproposta da S. Noja Nosedà nella *Prefazione* alla ripubblicazione di Schacht, *Introduzione*, cit. pp. XI-XVIII.

l'autorità del sultano utilizzò, anche se non in modo esplicito, l'idea del suo potere religioso.

Nuovi documenti possono ora fornire qualche briciola di informazione, nonostante le difficoltà sempre in agguato nei discorsi che trattano la storia delle idee. Innanzi tutto in una lettera scritta nel 1540 ai Veneziani proprio da Lütfi pascià si afferma che il sultano, califfo di Dio a Oriente e a Occidente, concedeva la pace (*aman*) ai Veneziani. Tale affermazione rammenta l'*intitulatio* usata anche da Kanunî Süleyman nei *name-i hümayun* più importanti, nei quali il sultano è definito "ombra di Dio sulla terra"¹¹⁰.

Passando poi al Settecento, si può notare come nella pace del 1740 con la Francia si identifichi l'Impero Ottomano con la sede del califfo¹¹¹. Più interessanti ancora appaiono alcuni documenti degli anni venti del Settecento: la relazione finale della missione a Costantinopoli del bailo Francesco Gritti e un suo dipaccio. Nella prima, redatta nel 1727, questi afferma chiaramente¹¹²:

Restò maggiormente assai sorpreso il primo visir allora che, arrivato in Costantinopoli un ministro di questo prencipe, da cui attendevansi ommaggi al sultano, sfodrò clarissime pretese di ripetere tutte le adiacenze della monarchia, occupate da gl'imperatori ottomani, e molto più quando intese farsene la dimanda, in vigore dell'Alcorano, che gli fu apperto in faccia, et imputarsi alla Porta per colpa notoria di religione, oltre molte licenze di costumi, le paci con le potenze christiane a prezzo di tanti stati perduti, e molto più l'alleanza con la Moscovia, a depressione de monsulmani.

La sorpresa derrivata da tale assunto nel governo fu uguale all'apprensione sempre per lui avutasi che la guerra di Persia non arrivasse a farsi guerra di religione. Questo fu il fantasma che sino dal principio aveva più turbati gl'animi, et oggetto in vista del quale eransi regolate tutte le azioni precedenti, onde sciogliersi dall'impegno quanto più brevemente fosse stato possibile. In tale arduissima situazione furono prescelte due massime, che ardirei quasi dire due errori. L'una di stato, cioè di cambiare contegno con la Moscovia, attesa anche la soggezione che davano li di lui maneggi per la nuova alleanza con Vienna, e di concertar seco seriamente li mezzi onde rimettere Sak Tamas, o sia il giovane soffi, sul trono paterno. L'altra di religione, dovendo con il concorso di tutti gli uomini di legge, con l'auttorità e con sentenza del muftù, a dichiarare eretico Esref perché volesse erigersi in parità con Acmet, sultano de Turchi, cui come possessore della Meca e Medina, per legge di Maometto si sosteneva doversi il primato tra prencipi seguaci di essa.

110 ASVe, *Documenti turchi*, n. 431. L'espressione "ombra di Dio in questo mondo e nel prossimo" era già stata scolpita nella volta della prima porta, detta 'Imperiale' (*bab-i hümayun*), dello Yeni Saray, fatto ricostruire da Fatih Mehmed; cfr. M.P. Pedani Fabris, *Maometto II e Gentile Bellini: la creazione di un'immagine imperiale*, Venezia 1996, p. 14. Anche Biegman traduce un *ahdname* per Ragusa del 1575 nel quale Murad III si attribuiva il titolo di erede del trono sultaniale e della corte califfale, cfr. Biegman, *The Turco-Ragusan relationship*, cit., p. 59.

111 Aristarchi Bey, *Legislation Ottomane ou recueil des lois*, cit., vol. IV, p. 192 «notre glorieux empire, le siège du khalifat».

112 ASVe, *Collegio, Relazioni degli ambasciatori*, b. 7, Relazione di Francesco Gritti, cc. 37-38.

Un rapido controllo sui dispacci inviati in patria dal bailo Francesco Gritti ha permesso di individuarne uno, scritto il 25 aprile 1725, dove si narra delle misure prese dalla Porta in seguito ai successi militari di Persia¹¹³:

Li Turchi contro tutto questo continuano premunirsi con forze e con consigli; si tennero sopra questi due temi strettissime conferenze ora coll'agà de' giannizzeri e capi militari, intervenendo il tefterdar, ora e molto più seriamente col muftì e con molti altri capi di legge. Lo studio di questi versò in esaminare se convenga perseguitarsi come nemico il Mirveis. Al primo pretesto intorno a cui sempre si è lavorato, cioè della renitenza sua a riconoscere in capo della religione e del Maometismo il sultano possessore di Mecca e Medina, si dà ora colore con il disprezzo da lui usato verso la persona speditagli dal passà di Babilonia e con le risposte molto ambigue, anzi sospette, ch'egli rimandò con essa. Sopra questa base lavorasi il fetvâ del muftì e vogliono alcuni che egli sia già da lui fermato. Questo è il solo mezzo che ha il governo per dissipare le apprensioni che l'occupano nel caso di doversi avvicinare con le proprie alle di lui truppe, onde non resti coperto dal titolo di religione che potrebbe o disarmare o attrarre a sé quelle della Porta.

Dunque in quei giorni sarebbe stato emesso un *fetva* dal muftì di Costantinopoli per sostenere che il sultano ottomano, come possessore delle città sante di Mecca e Medina, avrebbe avuto anche diritto alla preminenza religiosa su tutti i Musulmani. Da questa affermazione all'assunzione del titolo di califfo il passo era indubbiamente breve. In base a questi documenti si può dunque ipotizzare che l'idea del califfato ottomano, già vagheggiata in funzione anti-imperiale e anti-persiana all'epoca di Kanunî Süleyman, anche se mai chiaramente definita, fece esplicita comparsa in campo politico nel 1725, per essere usata non contro gli stati occidentali bensì contro la Persia.

Da un punto di vista europeo, invece, il concetto che il sovrano ottomano avesse anche un potere generale su tutti i Musulmani venne sanzionato a Küçük Kaynarca. Con tale trattato gli Ottomani accolsero la proposta russa, che pure avevano rifiutato l'anno

¹¹³ ASVe, *Senato, Dispacci Costantinopoli*, f. 179, n. 99. Già nel 1627 il bailo Giorgio Giustinian, parlando del regicidio di Osman II, aveva scritto che il sultano era «reputato da loro vicario di Dio et del Profeta in terra»; ASVe, *Collegio, Relazioni degli ambasciatori*, b. 6. Ancora nel 1746 il bailo Giovanni Donà nella sua relazione al Senato affermava, sempre a proposito dei rapporti turco-persiani: «In questo intervallo di tempo, molti furono li progetti di pace tra questi due potenti monarchi, e sempre fu dal Persiano inestata la pretesa riguardevole d'aver parte e che la sua nazione fosse accolta e valutata egualmente agli Ottomani nel dominio, nel culto e nelle visite del santuario del loro falso profeta alle Mecca. Delicatissimo questo articolo, perché unita la potestà sovrana a quella della religione, et essendo il sultano solo il riconosciuto per legittimo possessore e della autorità e del santuario, non sarebbe così rispettabile la sua persona quando ammettesse un eguale, e sarebbe pericoloso che perdesse nel popolo principalmente quella cieca obbedienza e rassegnazione alla sua volontà, e caderebbe dalla credenza che egli sia il solo istituito e legittimo possessore del luogo sacro, et il vero capo et interprete della religione»; ASVe, *Collegio, Relazioni degli ambasciatori*, b. 7, Relazione del bailo Giovanni Donà, cc. 22-22v. Ci si propone di riprendere con più calma, anche alla luce di fonti ottomane, il discorso qui appena accennato in seguito al ritrovamento dei documenti veneziani.

precedente, accettando anche che alla religione islamica venisse applicato un concetto giuridico occidentale, cioè quello della separazione del potere temporale da quello spirituale. In tal modo i Russi fecero compiere alla Porta il primo passo verso il completo abbandono dalla Crimea. Come disse il bailo veneziano Andrea Memmo¹¹⁴:

Or vedrassi se un simile momento si approssimi sempre più per l'inconcepibile negligenza de' Turchi, quando per la vera sollecitudine de' Russi.

Accioché vostre eccellenze lo rilevino meglio, m'è necessario prima di ogni altra cosa di deciferare, per dir così, il trattato di Kainardsik 10 luglio 1774 e le convenzioni di Costantinopoli 21 marzo 1779.

Per la semplice lettura del trattato sembra che lo corte di Russia non abbia ottenuta che l'indipendenza de' Tartari con tre piazze in Crimea e la libera navigazione del Mar Nero al Bianco; ma come la pace fu combinata senza mediatori per quelle singolari ragioni che eccellentemente addusse chi al caso si trovava in quest'ambasciata, non si poteva ben riconoscere il risultato vero, se non dopo vedutisi gli effetti delle viste de' due plenipotenziari palliate nell'accortissima dettatura di alcuni articoli.

Nel terzo di esso piantasi la libera elezione del gran kam de' tartari, senza che né l'una né l'altra delle contraenti potenze avesse ad ingerirsene in alcun modo, e si stabilisce che abbia poi ad essere da ambe le parti riconosciuto qual principe da Dio sol dipendente. Queste son le parole, ma i fatti furono ben diversi, perché Sahim Ciuewai, ch'era stato prima a San Petersbourg ed aveva grandi cose in favor del Russi promesse, fu da alcuni non già dall'unanime consenso della Tartaria nazione eletto [ma] per secreta nomina dell'imperatrice, e sotto l'ombra delle vittoriose sue armi.

L'attribuzione al sultano di prerogative religiose, parallele a quelle che venivano assunte dalla zarina Caterina II nei confronti dei Greci ortodossi, significava da un punto di vista musulmano una dipendenza politica da Costantinopoli, come infatti intesero le popolazioni turche e tatarie direttamente coinvolte. Comunque già nel 1779, con la Convenzione esplicativa del trattato di Küçük Kaynarca, si cominciò a distinguere tra l'esistenza di un califfo e l'indipendenza politica di uno stato islamico, peraltro sostenuta da un khan eletto non tanto per consenso universalmente dei Tatarsi quanto perché appoggiato dalla zarina. Fu infine con la Convenzione del 28 dicembre 1783, imposta dai Russi alla Porta, che venne abolito l'articolo 3 del 1774 e i paragrafi 2, 3 e 4 della Convenzione del 1779.

Il trattato di Küçük Kaynarca dimostra chiaramente, ancora una volta, l'importanza di una corretta comprensione dei testi diplomatici. Quelle sottigliezze, già considerate come importanti per il perfetto segretario da al-Qalqašandī e praticamente e scambievolmente applicate agli accordi internazionali da Veneziani e Ottomani tra Quattro e Cinquecento, si ripresentarono dunque anche nei secoli seguenti. Procedendo su questa linea si arriva fino al Novecento, per esempio all'accordo austro-turco per la Bosnia-Erzegovina del 26 febbraio 1909 con cui il governo austro-ungarico, promettendo di non intervenire nei rapporti tra i musulmani di Bosnia e i loro capi spirituali che sarebbero stati come sempre alle dirette dipendenze di Costantinopoli, in realtà non concedeva nulla, in quanto gli

¹¹⁴ ASVe, *Collegio, Relazioni degli ambasciatori*, b. 7, Relazione del bailo Andrea Memmo, cc. 3v-4.

ulema, gli unici cui si sarebbe potuto attribuire tale appellativo, erano solamente dei dotti privati; è significativo notare come la controparte musulmana fosse rappresentata in quel momento dal movimento dei Giovani turchi, tutto imbevuto di idee occidentali. Le parole dell'accordo del 1909, «et aucune entrave ne sera apportée aux rapports des musulmans avec leurs chefs spirituels qui dépendront comme toujours de Cheik-ul-Islamat à Constantinople lequel donnera l'investiture au Reis-ul-Ulema», furono poi riprese nel 1912 per l'accordo italo-turco per la Libia, ma così trasformate: «et aucune entrave ne sera apportée aux relations des Musulmans avec le chef religieux appelé Cadi qui sera nommé par le Cheik-ul-Islamat et avec les Naïbs nommés par lui même...»; dai dotti privati si era passati a parlare di giudici e di loro sostituti, con ben diverso impatto sul potere esercitato dall'Italia in quelle terre. Inoltre tale accordo ammetteva anche l'esistenza di un *nā'ib ul-sultān* (vice-sultano), inteso dagli Italiani come esclusivo rappresentante degli interessi religiosi del sultano-califfo, mentre la controparte lo considerava un tutore contro i possibili torti attuati dalle autorità italiane¹¹⁵.

3. Sviluppo e abolizione del sistema delle capitolazioni.

Il sistema di rapporti internazionali basato sulle capitolazioni andò sempre più espandendosi nell'Impero Ottomano, a danno degli stessi sudditi del sultano, man mano che la rete commerciale in mano occidentale si faceva più fitta¹¹⁶. I privilegi ammessi per poche decine di persone cominciarono a divenire un peso insopportabile via via che queste aumentavano. Molti erano gli inconvenienti determinati da un simile sistema soprattutto per quanto atteneva le facilitazioni del commercio, per cui si venne a creare una specie di monopolio, e la giurisdizione civile, dove spesso un'unica causa veniva a scindersi in una pluralità di verdetti, alle volte anche contraddittori, emessi da giudici diversi. Ad accrescere il disagio intervenne anche la diffusione del sistema dei *berathl*: dalla fine Settecento un *berathl* era un suddito non-musulmano dell'Impero che aveva ottenuto da un console europeo un *berat* (privilegio) contenente importanti sgravi fiscali e facilitazioni commerciali. In una abusiva estensione dei loro diritti derivanti dalle capitolazioni, cioè, i rappresentanti occidentali avevano cominciato a vendere diritti di commercio con l'Europa, esenzioni e privilegi legali e fiscali.

Nel frattempo non solo gli stati che erano nominalmente o effettivamente sotto il controllo dell'Impero Ottomano, ma anche altri paesi del vicino ed estremo Oriente cominciarono ad accordare capitolazioni agli Occidentali. A tale estensione contribuì la circostanza che l'idea del privilegio concesso agli stranieri collimava con istituti consimili presenti nel diritto consuetudinario dei paesi delle Indie Orientali, anche se l'intervento

¹¹⁵ Le citazioni si trovano in Nallino, *Appunti*, cit., pp. 252-254 che tratta ampiamente delle differenze tra il protocollo austro-turco del 1909 e il trattato di Losanna del 1912.

¹¹⁶ G. Iannettone, *Interrelazioni Afro-Asiatiche*, Torino 1988, pp. 132-135.

europeo venne a deformarlo, introducendovi nuovi concetti come quelli dell'irrevocabilità e dell'ineguaglianza¹¹⁷.

Il problema dell'esistenza di un territorio ambiguo, che non era né "dimora dell'Islam" né "dimora della guerra" venne a riproporsi con il colonialismo: alcuni considerarono le terre conquistate dagli europei ma abitate da Musulmani come un'entità ibrida, anche se a tale teoria si opposero la maggior parte dei giuristi sia hanafiti che šāfi'īti¹¹⁸. Il diritto musulmano infatti non prevedeva la possibilità che popoli islamici venissero durevolmente soggiogati da genti di altra religione. Alcuni dotti, in casi simili, si limitavano a consigliare ai fedeli l'emigrazione di massa. Un altro problema era rappresentato dalla regola che la guerra santa poteva essere proclamata solo contro le terre comprese nella *dār al-ḥarb*, e potevano esserci varie opinioni sul modo di considerare un territorio soggetto a cristiani ma abitato da musulmani. A questo proposito, di fronte alla rivolta che serpeggiò in India, proprio in nome del *ḡihād*, contro il governo coloniale intorno al 1870-1871, gli Inglesi riuscirono a ottenere dai giureconsulti della Mecca, di Lahore e di Cawnpore la seguente sentenza: «un paese conquistato dagli infedeli sui musulmani non cessar di appartenere al territorio dell'islām quando alla libertà del culto islamita non vengano messi inciampi; trovasi l'India inglese in questo caso e perciò essere illecita la guerra santa contro di lei»¹¹⁹.

Con l'Ottocento, dunque, l'uso delle capitolazioni venne in pratica a svuotare di ogni sostanza la sovranità di uno stato. Per questo, molto presto, la classe dirigente turca chiese la loro eliminazione, mentre gli stati occidentali ne giustificavano il permanere con le scarse garanzie offerte dal diritto e dalla prassi di quell'Impero, senza tuttavia notare che quel disordine e quella corruzione erano aumentati proprio dal particolare facilitazioni di cui godevano gli Europei.

Nel frattempo il regime capitolare venne ad estinguersi nei territori che si staccavano dalla Sublime Porta, costituendosi in stati indipendenti, come per esempio la Grecia, la Serbia, la Romania e la Bulgaria, oppure in quei paesi che passavano sotto l'amministrazione degli stati occidentali, come nel caso di Bosnia e Erzegovina, Cipro, Algeria, Marocco, Tunisia, Libia, Siria, Etiopia, Somalia, Palestina o ancora Congo, Madagascar, Zanzibar e Birmania. Nel 1875 fu la volta dell'Egitto che sostituì la giurisdizione consolare con quella di tribunali misti, poi soppressi a loro volta nel 1937. Altri paesi ne ottennero la cessazione in base ad appositi accordi, come per esempio il Giappone nella seconda metà dell'Ottocento, oppure l'Iran, che ottenne la fine del regime capitolare dopo la prima guerra mondiale. Intorno agli anni Venti simili accordi vennero siglati dalla Thailandia e durante la seconda guerra mondiale dalla Cina. Per quanto riguarda la Turchia l'abrogazione dei trattati capitolari avvenne con il Trattato di Losanna

117 C.H. Alexandrowicz, *Le droit des nations aux Indes Orientales (XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles)*, «Annales E.S.C.», 19/5 (sep./oct. 1964), pp. 869-884; 19/6 (nov./dec. 1964), pp. 1066-1084.

118 D. Santillana, *Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema sciafiita*, Roma 1925, pp. 89-90.

119 C.A. Nallino, *Sulle odierne tendenze dell'Islamismo*, in *Raccolta di scritti*, vol. III, cit., pp. 194-213, citazione a p. 207.

del 1923 che proclamò nell'articolo 28 «l'abolition complète des capitulations en Turquie à tous les points de vue»¹²⁰. Con il Novecento il sistema di rapporti internazionali basati sulle capitolazioni scomparve definitivamente.

Queste prime considerazioni non risolvono in modo esaustivo il problema proposto ma offrono un primo inquadramento storico, sottolineando la lenta evoluzione di questo tipo di documento che, giunto sino a noi dal Medioevo, conobbe con l'Impero Ottomano della seconda metà del Cinquecento un momento di crisi e assieme di rinnovamento. Fin dai tempi di Mabillon e delle prime raccolte di atti internazionali la storia dei rapporti tra stati cristiani e stati islamici è stata fatta per lo più partendo da un punto di vista occidentale; solo in questi ultimi tempi si è assistito da parte della storiografia a un più massiccio tentativo di avvicinarsi anche alle fonti arabe e turche per comprendere più sottili nessi che altrimenti sfuggirebbero e modi di pensare diversi. Queste nuove conoscenze permettono dunque di superare l'idea di un'espansione della società degli stati europei nel segno di una progressiva integrazione di quelli che non vi facevano parte, e di ammettere invece l'esistenza di 'sottostrutture' afro-asiatiche preesistenti e interagenti con quelle occidentali. Il periodo che ha attirato l'attenzione degli storici è stato però soprattutto quello otto-novecentesco, mentre per comprendere sino a fondo il problema rappresentato dalle capitolazioni occorre, come ho tentato di dimostrare, prendere le mosse dalla legge islamica e dalla storia dei rapporti di pace instauratisi tra le due sponde del Mediterraneo nel Medioevo; ancor più precisamente bisogna rivolgersi alla diplomazia araba di quel periodo, di cui l'opera di al-Qalqaşandī può essere considerata la *summa*; come secondo passo è importante guardare all'Impero Ottomano, senza limitarsi a registrare la degenerazione del sistema che ebbe luogo tra il Sette e l'Ottocento; inoltre sfatando il mito della pace franco-ottomana del 1536 e considerandola per quello che veramente fu, cioè un tentativo fallito, si può ricercare in accordi con altri stati, soprattutto con la Repubblica di Venezia, il modello usato per redigere i successivi. Partendo da tali presupposti si può dunque cominciare a scrivere la storia delle capitolazioni, quel tipo di accordo che ha permesso per tanti secoli a Cristiani e Musulmani di vivere in pace e amicizia.

120 Iannettone, *Interrelazioni*, cit., pp. 162-192.

APPENDICE 1

al-Qalqašandī, *Ṣubḥ al-a‘šā fī šinā‘at al-inšā’*
Discorso nono, relativo agli armistizi
capitoli 4/6 - indice

Capitolo 4

Il quarto capitolo del discorso nono sugli armistizi che hanno luogo tra i re dell’Islam e i re degli infedeli. Viene suddiviso in due sezioni.

Sezione 1

Sui fondamenti che il segretario deve obbligatoriamente conoscere. Viene suddiviso in tre parti.

Parte 1

*Spiegazione del loro rango e significato e menzione dei loro sinonimi.
(vedi traduzione)*

Parte 2

Sul fondamento della loro istituzione.

Parte 3

*Su ciò a cui deve prestare attenzione il segretario nella stesura degli armistizi.
Viene suddiviso due generi.*

(vedi traduzione)

Genere 1

Ciò che è specifico della stesura dell'armistizio tra Musulmani e infedeli.

(vedi traduzione)

Genere 2

Ciò che hanno in comune gli armistizi che hanno luogo tra gli infedeli e i Musulmani e i contratti di pace che si stipulano tra i capi musulmani. Viene suddiviso in due tipi.

Tipo 1

Le condizioni normali su cui è invalsa l'abitudine di accordarsi tra i re nella stesura degli armistizi, eccetto quanto precede.

(vedi traduzione)

Tipo 2

Di quanto il segretario è tenuto ad osservare nella stesura dell'armistizio, la redazione delle sue norme, l'ordinamento dei suoi canoni e la fissazione delle sue articolazioni.

(vedi traduzione)

Sezione 2

Sull'aspetto di ciò che si scrive nei negoziati d'armistizio reciproco e nei registri d'archivio e gli usi dei cancellieri relativamente ad esso. Viene suddiviso in due parti.

Parte 1

Su ciò che i sovrani musulmani ritengono assolutamente necessario vi sia nelle scritture relative a d essi e sulle copie per gli archivi dello stato e sulle copie che vengono fornite ai sovrani infedeli Viene suddiviso in due stili.

Stile 1

Ciò che si scrive nel protocollo dell'armistizio a partire dalla parte alta del foglio.

Stile 2

Ciò che si scrive nel testo dell'armistizio. Viene suddiviso in due generi.

Genere 1

Ciò in cui l'armistizio è unilaterale. Viene suddiviso in due modi.

Modo 1

Che l'armistizio (hudna) si apra con l'espressione «Questo è ciò su cui ci si accorda, ecc.».

Modo 2

Che l'armistizio bilaterale (muhādana) si apra prima dell'espressione «Questo» con una dispositio (ba'diyya).

Genere 2

Degli armistizi che hanno luogo tra un sovrano musulmano e un sovrano infedele, che l'armistizio sia bilaterale e in esso i segretari usano tre modi.

Modo 1

Che l'armistizio si apra con l'espressione «Questo è un armistizio» e con formule di questo tipo.

Modo 2

Che l'armistizio si apra con l'espressione «L'armistizio è stato stabilito tra tizio e caio» ecc.

Modo 3

Che l'armistizio bilaterale (muhādana) si apra con un'invocatio che comincia con «Sia lode a Dio».

Parte 2

Ciò che i sovrani degli infedeli condividono con i sovrani musulmani nella stesura di copie da parte dei loro uffici amministrativi.

Capitolo 5

Il quinto capitolo del discorso nono sui trattati di pace che hanno luogo tra due re musulmani. Viene suddiviso in due sezioni.

Sezione 1

Sui fondamenti applicati in questo.

Sezione 2

Su ciò su cui è invalsa l'abitudine di scrivere tra i califfi e i sovrani musulmani nel succedersi dei regni, di ciò che si scrive nel protocollo e nel testo. Viene suddiviso in due generi.

Genere 1

Ciò in cui il contratto è bilaterale.

Genere 2

Ciò in cui il contratto è unilaterale. Viene suddiviso in due modi.

Modo 1

Che il contratto di pace si apra con l'espressione «Questo».

Modo 2

Che il contratto di pace si apra con una invocatio che si apre con «Sia lode a Dio» e in essa a volte si ripeta la lode a Dio (tamḥīd).

Capitolo 6

Il sesto capitolo del discorso nono sulle rescissioni che succedono relativamente ai trattati precedenti. Viene suddiviso in due sezioni.

Sezione 1

*La rescissione (faṣḥ), cioè ciò che ha luogo da una delle due parti unilateralmente.
(vedi traduzione)*

Sezione 2

*La rescissione bilaterale (mufāsaḥa), cioè quella che è da tutte e due le parti congiuntamente.
(vedi traduzione)*

al-Qalqaṣandī, *Ṣubḥ al-a'šā fī ṣinā'at al-inšā'*, a cura di Muḥammad 'Abd al-Rasūl Ibrāhīm, il Cairo 1338 [1920], vol. XIV.

APPENDICE 2

al-Qalqašandī, *Ṣubḥ al-a‘šā fī šinā‘at al-inšā’*
Discorso nono- capitolo 4 - sezione 1 *

In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. La preghiera e il saluto di Dio siano sul nostro signore Maometto, sulla sua famiglia e sui suoi compagni.

Capitolo 4

Sugli armistizi che hanno luogo tra i re dell’Islam e i re degli infedeli. Viene suddiviso in due sezioni.

Sezione 1

Sui fondamenti che il segretario deve obbligatoriamente conoscere. Viene suddiviso in tre parti.

Parte 1

Spiegazione del loro rango e significato e menzione dei loro sinonimi.

Quanto al loro grado essi si pongono su un livello inferiore secondo il potere del sovrano rispetto al trattato di *ḡizya*, perché nella *ḡizya* si trova un indice della debolezza della parte per cui si è fatto il contratto e nell’armistizio vi è un indice della sua forza. Quanto al loro significato, l’armistizio bilaterale (*muhādana*) nella lingua è la conclusione della pace reciproca (*mušālaḥa*). Si dice quando si conclude un armistizio con qualcuno e il nome è *hudna*. Esso deriva o dal verbo essere calmo (*hadana*) oppure da *hadana* (con la *fathā* sulla *dāl*), *yahdun* (con la *ḍamma* sulla *dāl*), *hudūn*, quando c’è la quiete. E da questo viene il modo di dire «un armistizio nonostante il fumo», cioè una quiete nonostante il malanimo. Oppure sarà stata chiamata in questo modo per il rinvio della guerra che avviene a causa sua. Diverse altre espressioni le sono sinonimi.

Muwāda‘a e il suo significato è anch’esso fare una pace bilaterale prendendo spunto dal modo di dire «va tranquillo» intendendo «va in pace e tranquillamente», ed esso riconduce al significato della tranquillità. Oppure prendendo dall’espressione «riporre il vestito» e altre cose simili e questo significa riporlo in un armadio che lo preservi perché con essa si riesce a preservarsi dalla guerra. Oppure ancora [la parola *muwāda‘a*] può venire dalla parola *da‘a*, pacatezza, ed essa significa tranquillità e dolcezza in quanto grazie ad essa si ha il riposo dalle fatiche della guerra e dalle sue incombenze.

* È stata omessa la traduzione della sezione 1, parte 2.

Il secondo sinonimo è *musālama*, fare la pace, e il suo significato è evidente perché quando avviene ciascuno dei due popoli ha la pace [dalle aggressioni] dell'altro.

Il terzo significato è *muqāḍāt* e il suo significato è il citare in giudizio da parte dell'amministrazione della giustizia [nei confronti di qualcuno] con il significato di giudizio e verdetto.

Il quarto significato è *muwāṣafa*, chiamata in questo modo perché il segretario descrive ciò su cui viene conclusa la pace da entrambe le parti se non che i segretari usano in particolare *muwāṣafa* quando l'armistizio (*muhādana*) è bilaterale e non c'è dubbio che questo si verifichi anche nei tre sinonimi precedenti, (*muwāda'a*, *musālama*, *muqāḍāt*) perché l'interazione non sussiste se non tra i due, fatta eccezione per poche espressioni che si sono conservate, secondo quanto è ben attestato nella scienza della lingua araba.

Quanto all'espressione *hudna*, risulta giusto che sia unilaterale in quanto colui che è superiore stringe questo armistizio con chi gli è inferiore, se non che al momento della realizzazione essa riconduce al significato di azione reciproca poiché non la si può immaginare se non tra due parti.

Quanto alla legge islamica, l'espressione di *ṣulh*, pace, avviene tra due capi in un tempo noto con condizioni precise secondo quanto verrà definito in seguito, se Dio Altissimo lo vuole. E il suo fondamento è che avvenga tra due sovrani, uno musulmano e uno infedele, o tra due loro sostituti, oppure tra uno di questi due e il sostituto dell'altro. E secondo ciò i giurisperiti, che Iddio ne abbia misericordia, hanno ordinato il capitolo relativo all'armistizio nei loro libri.

L'autore di «Le materie della chiara esposizione» (*Mawādd al-bayān*)¹²¹, disse: «I grandi delle genti dell'Islam talvolta fanno contratti reciproci sulla pace bilaterale (*tawādu'*), sulle paci reciproche (*tasālum*) e sul principio dell'affetto e della reciproca sincerità, e sulla mutua assistenza e cooperazione, e sull'appoggiarsi e assistersi a vicenda. E il più forte di essi pone come condizione al più debole la consegna di parte di ciò che questi possiede, la rinuncia a ciò per l'affetto che prova verso di lui, una completa condiscendenza, l'obbedienza e il rispetto nel rivolgere la parola, l'osservanza di norme di decoro, oppure l'aiuto militare o il conformarsi agli ordini e alle proibizioni e altre cose innumerevoli».

Può succedere che i due sovrani siano pari nel rango o molto vicini e il contratto reciproco tra i due sia concluso sulla pace reciproca (*musālama*) e sulla sincerità reciproca (*muṣāfāt*), sul fornire aiuto e supporto e sul cessare di arrecare danni e portare nocumento, e così via, senza che uno dei due si impegni con l'altro su qualcosa da compiere o su un dono da portare. E per ogni situazione c'è un discorso appropriato e il segretario abile si adegua a quello che ogni situazione richiede e dà ad ogni sezione ciò che quella richiede.

Parte 2

Sul fondamento della loro istituzione.

[omissis]

¹²¹ Manuale di cancelleria dell'epoca fatimide scritto da 'Alī ibn Ḥalaf, cfr. S.A. Bonebakker, *A Fatimid Manual for Secretaries*, «Annali» (Istituto Orientale di Napoli), n.s., 37/3 (1977), pp. 295-337.

Parte 3

Su ciò a cui deve prestare attenzione il segretario nella stesura degli armistizi. Viene diviso in due generi.

Disse l'autore del *Mawādd al-bayān*: «Questo genere di corrispondenza ha, in rapporto allo stato, una posizione importante e, in rapporto al regno una collocazione grande e il segretario è tenuto a dedicarle tutta la sua attenzione e ad applicare ad essa la sua considerazione e ad impegnarsi in essa a fondo, di un impegno che renda stabili i suoi costrutti e ne raffini i significati».

Ciò su cui deve impegnarsi il segretario in questo si suddivide in due generi.

Genere 1

Ciò che è specifico della stesura dell'armistizio tra Musulmani e infedeli.

Si tratta delle condizioni legali da considerarsi rispetto all'autenticità del contratto, in quanto il contratto di armistizio non è valido se si trascura una di queste. E queste sono quattro.

Prima. Circa colui che conclude il contratto e in ciò la situazione differisce secondo il variare di ciò su cui si conclude il contratto: infatti se questo è una regione come l'India o Bisanzio e simili, oppure [si tratta di] un armistizio bilaterale (*muhādana*) con gli infedeli in generale, perché in questo caso il contratto non è valido in questo se non [è fatto] dall'*imām* più grande oppure dal suo delegato generale, cui viene affidata la trattativa in tutti gli affari del regno. E se invece il contratto [viene concluso] su una città o una regione allora spetta ai governatori [dei territori] vicini ad esse il concludere la pace con essi [infedeli].

Seconda. Che ci sia in ciò l'interesse comune dei Musulmani, che ci sia nei Musulmani una debolezza o scarsità di denaro, o che ci si aspetti la loro [degli infedeli] conversione a causa della loro commistione con i Musulmani, oppure un desiderio di ricevere da loro la *ḡizya* senza lotta e senza sborsare denaro. Se non c'è un interesse non concludono l'armistizio ma combattono sinché o diventano musulmani o pagano la *ḡizya*, se sono tra quelli che devono pagarla.

Terza. Che nel contratto non ci sia una condizione che l'Islam rifiuta, come se si ponesse a condizione che il denaro di un musulmano venga lasciato in mano loro [degli infedeli], oppure se si ponesse a condizione che un prigioniero musulmano venisse restituito [agli infedeli] dopo essere scappato da loro, oppure che si ponesse a condizione da essi ai Musulmani [di pagare] del denaro senza che i Musulmani abbiano timore, oppure si ponesse a condizione la restituzione di una musulmana ad essi, perché il contratto non è valido con una di queste clausole. A differenza di quanto sarebbe se si ponesse a condizione [agli infedeli] la restituzione [ai Musulmani] di un uomo musulmano o di una donna infedele, in quanto questo non impedisce la validità. Dice *Ġazālī*¹²²: «È invalsa

¹²² al-Ġazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad al-Tūsī (n. 450/1058 - m. 505/1111), teologo, giurista, pensatore, mistico e riformatore religioso; cfr. Brockelmann, *GAL*, II, vol. I, cit., pp. 535-546; Brockelmann, *GAL*, vol. I, cit., pp. 744-756; W. Montgomery Watt, *al-Ġhazālī*, in *EI*, vol. II, cit., pp. 1038-1041.

l'abitudine di dire [***]¹²³ a patto che chi sia giunto a voi dei Musulmani lo restituiate e chi sia giunto a noi musulmano (*sic*) lo rendiamo». Se invece i Musulmani sono in qualche debolezza e si tema per essi è lecito pagare per evitare il male, così come è lecito riscattare il prigioniero musulmano qualora non si sia in grado di liberarlo con la forza.

Quarta. Che il periodo dell'armistizio non ecceda i quattro mesi in stato di forza e di sicurezza dei Musulmani e non è lecito che raggiunga un anno in nessun caso; e relativamente al periodo che sta sotto l'anno e sopra i quattro mesi ci sono due discorsi di Šāfi'ī, che Iddio se ne compiaccia, e il più corretto di questi due è che non sia lecito.

Quanto al fatto che qualora vi fosse nei Musulmani una debolezza o un timore allora l'armistizio può arrivare a dieci anni; e infatti l'inviato di Dio (il saluto e la benedizione di Dio siano sopra di lui) concluse un armistizio con la gente della Mecca per dieci anni, come tramanda Abū Dā'ūd¹²⁴ nelle sue tradizioni. E non è lecito aumentare oltre [dieci anni] secondo quanto è corretto e in modo che l'aumento oltre a questo limite sia lecito nell'interesse [dei Musulmani]. Se invece il periodo di tempo venisse tralasciato allora, secondo la scuola di Šāfi'ī, è giusto che l'armistizio sia invalido e fu detto «Se [l'armistizio] avviene in una condizione di debolezza dei Musulmani viene portato a dieci anni», e se viene fatto in una condizione di forza allora fu detto «viene portato a meno, e cioè quattro mesi» e fu detto anche «a di più», e cioè a circa un anno. Se si dichiarasse [un periodo] superiore a ciò che è lecito per un contratto di armistizio, [cioè] se è superiore a quattro mesi in una condizione di forza e a dieci anni in condizione di debolezza, esso è valido per il periodo preso in considerazione e non è valido per il periodo che eccede. Se è necessario superare i dieci [anni] si fa un contratto per dieci, poi per dieci, poi per dieci, prima che scadano i primi. Lo disse Fūrānī¹²⁵ assieme ad altri dei nostri colleghi šāfi'īti. I mālikiti, che Iddio ne abbia misericordia, sostengono che la sua durata non è limitata ma dipende dall'arbitrio e dall'opinione dell'*imām*.

Genere 2

Ciò che hanno in comune gli armistizi che hanno luogo tra gli infedeli e i Musulmani e i contratti di pace che si stipulano tra i capi musulmani. Viene suddiviso in due tipi.

Tipo 1

Le condizioni normali su cui è invalsa l'abitudine di accordarsi tra i re nella stesura degli armistizi, eccetto quanto precede.

¹²³ Potrebbe essere: «concludiamo con voi un armistizio» (trad. di nota del curatore).

¹²⁴ Abū Dā'ūd al-Siġistānī, Sulaymān ibn al-Aš'aṭ (n. 202/817 - m. 275/889), autore del *Kitāb al-Sunan*, uno dei sei libri canonici di Tradizioni accettati dai sunniti.

¹²⁵ al-Fūrānī al-Marwazī, Abū 'l-Qāsim 'Abd al-Raḥmān Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad, autore *šāfi'īta* del XI secolo. Brockelmann, *GAL*, II, cit., vol. I, p. 484; Brockelmann, *GAL*, I, cit., p. 669.

E esse non hanno un limite che le limiti, né un regolamento che le regolamenti, ma secondo ciò cui spinge la necessità in quell'armistizio in funzione della condizione che si verifica.

E tra queste, che si ponga come condizione a lui che sia amico al suo amico e nemico al suo nemico, e sia in pace con colui che è in pace e che combatta quello che lo combatte, e che non si accordi contro di lui con un nemico e che non faccia cadere su di lui una pace, e che non si accordi su ciò che lo offenda nella sua condizione, che non accetti la domanda di uno che domanda, né l'offerta di denaro di uno che offre, né la lettera di uno che scrive discostandosi dall'accordo vigente, che non aiuti colui che si sforza di rompere la pace e violare il patto se è della gente sua sottoposta, e invece che combatta coloro che lo osteggiano, e che quando qualcuno dei suoi sudditi commetta una colpa sia obbligo a lui portarlo a lui e punirlo per la sua colpa.

E tra queste, che ponga a lui come condizione che si tenga lontano dalle sue terre e distretti e dall'estremo limite delle sue frontiere e dai suoi angoli più remoti le mani di coloro che fanno parte della sua comunità e di coloro che sono uniti al suo territorio, e che non prepari per loro [cioè le terre dell'altro] un esercito, e che non tenti una razzia [nei territori dell'altro], e che non attacchi le sue genti con una contesa, e che non li aggredisca con ostilità, e che con un trucco evidente o nascosto non gli si faccia addosso, e che non infligga ad esse un danno manifesto o segreto, e che non dia piena libertà ad uno di coloro che lo sostituiscono nel comando del suo esercito e a coloro che sono assegnati alla sua schiera e si comporti secondo la sua volontà in qualcosa di ciò in qualsiasi modo né per qualsiasi causa, e che non superi i confini del suo regno verso l'altro regno, lui in persona oppure qualcuno dei suoi soldati.

E tra queste, che gli ponga come condizione di liberare chi è in suo possesso di quanti il laccio della prigionia ha circondato e che li metta in grado di tornare al loro paese, loro stessi e i loro servi¹²⁶, le loro famiglie e i loro seguaci e tutti i loro beni nella più grande sicurezza e nella più perfetta protezione, senza disagio né fastidio che sopravvengano e così via.

E tra queste, che gli ponga come condizione di portargli ogni anno del denaro o che gli consegna ciò che sceglierà in fatto di fortezze, cittadelle, regioni, coste, di quanto ricade sotto la sua dominazione dei paesi dei Musulmani, o ciò che gli piace prendere con forza o annettersi dei paesi di coloro, tra i sovrani infedeli, con i quali conclude l'armistizio. E che vi faccia rimanere le genti che si trovano lì, e vi faccia stabilire con le loro donne, i loro figli e le loro suppellettili, le loro provviste, le loro armi, i loro attrezzi, senza chiedere denaro per questo o per parte di questo o senza richiedere in cambio di questo qualcosa e altri comportamenti simili.

E tra queste, che gli imponga come condizione che questo non ostacoli i mercanti del suo regno e i viaggiatori tra i suoi sudditi per terra e per mare con un genere qualsiasi di danno o nocumento, né le loro persone, né i loro averi, e che non impedisca a coloro che abitano vicino al mare di imbarcarsi sulle navi da guerra sulle quali i mercanti non sono abituati ad imbarcarsi.

126 Nel testo *hadam* invece di *hadam*.

E tra queste, che gli ponga come condizione di porre in essere ciò su cui si è concluso il contratto e che non receda da questo, e nemmeno da una parte di esso e che non ritardi qualcosa dal tempo che [***]¹²⁷.

E tra queste, che gli ponga come condizione che quando manca allo scadere dell'armistizio un periodo vicino a quello in cui bisogna predisporre che gli faccia sapere ciò che desidera relativamente all'armistizio o ad altro.

E tra queste, che gli ponga come condizione che egli, quando scadono i termini dell'armistizio su una delle due parti ed egli si trova nel territorio degli altri, che egli possa in tutta sicurezza raggiungere il posto ove è sicuro.

E tra queste, che gli imponga di pagare del denaro da portargli immediatamente o ogni anno o delle fortezze o dei territori tra i suoi da consegnargli oppure dai territori di colui che conclude l'armistizio su cui ha avuto il sopravvento, e così via per innumerevoli [condizioni] sulle quali si conclude l'accordo.

Tipo 2

Di quanto il segretario è tenuto ad osservare nella stesura dell'armistizio, la redazione delle sue norme, l'ordinamento dei suoi canoni e la fissazione delle sue articolazioni.

Questo poggia su dei fatti e tra questi che [il segretario] scriva l'armistizio su ciò che è adatto al sovrano con cui il suo re conclude l'armistizio; e io non ho visto chi negli armistizi si oppone al formato dei fogli anche se la loro scrittura è abbondante nel tempo precedente tra i sovrani del territorio d'Egitto e i sovrani europei, come verrà detto in seguito se Dio, egli è l'Altissimo, lo vuole. E ciò che è necessario che venga osservato in questo è che il formato dei fogli in cui il sovrano, che stipula l'accordo con questo documento, scrive [sia] del formato abituale o un terzo o la metà.

E tra questi, che il segretario ponga un perfetto esordio nell'inizio [dell'armistizio], o menzionando il miglioramento del tempo della pace e la spinta alla pace e la felicità della sua conseguenza, oppure menzionando il sovrano da cui emana l'armistizio, o i due sovrani che concludono l'armistizio, oppure il fatto da cui consegue la pace; e così via secondo quanto richiede la situazione e quanto domanda la condizione.

E tra questi, che dopo l'inizio metta una prefazione in cui menziona la causa che ha determinato l'armistizio e che ha spinto ad accettare la pacificazione reciproca.

E se l'armistizio è con gli infedeli ci si appella, per consentire a questo, a conformarsi all'ordine del Corano e all'essere rispondenti a questo, in quanto Iddio ordinò al suo inviato, che il saluto e la benedizione di Dio siano sopra di Lui, di essere discendente in fatto di pace (*ṣulḥ*) e di accettare la pace (*silḥ*) con queste parole: «Ma se essi preferiscono la pace, preferiscila, e confida in Dio, ch'è in verità l'ascoltatore sapiente».¹²⁸ E ciò che è citato nella sunna a proposito del concludere la pace del Profeta, che il saluto e la benedizione di Dio siano sopra di Lui, con i Qurayš l'anno di Ḥudaybiyya¹²⁹ e menziona

¹²⁷ Su cui si è convenuto (trad. di nota del curatore).

¹²⁸ Cor. VIII, 61.

¹²⁹ Villaggio presso la Mecca dove il Profeta fece un trattato con la gente della Mecca valevole per dieci anni, nel 6/628; cfr. *Documents sur la diplomatie musulmane à l'époque du Prophète*, cit., pp. 17-20, doc. n. 11.

ciò che gli si è presentato dei versetti della pace e delle sue tradizioni canoniche (*ḥadīṭ*) e il comportamento seguito dopo di Lui dai califfi ben diretti e il loro astenersi dalla battaglia fermandosi presso ciò che era stato imposto loro, e che se non fosse stato per questo essi avrebbero mostrato i denti ai loro oppositori nella religione e avrebbero spronato i destrieri nella guerra santa contro i miscredenti successivi.

E se la pace avviene tra Musulmani ci si basa sulle simili parole di Dio, Egli è l'Altissimo, «E se due partiti, fra i credenti, combattessero tra loro, mettete pace tra essi»¹³⁰ e sugli *ḥadīṭ* di ammonimento contro la guerra reciproca dei Musulmani come [dicono] le parole del Profeta, che il saluto e la benedizione di Dio siano sopra di Lui, «E quando i due musulmani si incontrano con le loro due spade e uno dei due uccide il suo compagno, sia l'assassino che l'ucciso sono nel fuoco [all'Inferno]», e così via.

E tra questi, che [il segretario] si attenga alla situazione nel rispettare i due che concludono l'armistizio o uno dei due secondo quanto richiede la situazione, e descrivere ciascuno dei due secondo quanto gli si adatta: in fatto di magnificare, oppure in fatto di essere medio oppure abbassandone il grado secondo la situazione, e comportandosi similmente sia nell'essere duro che nell'essere morbido.

E se l'armistizio si fa tra due che sono sullo stesso grado [il segretario] mantiene un pari grado tra loro due nel magnificarli e si attiene con entrambi a una medesima misura nell'essere duro oppure tenero, a meno che uno dei due sia più anziano dell'altro, e osserva per il più anziano il rispetto che viene imposto per questo al giovane, e osserva per il giovane ciò che l'anziano deve osservare in fatto di affetto e simpatia.

E se l'armistizio si conclude da parte di un forte nei confronti di un debole [il segretario] usa il rafforzamento portando ciò che è indice di elevatezza di parola e di estensione di potere, e del fatto che gli si può offrire assistenza e di completamento di numero e di manifestazione di aiuto e di abbondanza dell'esercito e dell'incapacità dei sovrani di competere, della loro impossibilità a usare scappatoie, e così via in fatto di cose simili. Soprattutto se il forte è musulmano e il debole infedele; infatti bisogna insistere in questo atteggiamento e menzionare la gloria che ha l'Islam e il sostegno che giunge continuamente ad esso [da Dio] e menzionare gli avvenimenti in cui c'è stata una vittoria dei Musulmani sugli infedeli nelle terre famose e nei luoghi conosciuti, e così via.

E se l'armistizio ha luogo da parte di un debole verso un forte [il segretario] deve usare l'amabilità secondo quanto richiede la situazione manifestando costanza e la piena padronanza della forza, particolarmente quando il forte con cui si conclude l'armistizio è un infedele. E se gli si pone come condizione di pagare del denaro in stato di debolezza dei Musulmani per la necessità [il segretario] porrà nel suo discorso ciò che decreta che questo è per desiderio della pace che è stata ordinata [da Dio] e non invece a seguito di debolezza di natura e di debolezza delle forze, in quanto Dio, Egli è l'Altissimo, dice «Non siate deboli! Non offrite pace al nemico mentre avete il sopravvento! Dio è con voi, e non vi frusterà nell'opere vostre»¹³¹.

130 Cor. II, 9.

131 Cor. XLVII, 35.

E tra questi, che [il segretario] conservi con cura una inezia che introduce un difetto, se questo armistizio si fa con gente infedele, oppure che traini verso il suo sovrano un minuscolo pezzettino di terra, se è tra due musulmani, e che eviti con ogni cura ogni errore per disattenzione che gli possa sopraggiungere in fatto di trascurare qualcosa delle condizioni o menzionare una condizione in cui ci sia un danno per l'Islam o un nocumento per il sovrano, oppure menzionare una parola o un'espressione reciproca o un significato oscuro che ingenerino equivoco che obblighi a ricorrere all'interpretazione che segua un modo di fare chiaro contro cui non si possa rivolgere la sua controparte e non possa capitargli una persona che gli faccia opposizione e che non dia adito a interpretazioni.

E tra questi, che [il segretario] manifesti che l'armistizio ha avuto luogo dopo avere chiesto a Dio, Egli è l'Altissimo, una retta ispirazione e dopo avere attentamente ponderato in questo, e dopo che è stato chiaro il bene che c'è in questo e dopo aver consultato la gente di retta opinione e anche la gente dotata di intelligenza e dopo l'accordo di tutti questi su ciò.

E tra questi, che [il segretario] renda manifesto il periodo dell'armistizio. E già abbiamo detto precedentemente che è giusto, secondo la scuola šāfi'īta, che quando la durata non è espressa nell'armistizio con gli infedeli allora l'armistizio è invalido. E ha detto nel *Ta'arīf*¹³²: «È invalsa l'abitudine che considerino la durata di due anni solari e che si rediga il suo computo secondo quelli lunari e che si menzionino anni e mesi e giorni e ore sino a che gli anni solari, su cui si è stipulato l'armistizio, siano compiuti».

Quanto al trattato di pace tra Musulmani esso non prevede questo, anzi talvolta hanno detto: «Questo è diventato obbligatorio per l'eternità sino al figlio, al figlio, al figlio».

E tra questi, che [il segretario] manifesti che l'armistizio è avvenuto tra i due re in persona, o tra i loro due delegati, oppure tra uno di questi due e il delegato dell'altro, e compia ciò che è necessario per ognuna delle parti di esso.

Se avviene tra i due re in persona, senza intermediari, faccia allora menzione di ciò che è stato convenuto tra essi in fatto di patti (*'uhūd*), di accordi (*mawāṭiq*) e di giuramenti (*aymān*), che vengono emanati da ciascuno dei due, e menzioni ciò che è avvenuto in fatto di testimonianza di ciò circa loro due. E ciò che è avvenuto in fatto di constatazione ufficiale del suo giudizio se in esso vi è una constatazione ufficiale, e così via.

E se l'armistizio avviene tra colui in nome del quale è scritto e il delegato dell'altro, [il segretario] manifesti questo e accenni alla certificazione relativa a ciò: la presenza di uno scritto del sovrano assente che affidi l'incarico della cosa al suo delegato e che questo scritto giunge per mano sua o per mano di un altro, e l'accento al fatto che esso inizia con la sua *intitulatio* ed è sigillato con il suo sigillo reciprocamente conosciuto oppure una formale procura da parte sua e che poi faccia cenno all'esistenza di una prova legale per essa e alla sua certificazione nell'assemblea del governo, e cose simili in fatto di documenti.

E se l'armistizio è tra due delegati [il segretario] lo manifesti e menzioni la credenziale (*mustanad*) di ciascuno dei due delegati, secondo quanto detto precedentemente, e faccia

¹³² *al-Ta'arīf bi'l-muṣṭalaḥ al-šarīf*, opera di compilazione relativa alle procedure amministrative, contenente utili informazioni per i segretari, scritta da Šihāb al-Dīn Aḥmad ibn Faḍl Allāh al-'Umarī (m.749/1349), prolifico autore appartenente a una famiglia di ufficiali del *dīwān* mamelucco; Brockelmann, *GAL*, II, cit., pp. 175-176; Brockelmann, *GAL*, II, cit., pp. 177-178.

cenno al fatto che il delegato in ciò è per sua scelta e per sua obbedienza e non in conseguenza di obbligo imposto con la forza oppure di costrizione, né in conseguenza di costrizione o sopraffazione, anzi per quanto è parso a lui e a colui che lo incarica di questo in fatto di interesse e di fortuna e [faccia cenno] al fatto che il documento d'armistizio è stato letto alla sua presenza e chiarito paragrafo per paragrafo (*faṣl*) ed è stato tradotto assieme a una persona degna di fiducia se non sa l'arabo, e così via.

E tra questi, che [il segretario] accenni a quanto avviene in fatto di giuramenti alla sua fine: sull'adempimento, sul non infrangimento e sul non rompere qualche condizione o deviare da qualche impegno, oppure il tentativo di interpretare qualcosa di questo o lo sforzo nell'abrogarlo o in qualcosa di ciò, e così via.

E se avviene tra due sovrani [il segretario] fa cenno al giuramento di ciascuno dei due circa l'adempimento di questo. E se è tra uno dei re e il rappresentante dell'altro, il re viene fatto giurare così come precede e la forma del giuramento che si trova negli armistizi nel parlare dei giuramenti verrà in seguito, se Dio vuole.

E tra questi, relativamente alla questione della data che [il segretario] rediga la data secondo la datazione araba e secondo la datazione del regno del re che conclude il trattato con l'altro, se siriano o bizantino, o diverso da questi due. E dice nel *Ta'rif*: «Essi hanno l'abitudine di calcolarlo in un periodo di anni solari» e redige il suo calcolo con i lunari e menziona gli anni, mesi, giorni e ore sino al completamento degli anni solari sui quali ci si è accordati. E della modalità di conoscenza delle date e del loro calcolo già abbiamo parlato nel passo relativo alla data nel discorso terzo.

E tra questi, che ci sia la testimonianza su ciascuno dei due che concludono il contratto in questo, ed è conveniente certificare ciò. Ed è invalsa l'abitudine che a testimoniare su ciascuno dei re sia un gruppo di gente del loro regno, affinché venga compiuto per il loro re con le loro parole anche se è diverso nella religione. E nel *Ṣaḥīḥ*¹³³ è detto che il Profeta, che il saluto e la benedizione di Dio siano sopra di Lui, chiamò a testimoni della sua pace con i Qurayš dei musulmani e dei politeisti. E talvolta il delegato può domandare dal re assente l'invio di una copia dell'armistizio da parte di colui che l'ha delegato su quanto costituisce l'oggetto del contratto. Tale copia deve essere completamente redatta di mano dei segretari, e in essa deve esserci la testimonianza di gente del suo regno oppure talvolta può chiedere che gli venga preparata una copia su cui scrive di suo pugno e in cui rende testimonianza gente del suo regno, e in generale in questo sono bastevoli gli ambasciatori.

al-Qalqašandī, *Ṣubḥ al-a'šā fī šinā'at al-inšā'*, a cura di Muḥammad 'Abd al-Rasūl Ibrāhīm, il Cairo 1338 [1920], vol. XIV, pp. 2-4, 7-15.

¹³³ Raccolta di *ḥadīṭ*, suddivise per argomento, opera di al-Buḥārī (Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Duḡīra ibn Bardizbah Abū 'Abd Allāh al-Ġu'fī), un importante studioso di tradizioni (n. 914/810 - m. 256/870).

APPENDICE 3

al-Qalqašandī, *Ṣubḥ al-a-‘šā fī šinā‘at al-inšā’*
Discorso nono- capitolo 6

Capitolo 6

Il sesto capitolo del discorso nono sulle rescissioni che succedono relativamente ai trattati precedenti. Viene suddiviso in due sezioni.

Sezione 1

La rescissione (fash), cioè ciò che ha luogo da una delle due parti unilateralmente.

Disse nel *Ta‘rīf* «È raro che in esso vi sia se non ciò che è stato detto dai Profeti»; disse «Ha scritto mio zio, il signor Šaraf al-Dīn [Abū Muḥammad] ‘Abd al-Wahhāb, che Dio ne abbia misericordia, nell’anno dell’ingresso delle truppe musulmane a Malatya, cioè nel 714 dell’Egira¹³⁴, una rescissione con Takfūr, sedicente re di Sīs¹³⁵ che fu una delle cause per cui aumentò la sua terra», senza menzionarne la forma. Ed è invalsa l’abitudine che quando la rescissione è unilaterale il segretario vi menzioni ciò che obbliga alla rescissione che scaturisce da colui al quale viene imposta la rescissione, dall’apparire di ciò che determina la rottura del patto e la rescissione del contratto e la istituzione della prova di colui al quale si dà la rescissione sotto ogni aspetto.

Disse nel *Ta‘rīf* «E ciò su cui dico anch’io che se si scrive su questo dopo la *basmala* si scrive «Questo è ciò su cui Tizio ha implorato da Iddio, Egli è l’Altissimo, una retta ispirazione della richiesta in cui gli si manifesta l’inganno del traditore e con la quale richiesta gli si manifesta il segreto del recondito ciò che ha realizzato il manifesto; in essa rescinde da Tizio ciò che era tra loro in fatto di armistizio, il quale sarebbe scaduto alla tal data e purifica in esso le maschie spade dal sangue sino alla conclusione della sua preparazione». E questo quando gli sono apparsi motivi che lo inducono a infrangere il patto e sciogliere il contratto che era stato concluso reciprocamente, e esse sono questa e questa, che vengano menzionate ed enumerate.

E tra le cose cui tutto ciò obbliga c’è la privazione del soccorso, la rottura dei patti osservati e inviolabili e la frantumazione delle norme dell’armistizio e l’abbandono di ciò cui ci si era attenuti in fatto di freni. E ne scrive un preavviso e ne offre notizie anticipate e di colui che testimonia della necessità di questa revoca e dell’ingresso nella comunità di quell’armistizio in virtù di questa cancellazione, e ciò di cui testimoniano i giorni e ciò sulla cui base si giudica la vittoria registrata per l’Islam; e questa rescissione si scrive da

¹³⁴ Cioè 1314-1315 a.D.

¹³⁵ Nome usato dagli scrittori arabi per indicare il regno della Piccola Armenia, di cui Sīs era la capitale; venne incorporato in quello mamelucco nel 1375. Cfr. M. Canard, *Cilicia*, in *EI*, vol. II, cit., pp. 34-39.

parte di Tizio a Tizio e già si è infranto il suo patto verso di lui e il suo impegno è assolto e la sua freccia è già stata scoccata verso di lui dopo che ha a lungo tollerato le sue inclinazioni o ha continuato per un periodo a simulare la malattia della sua morte senza che nessuna cura avesse successo contro di essa, e Iddio sostiene chi lo appoggia e diffida di chi non ha nulla da temere da parte della sua scaltrezza.

E Tizio ordina che questo scritto sia letto alla presenza di testimoni affinché il suo contenuto venga diffuso nel territorio, temendo di venire accusato di non averlo diffuso [a tempo debito] e che gli venga detto traditore e venga innalzata a questo traditore una bandiera che non si dica, quando la si nomina, questa è la bandiera del tradimento di Tizio figlio di Tizio.

Sezione 2

La rescissione bilaterale (mufāsaḥa), cioè quella che è da tutte e due le parti congiuntamente.

Disse nel *Ta'rif* «La forma di ciò che si scrive in essa: questo è ciò che Tizio e Tizio hanno scelto in fatto di rescissione dell'armistizio vigente tra loro due la cui scadenza era il tale periodo. E hanno scelto di rescindere la sua struttura e di abrogare le sue notizie e di infrangere i suoi contratti che erano stati conclusi e suoi patti che erano stati confermati. Si è concluso con soddisfazione da parte di ciascuno dei due per mezzo dell'accensione del fuoco della guerra che era stato spento e con il suscitare quelle agitazioni che erano state tacitate. E questi due lo hanno sconfessato in pari grado e con la piena convinzione di ciascuno che l'interesse di ciò sta dalla sua parte e ha fatto cadere ciò che portava all'altro del suo vincolo e in esso è soddisfatto della decisione delle spade e del compimento del destino e del giudizio nel corso delle morti. E chiamano a testimoni di questo Dio e le sue creature e i presenti e coloro che hanno udito e visto. E questo è avvenuto nella data tale e tale».

al-Qalqašandī, *Ṣubḥ al-a'šā fī šinā'at al-inšā'*, a cura di Muḥammad 'Abd al-Rasūl Ibrāhīm, il Cairo 1338 [1920], vol. XIV, pp. 108-109.

APPENDICE 4

Capitolazioni veneto-ottomane
2^a decade *receb* 1034 - 19/28 aprile 1625 *

1. Hüve.
2. Hüve Allah al-‘aziz al-ğani al-mu‘in.
3. Şah Murad bin Aħmed ħan el-mużaffer da‘ima.
4. Nişan-i şerif-i ‘alişan-i sami mekan-i sultani ve tuğra-i ġarra-i ġihan sitan-i ħaqani nüffize bi-al-‘avni al-rabbani ve al-şavni al-şamedani ħükmi oldur ki.
5. Şimdiki ħalde ‘avn ‘inayet-i rabbani ve meşiyet-i hidayet-i sübhani muqareneti ile ben ki sultān selaṭin-i ġihan ve bürhan ħavaqin devran tağ-bağş ħusrevan ru-i zemin sultān Murad ħan ibn sultān Aħmed ħan ibn sultān Meħmed ħan ibn sultān
6. Murad ħan ibn sultān Selim ħan ibn sultān Süleyman ħan ibn sultān Selim ħanım. Ħala mefaħürü al-ümera‘i al-‘ızam al-‘iseviye merağı‘u kübera‘i al-fiħam fi al-milleti al Mesihıye Venedik dođı olan Ģivane Qornaro ve sayir begleri, ħutimet ‘avaqibühüm bi-al-ħayr, dergah-i sa‘adet
7. destgahıma Simon Qontari qavaliyer proqurator nam yarar ve mu‘temed ‘aleyh bek-zade‘i elçi ta‘yin edüb ‘arz şadaqat ve ihlaş eyleyüb merħumun ġeddlerim sultān Süleyman ħan ve sultān Selim ħan ve sultān Murad ħan ve sultān Meħmed ħan ve babam sultān Aħmed ħan ve qarındaşım sultān
8. ‘Otınan ħan ‘aleyhimi al-raħmet ve al-ğufuran zamanlarında dostluk ve mu‘ahede olduğı üzere astane-i sa‘adetimle olan şulħ ve şalaħ ve işbu ‘ahd-name-i hümayunda münderiğ olan şüruṭ ve ‘uhud kema kane muqarrer olub müğeddeda ‘ahd-name-i hümayun verilmek babımda istid‘a etdikleri
9. eğılden istid‘aları ħayyir qabulde vaqı‘ olub bu üslub üzere ‘ahd-name-i hümayun verile deyü ħaṭṭ-i hümayun-i sa‘adet-maqrunumla ferman ‘alişanım şadır olmağın müşar ileyh Venedik dođı ile ve sayir begler ile şulħ ve şalaħ muqarrer olub müğeddeda ‘ahd-name-i hümayun verilüb
10. ve ‘ahd-namede münderiğ olan şüruṭ ve ‘uhud ‘ala veçhi al-tefzir beyan olunub işbu verilen nişan şerifimle ‘ahd ve aman müsteħkem olub ve ‘ahd hümayunum muqarrer ve mü‘ekked olmasıyçün yemin ederimki yeri ve gögi yaradan ħaqq sübhane ve ta‘ala ħazretleriñ birgili ħaqqı için
11. ma dam ki anlar tarafından ‘ahda muħalif iş olmaya benden dađı mu‘ahede-i şerifime muğayir vaz‘ şadır olmayub min ba‘d Venedik dođı ve sayir begleri ile ve adamları ile ve deryada ve qarada iki ġanibe müte‘allık olan yerleriñ ve vilayetleriñ ħalqı ile ve Aq Deñizde vaqı‘ Tine nam diker

* L’originale, in caratteri arabi, in ASVe, *Documenti turchi*, n. 1318.

12. İstendil ğeziresi ve qal'asıyla ve sayir teşarıflerinde olan ğezireler ve şehirler ve qal'alar ve burğazları ile şulh ve şalah muqarrer olub ve bi-al-ğümle Aya Marqonuñ sanğağına götüren kimesneler ile yaşdan ve qurudan el-an teşarıflerinde olan elleri ve köyleri ile şimdiye degin
13. teşarıflerinde olub ve şimden şofıra kendü dindaşlarından alağaq yerleriyle ba'd al-yevm.

[I]

Aramızda olan dostluq ve barışıklıq muqarrer olub ve Yanya sanğağı sınırunda olan Parga nam mevzi'ki sabıqa merhum ve mağfurunleh sultan Süleyman han nevvere Allahü merqadehü emri ile

14. yaqılub yıqılmış idi mezid 'inayetlerinden yine anlar ğanibine teşarıf olunmasın emr edüb æıkr olunan mevzi' qal'asıyla ve varoşı ile ve qaryeleri ile ve hudud ve sınırı ile merhum ğeddim muma ileyh hazretleri 'inayet eyledüği üzere anlarıñ zabt ve teşarıflerinde ola.
15. Amma mezbur Parga ve aña tabi' olan köylerde vaqı' olan adamları deñizden ve qurudan memalik maħruseme zarar ve ziyan ederlerse Venedik begleri ol zarar ve ziyarı tazmin etdüreler ve edenleriñ mühkem haqlarından geeler.

[II]

Ve memalik maħrusemde olan

16. sanğaqbeglerinden ve subaşlarından ve bi-al-ğümle huddam enğüm-iħtişamımdan hiç aħad anlarıñ vilayetlerine ve qal'alarına ve burğazlarına ve adamlarına zarar ve ziyan erišdirmeyeler ve eger ğenab ğelalet-me'abıma müte'allıq olan beglerden ve 'asakir zafer-me'jirimden anlarıñ
17. vilayetlerine ve qal'alarına ve burğazlarına ve adamlarına zarar ve ziyan erišdürürlerse vaqı' olan zarar ve ziyan ferman şerifimle yerine qonıub daħl edenleriñ haqlarından geeler.

[III]

Ve mezbur begleriñ bazirganlarından ve adamlarından memalik maħruseme yaşdan ve qurudan

18. qadırğa ve kökeleri ve ğayri küçük gemileri ile maħruse-i İstanbula ve Ğalaıaya ve diyar 'Arabistandan İskenderiye Mışriye ve Gelibolıdan aşğa olan boğaza ve İnebaħtı ve Preveze boğazlarına ve Moton limanlarına ğaflet ile gelüb girmeyüb muqadema dizdarlarına
19. tenbih eyleyüb iğazet ile gelüb girüb. Meger ki rüzgar şiddet üzere olmağıla furtuna olub ve yaħud anları levend qalyataları qovub ol iskelelerden ğayri qonağaq yerleri olmayub zaruret ola ol vaqt gelüb gireler eger mümkün ise tenbih edeler ve gitmeli olığaq
20. iğazetsiz gitmeyüb muħalefet edenleriñ haqlarından geline anuñiçün Venedik beglerine töhmet olunmaya.

[IV]

Ve memalik mahrusemden derya yüzine giden gemiler ve qadırğa ve donanmalar deñiz yüzünde Venedik gemilerine buluşursa birbirine dostluq edüb zarar ve ziyar etmeyeler anlar dañi ferman şerif ile

21. derya yüzine çıqmış donanma ve qadırğalarım ve sayir derya yüzünde yürüyen gemiler ile buluşduqlarında yelkenlerin indirüb dostluqların bildüreler ve eger yelkenlerin indirüb dostluqların bildirdikden soñra zarar ve ziyar edeğek olur ise eger gemi ve adam ve esbab ve tavar ziyarıdır.
22. Her ne ise yerine qonıla hemçünan anlarıñ gemileri ve qadırğaları ve donanmaları dañi deñiz yüzünde benim gemilerime ve yahud renğber gemilerine buluşurlar ise dostluq üzere geçüb zarar ve ziyar etmeyeler ve eger gemiler ve adamlar ve esbab ve tavar ziyarıdır her ne ise yerine qoyalar.

[V]

23. Ve eger ittifaq düşüb harami levend gemisine buluşub ol harami gemisi bunlara qaşd edüb ğenk ile harami gemisine bunlar ğalib olalar ğin-i müharebede helak olandan ğayri ne qadar adam esir olub diri tutarlarsa aşla qatl etmeyüb
24. bi-kuşur sağ ve salim südde-i sa'adetime işal ve irsal edeler ki mühkem haqqlarından gelinüb bir veçhile siyaset etdürem ki sayirlerine muğib 'ibret ola.

[VI]

Ve memalik mahrusemden donanma gemilerim ki bir tarafa sefere gide Venedike müte'allıq olmaya Venedik donanması epsem kendü halinde dostluq

25. üzere тұrub ve hareket etmeyüb varub kimesneye mu'avenet etmeye ve benim donanma-i hümayunuma zarar ve ziyar erişdürmesine sebep olmaya benimle düşmenlik üzere olan kimesneleriñ donanmaların aralarına getürmeyeler ve anlara yardım ve azıq vermeyeler
26. ve eger donanmalarından her kim bu emrime muhalefet ederse eylediği yerde Venedik begleri mühkem haqqlarından geleler ki sayirlerine muğeb 'ibret veqı' ola.

[VII]

Ve ğayri vilayetiñ dañi barçalarına ve qadırğalarına ve ğayri gemilerine rast geldikleri vaqt Venedik begleri kendü ațalarına ve limanlarına ve ğışarlarına şıgındırmayub

27. тұrgurmayalar тұtmaq mümkin olursa тұtub meğal vermeyüb haqqlarından geleler benim tarafımdan dañi ol veçhile 'amel olunub ğayri vilayetiñ harami barçaların ve qadırğaların lımanlarıma ve ğışarlarıma şıgındırmayub тұtmaq mümkin olursa тұtub meğal vermeyüb haqqlarından geleler.

[VIII]

Ve Venedikden biri

28. gelüb memalik mahrusemden bir kimesne ile şatu bazar edüb aqçesin tamam vermedin ğile edüb qaçub giderse benim ğükmi şerifimle varub taleb olunduqda ol kimesne bulunursa rızqı şahıbına alivereler. Ve memalik mahrusemden bir kimesne varub Venedikluden biri ile şatu bazar edüb
29. aqçesin eda etmedin qaçub gelürse tabit olan haqqı aliverile.

[IX]

Ve memalik mahrusenden bir kimesne borç edinse ve yaħud bir veçhile müttehem olub ğaybet eylese anuñiçün bir günahsız tutulmaya Venedik beglerine anuñiçün töhmet olunmaya meger ki anlarıñ memleketine varub ğura benim ğanibimden daħi ol veçhile etdürile.

[X]

30. Ve baylos kimi dilerlerse göndüreler isterlerse ğorendeleriyle gelüb mahruseni Qostañtiniyede üç yıla qarib ğura tamam olmadın gide dilerse ğorendesiz gele maşlahat ne ise göre üç yıl tamam olmadın ol daħi gide anıñ yerine ol veçhile biri daħi gele.

[XI]

Ve Venedikden bir esir qaçub memalik mahruseme gelüb müsliman

31. olursa ve şahıbu gelürse biñ aqçe verile şahıbu gelmeyüb vekili gelürse aqçe'i vekiline vereler eger küfri üzere ise ol esir 'aynı ile verile memalik mahrusenden qaçub anlara varur ise eger müsliman ise ve yaħud mürtedd oldı ise ta'allül etmeyüb elbette 'aynı ile kendüyi vereler ve eger küfri
32. üzere ise şahıbu ve yaħud vekiline biñ aqçe vereler.

[XII]

Eger Magribiñ levend qalyataları ve ğayri yerleriñ qorşan qayıqları deryadan ve sayir qaradan olan ğaramiler varub Venedige tabi' olan ařaları ve ğayri yerlerini urub adamlarını esir edüb götürüb Rum Elinde ve Anařolıda

33. ve Mağribde ve sayir yerlerde řatub ve ya kendüler kullanub bu maqule esir her kimiñ elinde bulunursa bi-la tereddüd ellerinden alınub Venedik begleriñ bayloslarına ve ya qayim maqamlarına ve ya vekillerine teslim edeler ve ol ğarami levend ele getirilüb mühkem ğaqqlarından gelinüb, ve ol esir müsliman olmuř ise azad olub řalıverile.
34. Ve 'ahd-name-i hümayun ve řulħ ve řalaħa muħalif Venedik re'ayasını ba'zı kimesneler esir edüb ve elden ele qaçurmağıla iħtilala ba'it olurlarımıř, imdi řulħ ve řalaħ zamanında vaqı' olan Venedik esirleri her kimiñ elinde bulunursa müsliman olmuř ise azad etdürile, ve eger henüz küfri üzere ise işbu 'ahd-name-i hümayun
35. ve řulħ ve řalaħ muğebinğe Venedik baylosuna ve ya kendü ta'yin etdügi adamisine teslim etdürilüb min ba'd 'ahd-name-i hümayuna ve řulħ ve řalaħa muħalif esir etdürilmeyüb edenleriñ ğaqqlarından gelinüb ta'allül ve bahane etdirilmeye deyü varid olan ğaıt-i hümayun muğebinğe niřan-i hümayun verilmegin kema kane ol niřan-i hümayun mefhumuyla 'amel oluna.

[XIII]

Ve Venedik gemileri

36. memalik mahruseme gelürken muħalif yel çıqub ol gemi helak olub nemıqdar adam qurtılursa azad oluna esbabları qurtılursa şahıbuına verile qapudan ğanibinden ve adamlarından ve sayirlerinden qaıt'a daħl olunmaya.

[XIV]

Ve memalik mahrusemden ol tarafa bir gemi varırken muhalif yel çıqa ol gemi helak olursa Venediklüden adam

37. qurtılursa anlara dahl olunmayub esbabları şahıbına verile qat'a dahl ve niza' olunmaya.

[XV]

Ve eger memalik mahrusemdem şol yerlerden ki qadırğa ve qayıqları ve gayri gemiler derya yüzine çıqub gitdikleri vaqt ki qapudanım anlar ile bile olmaya ol gemileriñ re'isleri mühkem kefillere verile ki varub Venedik memleketine zarar ve ziyan

38. erişdürmeyeler. Eger kefil vermedin giderlerise müğrim ve günahkar olalar mühkem haqqlarından geleser. Ve eger kefil verdikden soñra zarar ederler ise ne zarar ve ziyan olursa kefilleri vereler, hemçünan Venedik ğanibinden dañi derya yüzine gemileri çıqa Venedik qapudanı bile olmaya, re'isleri mühkem kefillere verdikden soñra
39. memalik mahruseme zarar ve ziyan erişdürürler ise olan zarar ve ziyanı kefilleri vereler, eger kefilsiz giderler ise müğrim ve günahkar olalar mühkem haqqlarından geline.

[XVI]

Ve memalik mahrusemden bir harağ-güzar ve yañud bir 'amil kaçub Venedige müte'allıq qal'alara ve açalara varub temekkün etse qabul olunmaya varan

40. adame ta'allül etmeyüb 'aynı ile vereler.

[XVII]

Ve şöyleki adam öldürüb ve yañud uğurluq edüb rızq götürür ise 'aynı ile vereler benim ğanibimden dañi ol veçhile etdürilüb ol tarafdandır adam öldürüb ve yañud uğurluq edüb rızq götürürlerse 'aynı ile vereler.

[XVIII]

Ve Venediklünüñ birbiri

41. arasında niza'ları olsa baylosları 'adetleriñge diñleye kimesne mani' olmaya.

[XIX]

Ve bir kimesneniñ baylos ile niza'ı olsa şöyleki südde-i sa'adetimden mahrus-e-i İstanbulda ola vaqı' olan qaziyesi divan-i 'ali-şanımda istima' oluna ve lakin ben sa'adet ile safer hümayunda bulunağaq olursam anuñ gibi

42. baylos ile vaqı' olan münaze'a İstanbul muhafezasıyçün qonılan hakim huzurunda qazi ma'rifetiyle istima' oluna.

[XX]

Ve şöyleki Venedik bazırganları ile bir kimesneniñ niza'ı vaqı' olub qaziye varalar Venediklünüñ kendü terğümanları hazır olmayınğa qazi olan da'vaların istima' etmeye amma anlar dañi ta'allül edüb terğüman hazır degildir deyü

43. 'avq etmeyüb terğümanların ihzar edüb eger terğümanları mühimm maşlahatda ise gelinğe tevaqquf oluna.

[XXI]

Ve baylos olanı aharın borğı için kimesne renğide etmeyüb müzayeqa vermeyeler ve nesne ödetmeyeler amma müdde'i olanlar medyunları sakın olduğu yere varub hakimii ma'rifetiyle haqq ve 'adl üzere taleb oluna baylos daği

44. bu ahvalın faşl olunmasın Venedik beglerine i'lam ede.

[XXII]

Ve Venedikden İnebahtı ve Mora ve sayir memalik maħruseme bir bazirgan ki gele ğayri kimesne borğı için anı tutub inğitmeyeler.

[XXIII]

Ve Venediklü bir bazirgan Brusaya ve ğayri bir yere gitmek isteye baylosundan iğazet-name olmayınğa gitmeyeler, eger temerrüd edüb

45. iğazetsiz gitmek isterse subaşı baylosa mu'avenet edüb qoyuvermeye.

[XXIV]

Ve Venedikden gelen gemilerin neftileri memalik maħrusemde ĥidmete tutulmayub niğe geldiler ise gemiler ile gideler.

[XXV]

Ve Venedikden gelüb temekkün eden kimesneler evlü olsun ergen olsun ma dam ki gelüb gidüb renğberlik edüb memalik maħrusemde yerleşmeye varub girü gide

46. anlardan ĥarağ taleb olunmaya.

[XXVI]

Ve Venediklünün ba'zı ĥarağ-güzar kafir ile niza'ları olub ĥin da'vada Venediklü şahidler iqamet ederlerimiş ĥaşm olanlar bu yer kafirlerinden gerekdir deyü müzayeqa verüb Venediklü Naşaranilerin şahadetlerin qabul etmezlerimiş imdi ğümle Naşara-i millete vahide olduğu eğilden gerekdir ki anların

47. eger keferi ile niza'ları olub iqamet-i şahide ihtiyağ olursa keferi tayifesinden qanqı şınıfdan ki şahid iqamet edüb şer'-i şerif Nebevi muqtezasiñğa itbat edeler qabul oluna.

[XXVII]

Ve Venedikden bir bazirgan memalik maħrusemde yolda ve izde ve köyde başılıb rızqı alınsa ve yaħud başıldıqda bazirgan depelenmiş

48. olse ve ya ğayib olsa variti ve yaħud vekili gelürse şer'ile görilüb haqq yerine vara.

[XXVIII]

Venedikluden bir bazirgan memalik maħruseme gelüb tiğaret üzere kendü halinde yürürken mürd olsa metrukatına beytü al-malğı qarışmayub bayloslarına teslim edeler.

[XXIX]

Ve Mağrib müslimanlarından ve bunlardan ğayri

49. sayir yerlerin bazirganları ki bey' ve şira etmek için yaşdan ve qurudan gelmeli olığaq ki Venedik ĥükm etdüki yerlere uğraya 'adet ve qanunları üzere meta'larının rüsumun aldıqdan soñra mani' olmayalar ve zarar ve ziyan erişdirmeyeler memalik maħruseme niğe dilerlerse gelüb gideler.

[XXX]

Ve Korfuzdan

50. yuqaru boğazda yürüyen gemiler Venediklü olsun ğayri olsun ki Venedike tiğarete varalar ve geeler kimesne mani' olmaya ve zarar ve ziyan erišdürmeyeler, meger ki yaramazlıq etmiş olalar.

[XXXI]

Ve bir Venedik gemisi 'adet ve qanun üzere İstanbulda aranub gitdikden şöıra ki qanun-i qadim üzere bir daği

51. Boğaz hişarları öñüne varduqda aranub andan şöıra gitmege iğazet verile ve hala qanun qadime muhalif Gelibolıda daği aranur imiş min ba'd Gelibolıda aranmayub 'adet qadime muqtezasınğa girü heman Boğaz hişarları öñünde aranub gide.

[XXXII]

Ve Zaklise ğeziresiyçün sal be-sal astane-i sa'adetime biñ beşyüz sikke

52. altun irsal ve işal edeler.

[XXXIII]

Ve memalik mahruseme '[A]r[a]b[i]stan memleketleri fetğ olunduğı zamandan berü olıgelen üslub qadim üzere iki pare maonaları Mışır İskenderiysine ve iki qit'a maonaları daği mahruse-i Şama tabi' olan Trablus ve Beyrut iskelelerine olıgeldüğü üzere esbab ve meta'lar ile muqarrer olan

53. vaqtde ve mevsimlerde gelüb gideler vaqtinden ve mevsiminden te'hir etmeyüb eger iki maonalardır ve eger daği ziyadedir ve eger büyük ve küçük gemileridir şimdiye degin ne veçhile gelüb gidüb bey' ve şira ede gelmişler ise girü ol veçhile edüb olıgelene muhalif niza' etmeyeler.

[XXXIV]

Ve mahruse-i İstanbulda ve Beyrut ve Trablus iskelelerinde

54. ve sayir yerlerde eger aqçe ve eger meta'dan evvelden olıgelene muhalif ihdat olunan bid'atlar ref' olunub qadimden niğe olıgeldi ise aña göre 'amel olunub qanun qadime muhalif kimesneye te'addi etdirilmeye ve merğum ğeddim sultān Süleyman ğan zaman şerifinde verilen 'ahd-name-i hümayun muqtezasınğa mu'tad qadimden ziyade gümrük
55. taleb olunmayub gümrük ğuşuşunda qanun qadim olan qanun-name defteri muğebinğē müstakillen emr-i şerif verile ki dergah mu'allamda ve Şam Trablusunda ve Mışır İskenderiyesinde ve sayir memalik mahrusemde sakin olan Venedik baylosı ve qonsolosları ol emri temessük edeler.

[XXXV]

Ve mezbur maonalara ve sayir gemilerine

56. ve tağirlerine ve meta'larına beglerbegilerimden ve beglerimden ve sayir qullarımdan hiç aħad qanun-i qadime muhalif zılm ve te'addi etmeye emn üzere olalar kimesne anları renğide etmeye.

[XXXVI]

Ve Arnavudluqda ve Bosna vilayetlerinde olan yerleriñ ba'zı bu ğanibiñ teşarrüfüne girüb ve ba'zı Venedik begleriniñ ellerindedir

57. iki ğanibiñ ellerinde olan hıřarlarıñ qadimi sınuru ve qaryeleri vere bozulmadın ne veçhile zabt oluna gelmiş ise min ba'd ol veçhile zabt oluna deyü bu babda tarafeynden mezbur vilayetiñ hakimlerine müğeddeda emirler gönderilüb tenbih olunub ve sabıqa Bosna begi olan Ferhad bege emirler varid olub
58. Yaqomo Soranso nam Venedik elçisi müvağehesinde sınır qat' olunub ne veçhile ta'yin ve tebyin olundu ise vuqu'ı üzere 'amel oluna.

[XXXVII]

Ve muqaddema fitretten soñra merhum ve, mağfur Lehü, ğeddim sulñan Selim han zamanında tekrar şulh olunduqda üç yıla degin vermege müte'ahhid olduqları üçyüz biñ altını tedriğle

59. bi-quşur eda etdikleri hıızane-i 'amiremde mahfuz olan defterde muqayyed olub ve merhumun ve, mağfur Lehüm, ğeddlerim sulñan Süleyman han ve sulñan Selim han ve sulñan Murad han ve sulñan Meħmed han ve babam sulñan Aħmed han ve qarındařım sulñan 'Otman han tabe terahüm zamanlarında
60. æıkr olunan filoriden ğayrı sayır vaqı' olan şartları ve 'ahdları bi- al-teman yerine getürdükleri eğilden tekrar işbu 'ahd-namede derğ olunmamışdır. Min ba'd ol huşuřlar için daħl ve te'arruż olunmaya ve merhumun zamanlarında ve ğülüs hümayunumdan soñra verilen aħkam řerifeyi kema kane muqarrer
61. tutdum.

[XXXVIII]

Ma damki südde-i seniye-i sa'adet-destgahımda qurundan ve yařdan düřmenlik üzere olanlara Venedik dođı ve begleri qavlen ve fi'len mu'in ve zahir olmayalar vaqı' olan şulh ve şalaħdan teğavüz etdürmeyem ben daħi haqq sübhane ve ta'ala ğazretleriniñ ululuđı ve vahdaniyeti ğaqqıyçün

62. [ve habi]b ekrem ve řefi' ümem iki ğıhan güneři peyganberimiz Muħammed Muřtafa şalla Allahü ta'ala 'aleyh ve sellem ğazretleriniñ ğürmetiyçün 'ahd ve yemin ederim ki ma beynde mün'aqid olan dostluq ve şulh ve şalaħdan ve řerh ve beyan olunan şüruť ve 'uhuddan 'udul ve inħıraf göstermeyem. Şöyle bililer 'alamet řerife
63. [i'timad qıl]alar. Tahıren fi evasıť řehr-i reğebü al-müreğğeb sene erba' ve teleťin ve elf.
64. Be-maqam darü al-salñaneti al-'aliye Qořantıniye al-maħruse al-maħmiye 'an her al-afat ve al-beliye.

A tergo: Meħmed al-katib.

TRADUZIONE

Egli.

Egli, Dio, il Potente, il Ricco, Colui che aiuta.

Sovrano Murad, figlio del signore Ahmed, sempre vittorioso.

Il comando dell'alto e nobile segno della sublime dignità del sultano e del monogramma splendente del signore conquistatore del mondo, detentore di prosperità ed efficace in forza del divino soccorso e della protezione divina è che:

Io, il quale al presente sono, con l'aiuto della grazia divina e la volontà della guida divina, signore dei signori del mondo, paragone dei sovrani del tempo, distributore di corone ai signori che sono sopra la faccia della terra, sultano Murad imperatore, figlio di sultano Ahmed imperatore, figlio di sultano Mehmed imperatore, figlio di sultano Murad imperatore, figlio di sultano Selim imperatore, figlio di sultano Süleyman imperatore, figlio di sultano Selim imperatore.

Avendo la gloria dei grandi principi cristiani, il soccorso dei grandi, illustri della nazione del Messia, il doge di Venezia, Giovanni Corner, e gli altri Signori, possano i loro giorni terminare in bene, destinato ambasciatore alla mia corte, dimora di felicità, il suo capace e affidabile nobile, nominato Simone Contarini cavaliere e procuratore, e avendo fatto sincera e devota istanza allo scopo che vi sia pace e amicizia [come fu] al tempo dei defunti miei avi, sultano Süleyman imperatore, sultano Selim imperatore, sultano Murad imperatore, sultano Mehmed imperatore e di mio padre sultano Ahmed imperatore e di mio fratello sultano Osman, che abbiano la compassione e il perdono di Dio, e avendo fatto alla mia Porta istanza che, poiché vi è pace e amicizia con la mia felice Porta, sia rinnovata la capitolazione imperiale con completamente stabilite le condizioni e i capitoli (*şürut ve uhud*) che sono scritti in questa capitolazione imperiale (*ahdname hümayun*), accettate le buone petizioni, che sia data secondo questa forma la capitolazione imperiale. Io ho emesso il nobile ordine, scritto di mio regio pugno, accompagnato da felicità, perché sia significata al doge di Venezia e altri signori questa nuova capitolazione imperiale, insieme con la conferma della pace e amicizia, le condizioni e capitoli presenti nella quale capitolazione imperiale saranno qui sotto distintamente narrati. E gli ho presentato il mio nobile segno, con il quale l'onorata mia promessa e salvacondotto sono stabiliti, e acciò che la mia eccelsa capitolazione sia stabile e ferma, io giuro per la giustizia dell'unico eccelso alto Signore Iddio, che ha creato il cielo e la terra, sempre che dalla parte loro non sarà fatta cosa contro la promessa, che anche da parte mia non sarà fatta alcuna novità contraria alla mia sacra pace con l'aiuto di Dio.

Sarà dunque pace e amicizia con il doge di Venezia e con gli altri signori, e con gli uomini suoi e con le genti dei luoghi e paesi appartenenti al dominio dell'uno e dell'altro, così da terra come da mare, e con l'isola di Istendil, detta anche Tine, con il suo castello, posta

nell'Arcipelago e altro soggetto loro e con le altre isole, città, castelli e fortezze [che sono sottoposti a loro], e finalmente con tutti quelli che portano lo stendardo di San Marco, e con i paesi e luoghi che finora hanno in loro dominio da terra e da mare, e con i luoghi che saranno in loro possesso e che per l'avvenire prenderanno dai loro correligionari.

[I]

Che l'amicizia stia nella quiete e la pace essendo stabilita, e che il luogo che è sul confine del sangiaccato di Gianina, nominato Parga, il quale anticamente per ordine del fu sultano Süleyman imperatore, possa Iddio glorificarlo nella tomba, fu bruciato e rovinato e poi per la sua molta bontà comandò che l'altra parte nuovamente lo possedesse, sia posseduto da loro con la rocca, il borgo e i villaggi, e con quel limite e confine [che possedevano] al tempo che ne ebbero la concessione dal fu sua eccellenza suddetto mio avo. Ma se gli uomini del detto luogo di Parga, o dei villaggi sottoposti a loro, danneggiassero per mare o per terra il mio custodito dominio, i signori di Venezia facciano pagare quel danno, e facciano severa giustizia dei colpevoli.

[II]

Che né dai sangiacchi, né dai subaşı che sono nel mio custodito dominio né in conclusione da alcun individuo dei miei servitori, che come le stelle sono innumerevoli, siano danneggiati i loro paesi, città, fortezze e huomini e se qualcuno dei signori soggetti alla mia eccelsa maestà, ovvero alcuno delle mie vittoriose genti danneggiasse i loro paesi, città, fortezze e uomini, sia con il mio nobile ordine risarcito e [siano] castigati i delinquenti.

[III]

Che i mercanti e gli uomini di detti signori di Venezia [venendo] così per mare come per terra nel mio custodito paese, con galere (*kadırga*), cocche e altri navigli piccoli, non debbano all'improvviso entrare nella città di Costantinopoli, né in Galata, né in Alessandria d'Egitto, che è nel paese dell'Arabia, né allo stretto che è sotto Gallipoli, né agli stretti di Lepanto e Prevesa, né nel porto di Modone, ma prima diano avviso ai castellani e con licenza entrino. E se per vento contrario o fortunale ovvero per essere di quelli messi in fuga dalle fuste (*kalyata*) dei marinai (*levend*) fossero costretti a non rifugiarsi in altra scala che in quella, allora vengano ed entrino dando però avviso, se sarà possibile, e, quando staranno per partire, non partano senza licenza e siano castigati quelli che contravverranno, e non siano perciò incolpati i Signori di Venezia.

[IV]

Che se i navigli, le galere e le armate che partiranno dal mio custodito dominio in mare si incontrassero con navigli di Venezia non debbano far loro danno (*zarer ve ziyan*) ma l'uno con l'altro facciano amicizia e così pure loro incontrandosi con le mie armate e galere, che con il mio nobile ordine, siano uscite in mare e con altri navigli che navigano sul mare, ammainando le vele loro facciano segno di amicizia, e se dopo ammainate le loro vele e fatta conoscere l'amicizia saranno danneggiati, sia il danno in vascelli o in uomini o in cose ovvero in animali, siano risarciti. Similmente se avverrà il caso che, se i loro navigli, le galere o le armate si trovassero sul mare con i miei navigli oppure con navigli di mercanti devono passare, come vuole l'amicizia, senza fare loro alcun danno, e se faranno danno sia in vascelli che in uomini, cose e animali, quello devono rifondere.

[V]

Che se avverrà il caso che i detti incontrassero un naviglio di pirati (*harami levend*) e assaltati con battaglia da quelli del naviglio ladro rimanessero vincitori di quel naviglio pirata in tempo di pace, non devono impiccare quelli che prenderanno vivi e fatti schiavi nella battaglia, ma devono mandarli tutti alla mia felice Porta sani e salvi, i quali farò punire e mettere a morte in tale modo che saranno d'esempio agli altri.

[VI]

Che se dal mio custodito dominio la mia armata andrà in campagna in un luogo che non sia sottoposto a Venezia, l'armata di Venezia resti quieta e inoffensiva secondo l'amicizia e non si muova né dia aiuto ad alcuno e non sia causa che sia fatto danno alla mia armata imperiale, né lascino andar fra di loro le armate de' miei nemici e non diano loro aiuto né vettovaglia e se qualcuno della loro armata contravverrà a questo mio ordine, in tal caso sia punito severamente dai signori di Venezia sul posto affinché sia d'esempio agli altri.

[VII]

Che se anche i signori di Venezia incontreranno navi, galere, ovvero altri navigli corsari di altro paese non devono lasciarli rifugiare né fermarsi nelle loro isole, porti, e castelli e se sarà possibile prenderli, che li prendano e li puniscano; così anche sarà fatto da parte mia in qualche modo, che non sia lasciato trovar rifugio nei miei porti e castelli alle navi e galere dei pirati di altri paesi e se sarà possibile prenderli che siano presi e puniti.

[VIII]

Che se alcuno verrà da Venezia e farà ingannevole mercato con un altro nel mio custodito dominio e se ne fuggirà fraudolentemente prima di aver pagato per intero i denari, quando egli sarà ricercato da colui che andrà con il mio nobile ordine e se sarà trovato, riscuotano quanto dovuto al legittimo proprietario. Similmente se alcuno del mio custodito dominio andrà e farà ingannevole mercato con un altro veneziano e prima di finire di pagare i denari se ne fuggirà, sia restituito quello che sarà provato [essere stato rubato].

[IX]

Che se alcuno nel mio custodito dominio fosse per debiti o in qualche modo accusato e si allontanasse, allora non sia in suo luogo preso un altro innocente, né siano per quel tale incolpati i Signori di Venezia, salvo che se il detto andasse ad abitare nel loro dominio. Così pure sia fatto da parte mia.

[X]

Che inviino bailo chi desidereranno, il quale venga con i domestici nella custodita città di Costantinopoli per circa tre anni e abbia da completare gli affari che vi saranno e possa venir con i domestici o senza, come a lui sembrerà meglio, e prima che finiscano i tre anni parta e succeda in quel modo un altro al suo posto.

[XI]

Che se uno schiavo fuggirà da Venezia e verrà nel mio custodito dominio, se sarà musulmano e se venisse il suo padrone, gli siano dati mille aspri e non venendo il padrone ma se venisse il suo rappresentante (*vekil*) siano a lui dati gli aspri, e se lo schiavo fosse similmente infedele gli sia restituito. E se qualcuno fuggirà dal mio custodito dominio e andrà da loro, se sarà musulmano, oppure abbia rinnegato l'Islam, lui in persona devono

senza scusa alcuna restituire, ma se sarà infedele diano al suo padrone, ovvero al suo rappresentante, aspri mille.

[XII]

Che se le fuste (*kalyata*) dei marinai (*levend*) del Maghreb e le imbarcazioni dei corsari (*korsan*) d'altro luogo per mare e altri ladri per terra andranno ad assaltare le isole e i luoghi che sono sottoposti a Venezia e facendo gli uomini schiavi quelli condurranno in Rumelia, Anatolia e Maghreb e altrove, trovata questa sorte di schiavi in mano loro o venduti [ad altri] siano senza esitazione presi dalle loro mani e consegnati al bailo o ad altre autorità (*makam*) dei signori di Venezia e a suoi rappresentanti (*vekil*); e il pirata (*harami levend*) che li avesse nelle mani sia severamente punito. E se lo schiavo si sarà fatto musulmano sia liberato e lasciato andare. E se alcuno farà schiavo alcun suddito di Venezia contro l'imperiale capitolazione e contro la pace e lo passerà di mano in mano, la qual cosa darebbe occasione di scandalo; dunque lo schiavo di Venezia che sarà trovato fatto in tempo della pace e amicizia (*sulh ve salah*) nelle mani di chiunque, se si sarà fatto musulmano sia reso libero, e se sarà ancora infedele in conformità di questa imperiale capitolazione e della pace e amicizia, sia fatto consegnare al bailo di Venezia, ovvero all'uomo da lui deputato, ma che non siano lasciati far schiavi da lui mai contro l'imperiale capitolazione e pace e amicizia, e chi li farà senza scusa e pretesto sia castigato, e sia così eseguito secondo l'ordine dato di regia mano e dato come segno imperiale e segnato con il segno imperiale.

[XIII]

Che se i navigli di Venezia per vento contrario faranno naufragio venendo nel mio custodito dominio, se si salverà qualcuno sia libero, e se le cose si salveranno siano date ai loro padroni né sia da parte del capitano, né dai suoi uomini né da altri in nessun modo fatta interferenza.

[XIV]

Che se un naviglio andando dal mio custodito dominio in quella parte per vento contrario farà naufragio se si salverà uomo non sia molestato dai Veneziani, e siano consegnate le cose al loro padrone senza muovere difficoltà né contrasto alcuno.

[XV]

Che da ogni luogo del mio custodito dominio quando usciranno in mare galee, fuste e altri navigli senza il mio capitano (*kapudan*) con loro, i comandanti (*reis*) dei vascelli diano buoni mallevadori cosicché andando nei possedimenti di Venezia non facciano alcun danno (*zarar ve ziyar*). E se andranno senza dare mallevadori siano in colpa e colpevoli e siano severamente puniti. E se dopo aver data la malleveria faranno alcun danno, ovvero nocumento, i mallevadori rifondano [il danno]. E che similmente sia fatto anche da parte di Venezia quando usciranno in mare i navigli senza il capitano (*kapudan*) di Venezia. Se i comandanti dopo aver data buona malleveria facessero danno ai luoghi del mio custodito dominio i mallevadori risarciscano il danno fatto. Se andranno senza dare mallevadore siano in colpa e colpevoli e siano severamente puniti.

[XVI]

Che se dal mio custodito dominio fuggirà un suddito pagante tributo (*harac-güzar*), ovvero un daziere e andrà ad abitare nelle terre e isole (*ata*) sottoposte a Venezia non sia accettato, ma senza scusa alcuna lo restituiscano con i beni.

[XVII]

Che così se alcuno commetterà omicidio oppure furto e porterà il rubato, che restituiscano quello che ha rubato e lo stesso sia fatto da parte mia, che se alcuno porterà qui cose rubate da quelle parti con l'aver commesso omicidio ovvero furto, sia restituita interamente.

[XVIII]

Che se sarà disputa tra uno dei Veneziani e l'altro, i baili secondo il loro rito ascoltino, né alcuno faccia impedimento.

[XIX]

Che se alcuno avrà disputa col bailo, così essendo la mia felice Porta nella custodita città di Costantinopoli, sia ascoltata la causa nella mia felice corte; e se per caso io con felicità mi trovassi in viaggio imperiale, se fosse lite col bailo, sia ascoltata come giudice davanti al signore che sarà lasciato al governo di Costantinopoli.

[XX]

Che così se alcuno avrà disputa con i mercanti di Venezia e andranno dal cadì, il cadì non debba ascoltar le loro liti se non saranno presenti gli interpreti dei Veneziani, e non debbano loro, con lo scusarsi dicendo che il dragomanno non è presente, fare ritardo, ma facciano che siano presenti i dragomanni. Se i dragomanni per affari urgenti fossero occupati si aspetti.

[XXI]

Che il bailo per debito di altri non possa esser posto in difficoltà, né molestato, né costretto a pagare indennizzo, ma quelli che si lagnano vadano nel posto dove sono i debitori e chiedano che venga fatta giustizia tramite il capo del luogo e abbiano il desiderato secondo giustizia ed equità. E anche il bailo scriva (*ilam etmek*) ai signori di Venezia che ciò venga eseguito.

[XXII]

Che se da Venezia un mercante verrà a Lepanto, alla Morea, ovvero ad altri luoghi del mio custodito dominio, non possa esser ritenuto né molestato per debito d'altri.

[XXIII]

Che se un mercante veneziano vorrà andar in Bursa, ovvero in altro luogo, non possa andare senza ottenere una autorizzazione (*icazet-name*) dal bailo e se vorrà facendo disobbedienza andare senza autorizzazione il *subaşı* dia aiuto al bailo e non lo lasci andare.

[XXIV]

Che i marinari delle navi che verranno da Venezia non siano nel mio custodito dominio tenuti a servizio alcuno, ma vadano con i loro navigli come sono venuti.

[XXV]

Che quelli che verranno da Venezia per abitare essendo maritati o essendo scapoli, sempre che venendo e andando trafficheranno nel mio custodito Domino, se non si fermeranno non sia loro domandato tributo.

[XXVI]

Che essendo disputa tra alcuni dei Veneziani e infedeli paganti tributo e al tempo del processo fossero prodotti testimoni veneziani per cui i loro avversari, con il dire che c'è bisogno di testimoni infedeli di questo luogo, dessero molestia e non accettassero la testimonianza dei cristiani veneziani, ora per esser cristiani tutti di una fede (*millet*) sia stabilito che, se [i Veneziani] avessero lite con i miscredenti e se avessero necessità di produrre testimoni e producessero testimoni che siano della classe dei miscredenti di qualsiasi nazione, sia ammesso che rendano testimonianza, secondo l'onorata legge del Profeta.

[XXVII]

Che se un mercante di Venezia nel mio custodito dominio fosse assaltato per strada, in un casale o villaggio, e gli fosse presa la roba ovvero che il mercante nell'assalto fosse ammazzato o dato perso, se verrà l'erede o il rappresentante sia visto [il caso] per via di Legge (*šer*) cosicché la giustizia abbia il suo luogo.

[XXVIII]

Che se un mercante verrà da Venezia nel mio custodito dominio per commercio e morrà, il *beytümalcı* non si occupi delle sue cose ma quelle siano consegnate ai bails.

[XXIX]

Che se i mercanti musulmani del Maghreb e quelli di altri luoghi venendo per mare e per terra per vendere e comprare si fermeranno nei luoghi dove comanda Venezia, dopo riscossi i diritti delle mercanzie secondo la sua usanza e legge non facciano loro ostacolo né lascino fare loro danno cosicché come desiderano possano venire e partire dal mio custodito dominio.

[XXX]

Che alcuno non faccia ostacolo né faccia danno ai navigli, sia di Veneziani sia d'altri, che da Corfù fino allo Stretto [dei Dardanelli] andranno e verranno da Venezia per trafficare, se non in caso che avessero commesso qualcosa.

[XXXI]

Che dopo che sia stata fatta la cerca in Costantinopoli per un naviglio veneziano secondo l'usanza e la legge e dopo partito e andato ai castelli dello Stretto, sia un'altra volta fatta la cerca secondo la consuetudine antica e poi gli sia data licenza di partire; e poiché al presente, contro la consuetudine antica, [il naviglio] era ricercato a Gallipoli, ora a Gallipoli non si ricercherà più ma solo secondo l'uso antico, un'altra volta ricercato ai castelli dello Stretto, vada via.

[XXXII]

Che per l'isola di Zante [i Veneziani] mandino e inviino [ogni anno] all'eccelsa mia Porta zecchini (*sikke altun*) mille e cinquecento.

[XXXIII]

Che due galere grosse (*maona*) ai tempi e stagioni deputate vengano e vadano con mercanzie in Alessandria d'Egitto e altre due alle scale di Tripoli e Beirut sottoposte alla mia custodita città di Damasco come è stato anticamente uso dal tempo della conquista dei miei domini d'Arabia, e non siano differiti i tempi e le stagioni deputate se due galere grosse, o anche più, o siano navigli grossi o piccoli, e nel modo che fin ora [è stato usato] vadano e vengano per comprare e vendere di nuovo debbano farle venire e non sia mossa alcuna opposizione contro l'usanza del modo in cui venivano.

[XXXIV]

Che non si faccia ad alcuno contro l'antica legge e si faccia fare come si faceva in antico e si annullino le innovazioni che sono state introdotte contro l'uso e l'ordine antico in denari e merci nelle scale delle città di Costantinopoli, Beirut, Tripoli e in altri luoghi. E sia dato un nobile ordine (*emri šerif*) per chiarezza, in accordo al libro della legge, valendo per i dazi l'antica legge e non sia richiesto dazio oltre l'antico costume con il quale si pagava al tempo nobile del fu mio avo sultano Süleyman imperatore, secondo la capitolazione imperiale; e sia registrato in un ordine (*emri temessük*) che sia per i baili e i consoli di Venezia in Tripoli di Siria e Alessandria d'Egitto e in altri luoghi del mio custodito dominio.

[XXXV]

Che alle sopradette galere grosse ed altri loro navigli e ai loro mercanti dai miei beilerbeyi e signori e altri miei schiavi non sia fatta ingiuria e oppressione contro la sicurezza e nessuno faccia loro offesa.

[XXXVI]

Che alcuni dei luoghi che sono nei paesi di Albania e Bosnia sono pervenuti in potere di questa parte e alcuni sono nelle mani dei signori di Venezia e i confini antichi e villaggi delle roccaforti che sono in dominio d'ambo le parti siano posseduti sempre in quel modo che solevano esser posseduti prima che fosse rotta la pace, e di ciò siano mandati ordini nuovamente dall'una e dall'altra parte ai rettori dei sopradetti paesi perché siano stabiliti i confini nel modo che furono designati e manifestati da Ferat, già sanciacco di Bosnia, con la presenza dell'ambasciatore di Venezia nominato Giacomo Soranzo.

[XXXVII]

E perché dopo la guerra nel tempo del mio avo sultano Selim imperatore, che Dio lo perdoni, fu fatta di nuovo la pace, e trovandosi registrato nel libro tenuto nel mio imperiale Tesoro l'aver senza mancanza alcuna e a passo a passo nel termine di anni tre pagati completamente i trecentomila zecchini (*altun*) promessi, e perché hanno anche eseguite tutte le condizioni e patti (*şartları ve ahdları*), oltre li sopradetti zecchini, per questa causa non sono state incluse di nuovo in queste capitolazioni (*ahdname*) le condizioni già poste fin dal tempo dei defunti miei avi sultano Süleyman imperatore, sultano Selim imperatore, sultano Murad imperatore, sultano Mehmed imperatore, e di mio padre sultano Ahmed imperatore e di mio fratello sultano Osman imperatore, che Iddio li perdoni, e perciò nei casi non sia fatta interferenza e data loro molestia, e dopo la mia felice assunzione all'impero confermo tutti gli ordini nobili dati nel tempo dei defunti [sultani].

[XXXVIII]

Che sempre che non capiti che il doge e i signori di Venezia non siano d'aiuto e soccorso in fatti e in parole a quelli che sono nemici dell'eccelsa mia Porta, dimora di felicità, sia per mare sia per terra, io non lascerò venir meno la pace e amicizia e io anche faccio giuramento e patto (*ahd ve yemin*) per la pura unità e grandezza dell'eccelso e alto Iddio e divina giustizia e per l'onore del grazioso e grande e amabile intercessore dei [fedeli] passati e sole dei due mondi, Muḥammad Muṣṭafā nostro Profeta, che il saluto e la benedizione di Dio siano sopra di lui, che non devierò dai giusti patti e condizioni dichiarati e spiegati né dalla pace e amicizia e accordo che sono stabiliti fra noi. Così sappiano e prestino fede all'onorato segno.

Dato nella seconda decade della luna di receb l'onorato, l'anno mille trentaquattro. Dato nella città di Costantinopoli, alta dimora sultaniale, custodita da Dio da ogni catastrofe e calamità.

A tergo: Mehmed, il segretario.

APPENDICE 5

Capitolazioni di pace e commercio veneto-marocchine
25 du 'l-hiġġa 1178 - 15 giugno 1765 *

- 1 الحمد لله عام الف و مائة و ثمانية و سبعين في خامس عشرين ذي الحجة
- 2 صار الصلح و المهادنة مع برنجيه متاع البلنسيان و ديوانهم¹ مع
- 3 سلطان الغرب انبرادوردي مراكش و فاس و مكناسة و سوس و تافالنت
- 4 و تنيكت و اقليم السودان السلطان ابن السلطان ابن السلطان امير المؤمنين
- 5 الشريف الحسني سيدي محمد بن مولانا عبد الله بن مولانا اسماعيل
- 6 نصره الله و هذا الصلح صار بواسطة منسطر متاع برنجيه البلنسيان
- 7 و ديوانه جوان كمامة و كملنا هذا الصلح و جميع الشروط متاع الصلح
- 8 و المهادنة في حضور السلطان مولاي سيدي محمد نصره الله هاكذا
- 9 كمل الصاح مع برنجيه متاع البلنسيان و ديوانهم.
- 10 الشرط الاول
- 11 صار الصلح و كملناه في هذا اليوم عام الف و مائة و ثمانية و سبعين
- 12 خمسة و عشرين من ذي الحجة مع برنجيه متاع البلنسيان
- 13 و ديوانه و جميع مملكته صلح صحيح بقلب سليم مع جميع سفنهم
- 14 متاع الرعية ذي برنجيه ذي البلنسيان و على هذا يامر السلطان ذي القرن
- 15 سيدي مولاي محمد الله ينصره على جميع سفنه² القرصان متاع سلا
- 16 و غيرهم اذا التقوا مع سفن البلنسيان لا يضر بعضهم بعضهم بعضاً
- 17 و يكرم بعضهم بعضاً و لا يعطي البلنسيان بطينطة و لا
- 18 باصابورث لجنس اخر و اذا انصاب با صابرطاو بطينطة في يد جنس
- 19 اخر يوخذ المركب و ما فيه غنيمة و لا كن صلحنا لا
- 20 يفسد.

* L'originale in ASVe, *Documenti Marocco*, n. 3.

¹ Relativamente alla Repubblica di Venezia, con il termine ديوان si intende la Signoria, organo che integrava in campo politico e amministrativo l'azione del doge. Le lettere dei sovrani esteri erano di solito indirizzate al doge e alla Signoria oppure, in caso di vacanza di Ducato, alla sola Signoria.

² *recte* سفن.

21 الشرط الثاني

- 22 ان مراكب البلنسيان كبارا و صغارا و جميع سفن متاع رعيتهم
23 اذا وردوا على مرسى سلا او غيرها من المراسى هم كغيرهم
24 من اجناس الصلح في التعشير سواء و اذا حملوا تلك السلعة بعد
25 التعشير هم كغيرهم من اجناس الصلح و في هذه
26 المراسى لا يضرهم احد و لا يقبضهم احد على طريقهم.

27 الشرط الثالث

- 28 ان السفاين متاع القرصان و المراكب متاع البلنسيان و هاكذا
29 سفن القرصان و المركب متاع سلا و غيرها اذا التقى بعضهم
30 بعضا و عرف بعضهم بعضا فلا يفتش بعضهم بعضا و لا يضر
31 بعضهم بعضا ولاكن يكره بعضهم بعضا و كل واحد يمشي
32 في طريقه و اذا وجدوا في مراكب البلنسيان اجناسا اخرين
33 فلا يضرهم احد قى نفوسهم و اموالهم و حوايجهم و يمشون في أي
34 بلاد ارادوا و لا يمنعون احد و لا يقبضهم احد يجزهم للمراسى غصبا.

35 الشرط الرابع

- 36 اذا التقى القرصان متاع سلا او المراكب مع سفاين القرصان متاع
37 لبلنسيان او المراكب على قصد يعرف بعضهم بعضا كل واحد
38 يهبط فلوكة و في كل فلوكة زوج من اعيان المركب من غير سلاح
39 و المحركين للفلوكتين و يجتمعوا في البحر على خاطر تصحيح سنجق بعضهم
40 بعضا و بعد معرفة بعضهم بعضا كل واحد ياخذ طريقه و القرصان
41 متاع سلا او غيره الباصابرط التي تكون بيده من عند قونصوا
42 البلنسيان الذي يكون في بلاد سيدنا نصره الله يوريه للقرصان متاع
43 البلنسيان فاذا كانت عنده الباصابرط يكرمه و يمشي في حاله
44 و كذا القرصان متاع سلا و غيرها متاع سيدنا نصره الله اذا التقوا
45 سفاين البلنسيان من تاريخه الى خمسة عشر شهرا فلا يضره و لا يطلب منه
46 الباصابرط في المدة المذكورة و في هذه المدة اذا صاب قرصان سيدنا نصره
47 الله سفينة من البلنسيان و لم يهبط الفلوكة و هرب من القرصان و تبعه و قبضه
48 فلا يضره في هذه المدة و هاكذا قرصان البلنسيان اذا وجد قرصان سيدنا نصره الله
49 و لم يهبط الفلوكة و هرب و تبعه و قبضه فلا يضره في هذه المدة و كل واحد
50 يكرم الاخر و يمشون لطريقهم.

51 الشرط الخامس

- 52 ان الرياس و الكمانطات متاع سيدنا نصره الله ان لا يقدر احد منهم ان يمد
53 يده في سفاين البلنسيان و ياخذ من مراكبهم سواء كان من جنسهم ام من غير
54 جنسهم الذي يكون تحت سنجقهم و لا ياخذ منهم من يخدمه غصبا في سفينته
55 و لا يضرهم و لا ياخذ منهم احدا بوجه من الوجوه.

56 الشرط السادس

- 57 إذا حرت مركب من مراكب البلنسيان سواء كان قرصاناً أو مركانطي من رعيتيه بيرا الاسلام من طاعة سيدنا نصره الله فليكن أمر سيدنا عند
59 جميع خدامه و ولاية امره لسائر الثغور و السواحل يقفون معهم حتى يجمعوا
60 و سقمهم و ءاله سفنهم بحيث لا يضيع لهم شيء من ذلك كله و يحرسونهم
61 و يحفظون اموالهم و سلعهم و لا يطالبون بقمرق و لا بغيره و يكرمونهم
62 مراعاة للصلح و اذا ارادوا السفر فلا يمنعونهم احد.

63 الشرط السابع

- 64 لا يابن السلطن سيدي محمد نصره الله و لا احد من خلا فئه لسفائنه القرصان
65 كبيراً او صغيراً او غيره يمشى لعدو البلنسيان و يعمر منه او ياخذ سنجقه
66 و يطارد به البلنسيان.

67 الشرط الثامن

- 68 اذا كان احد من المركا نطيه متاع البلنسيان او احد من رعيتيه
69 و اشترى غنيمه من سلا او غيرها من مراسي سيدنا نصره الله او جاء قرصان
70 من قراصين البلنسيان بغنيمه و اشترها مركانطي او احد من رعيتيه
71 البلنسيان فان كان في يد المشتري خط البائع سواء كان متاع السلطان او
72 القبطان البائع فاذا لقيه بعض قراصين سيدنا المؤيد بالله من سلا او غيرها
73 فلا يضرب ذلك المركانطي الشاري و لا يوخزه عن سفره و يتركه يذهب
74 في حال سبيله.

75 الشرط التاسع

- 76 لا يترك السلطان سيدي محمد احداً من الجنوس ان يبيع في ائالته
77 من سفن رعيتيه البلنسيان لا ناساً منهم و لا سلعتهم.

78 الشرط العاشر

- 79 اذا كان واحد من قراصين البلنسيان جا بغنيمه الى مراسي سيدنا نصره الله
80 و اراد ان يبيعهما في طاعة سيدنا نصره الله فلا يمنعه احد و اذا اراد ان
81 يذهب بالمركب و ما فيه فلا يرده احد و المراكب القرصان متاع البلنسيان
82 لا يلزمهم حق المخطاف و لا غيره و اذا ارادوا ان يشتروا كمانيه
83 او افريشك بمالهم فليشتروه من جملة اهل البلاد و لا يلزمهم
84 عليه شيء.

85 الشرط الحادي عشر

- 86 في اي قت كان يرسي قرصان البلنسيان في مرسى سلا او غيرها من
87 مراسي سيدنا نصره الله و هرب احد من الاسارى من المراسى المذكورة

- 88 الى السفينة القرصان من البلنسيان و كان الخبر عند اهل البلاد بان الاسير
 89 هرب لتلك السفينة فان حاكم البلاد يبعث واحد للرايس السفينة
 90 على خاطر ذلك اليسير³ الذي هرب فان كان في تلك السفينة فواجب على
 91 الرانس ان يرد ذلك الاسير.

92 الشرط الثاني عشر

- 93 من اليوم الى الاخير الرعية متاع برنجيه البلنسيان في جميع البلدان
 94 متاع سلطان مراكش مولاي محمد نصره الله بوجه ولا بغير وجه ما يتيسر
 95 ولا يباعوا ولا ينشراوا وهذا على وجه الصلح والمهادنة التي بينهم
 96 وبين سيدنا نصره الله.

97 الشرط الثالث عشر

- 98 اذا كان احد من تجار البلنسيان او رعيته يموت في مراكش او في طاعة
 99 سيدنا نصره الله فلا احد من حكام تلك البلاد او احد غيره لا يكون عنده
 100 امر ولا يمد يدا في متاع او حوائج ذلك الميت و اذا كان ذلك الميت
 101 له وارث و اوصاه ان جميع رزقه و حوائجه لذلك الوارث فلا احد يتعرض
 102 له و ان كان هذا الوارث المذكور ما وجد في ذلك البلد الذي مات فيه الميت
 103 و ذلك الميت اذا وكل احدا فان ذلك الوكيل يتولى جميع ماله حتى ياتي الوارث
 104 و ان كان الميت لا وارث له و لا وكل احدا فالقونصوا متاع البلنسيان
 105 يجمع ماله و حوائجه ويعمله في زمام و يبقي المال و الحوائج تحت يد
 106 القونصوا الى ان يظهر احد من الوراث او يبعثهم لبلاده او يفعل بهم ماشاء.

107 الشرط الرابع عشر

- 108 لا في مراكش و لا في ايالة السلطان سيدي محمد نصره الله لا يقصب احد
 109 على المركانطي و لا احد من رعية البلنسيان من غير غرضهم ياخذ
 110 السلعة الا اذا كان بخواطرهم ياخذون السلعة التي يحبوها و لا يحمل
 111 احد سلعة و لا غيرها في سفائن رعية البلنسيان بالغصب الا اذا كان بغرضهم
 112 في جميع السفائن التي ترسى بمراسى السلطان نصره الله و لا يقصب عليهم احد
 113 في السفر لجهة من الجهات الا باختيارهم لا القونصوا و لا المركانطي
 114 و لا احد من رعية البرنجيه البلنسيان ان يقصب عليهم احد في خلاص الدين الذي
 115 على غيرهم من جنس البلنسيان ولاكن اذا كان احد كفيلا لذلك المديان من جنس
 116 البلنسيان فان الكفيل يخلص و اذا فقبض احد مديانا من جنس البلنسيان
 117 فلا يقصب على احد من جنس البلنسيان يضمن المديان الا اذا اراد يضمته باختياره
 118 فلا يتعرض له احد.

³ بالاسير recte

- 119 الشرط الخامس عشر
 120 اذا كان احد من رعية برنجيه البلنسيان و عنده دعوى مع احد من المسلمين
 121 او احد من الذين تحت ذمة السلطان فذلك الدعوى لا يتكلم فيها الا
 122 السلطان و لا يتكلم فيها غيره و ان كان الخصمان من جنس البلنسيان
 123 فالقونصوا يفصل بينهم.
- 124 الشرط السادس عشر
 125 اذا كان احد جرح او قتل احداً من جنس البلنسيان فيحكم عليه بالشرية
 126 المحمدية و اذا كان احد من جنس البلنسيان قتل مومنا فيحكم عليه بالشرع
 127 العزيز لادن اذا هرب ذلك القاتل الذي من جنس البلنسيان فلا
 128 بطالب به قونصوا البلنسيان و لا احد من جنس البلنسيان.
- 129 الشرط السابع عشر
 130 القونصوا البلنسيان من اليوم الى الاخير له ان يعيش بطيب خاطر
 131 و لا يضره احد و لا يقهره احد لا في نفسه و لا في ماله و يتجم ان ياخذ الناس
 132 الذين يحتاج اليهم مثل الترجمان و السمسار و غيرهم و اذا يجب القونصوا المذكور
 133 ان يمشي لسفينته او يرجع من سفينته لا يمنعه احد و القونصوا الدار التي يسكنها
 134 له ان يعمل فيها ما يحتاج اليه لديته هو و من معه من جنسه و له ان يتخذ معه فرايل
 135 و يعمل في داره سنحقا.
- 136 الشرط الثامن عشر
 137 ان الصلح و المهادنة صحيحة معقودة و من تاريخه الى ما ياتي فاذا حدث
 138 امر بين الجانبين يفسد بسببه الصلح فالقونصوا البلنسيان الحاضر
 139 في ذلك الوقت وكذلك المركانطي و جميع الرعية متاع البلنسيان الذي
 140 يوجدون في مراكش او غيرها في طاعة السلطان نصره الله اذا ارادوا ان
 141 يسافروا باموالهم و انفسهم و ارزاقهم و حوائجهم و خدامهم لهم ان يسافروا
 142 في الامن والامان مثل سفرهم في الصلح كذلك سفرهم في غير الصلح فلا
 143 يمنعه احد و لا يضرهم و اذا تزوج احد من جنس البلنسيان في ايلة سيدنا نصره
 144 الله و ولد له اولاد و اراد السفر بزوجه و اولاده و ماله فلا يمنعه احد
 145 بوجه من الوجوه و له ان ياخذ اولاده و يمشى اين اراد.
- 146 الشرط التاسع عشر
 147 اذا كانت قراصين سلا او غيرهم من قراصين سيدنا ايد الله و وجد في سفائن
 148 العدو متاع سيدنا نصره الله احد من جنس البلنسيان سواء كان مركانطي
 149 او بساجير او احداً من جنس البلنسيان لا يضرهم لا في نفوسهم و لا في اموالهم
 150 و لا في خدامهم في اي جهة كانوا مسافرين وهاكذا قراصين البلنسيان
 151 اذا التقوا بعدوهم و وجدوا عنده احداً من المسلمين مراكش او غيره

152 من عمالة سيدنا نصره الله لا يضرونهم لا في نفوسهم ولا في اموالهم ولا في خدامهم.
153 وانما الواجب عليهم اكرامهم ويمشون لآتي جهة شاءوا هذا هو صدق الصلح والنية.

154 الشرط الموقفي العشرين
155 في اي وقت كان سفائن القرصان متاع البلنسيان اذا حضر قدام مرسى سلا او في مرسى
156 غيرها من مراسى سيدنا نصره الله فله ان يخبر القونصوا حاكم البلاد
157 ورسى ذلك القرصان يحتاج ان يوذن ان يخرج من البر واحد وعشرين مدفعا
158 والرئيس القرصان متاع البلنسيان يجاب بواحد وعشرين مدفعا
159 وهذه السفائن القرصان متاع البلنسيان لهم ان يعطيهم حاكم البلاد
160 الفريشك على عاظة الصلح و اذا جاءت مراكب البلنسيان البازر كان
161 من الرعية كبيرا او صغويا سواء كان طرده عدو او جاءه الريح او احتاج
162 لكمانية ودخل للمراسى سيدنا نصره الله فلا يطالب بحق المخطاف ولا مصروف المرسى
163 ولهم ان يعاونوهم فيما يحتاجون اليه على وجه الصلح.

164 الشرط الحادي والعشرون
165 القونصوا متاع البلنسيان الذي ببلاد سيدنا نصره الله ما يحتاج من
166 ملبوس و مأكول ومشروب وكذلك ما ياتي به من بر النصاري من ملبوس
167 و مأكول ومشروب او هدية له او لغيره فلا يلزمه لا قمرق ولا مصروف.

168 الشرط الثاني والعشرون
169 من اليوم الى ما ياتي اذا صار ظلل بيننا في الصلح او من واحد الجهة
170 او من الجهة الثانية فلا ينضّر الصلح ولا يفسد ولا كن الذي له
171 حق يفتش على حقه والذي وجب عليه الحق من الجانبين كل
172 واحد يحكم في رعيته ان كان الذي عليه الحق من جهة السلطان نصره
173 الله يحكم فيه السلطان و اذا كان من رعية برنجيه البلنسيان هو يحكم فيه
174 وان هذا الصلح كلامنا فيه صحيح معقود بقلب صحيح سليم.

175 الشرط الثالث والعشرون
176 وان كان السفائن القرصان متاع سلطان مراكس سيدي محمد نصره الله مراكب
177 او بركيش او غلايط كبارا او صغارا او متاع اعداء اخر الذي تحت حكمه
178 لا يكون لهم اذن ان يدخلوا الغلف متاع البلنسيان ولا بوجه وان يعرفوا
179 من واحد الجهة قاب سنطه مريه والجهة الاخرى شمرا فلا يدخلون
180 داخلها و هذا الامر على خاطر ان يقع بيننا ظلل ولا كلام ولا ينجموا ان
181 يقرصنوا في الارض التي تحت حكم برنجيه البلنسيان داخل ثلاثين ميلا ولهم
182 ان يقرصنوا خارج من تلك الارض ثلاثين ميلا و قرصان سيدنا نصره الله
183 اذا اخذ غنيمة داخل ثلاثين ميلا من الارض المذكورة التي في حكم برنجيه
184 البلنسيان فله ان يرّد الغنيمة والسلطان نصره الله له ان يعاقب ذلك الرايس.

Capitolazioni di pace e di commercio veneto-marocchine
25 du' l-ħiġġa 1178 – 15 giugno 1765

Sia lode a Dio. Anno 1178, 25 du' l-ħiġġa.

Si è fatta la pace e la tregua con il principe dei Veneziani e la loro Signoria con il Sovrano di al-Ġarb, imperatore di Marrākuš, Fās, Maknāsa, Sūs, Tāfilālt, Timbuktū e la regione del Sudan, il Sovrano figlio di Sovrano, figlio di Sovrano, principe dei credenti, sceriffo ḥasanide, Sīdī Muḥammad, figlio di Mawlāna 'Abd Allāh, figlio di Mawlāna Ismā'īl, che Dio lo faccia vincere.

E questa pace è stata fatta per mezzo del ministro del principe dei Veneziani e della sua Signoria, Giovanni Comatà.

E abbiamo perfezionato questa pace e tutte le condizioni della pace e della tregua alla presenza del sovrano Mawlāy Sīdī Muḥammad, che Dio lo faccia vincere.

In questo modo si è conclusa la pace con il principe dei Veneziani e la loro Signoria.

Capitolo primo.

Si è fatta la pace e l'abbiamo perfezionata in questo giorno dell'anno 1178, 25 du' l-ħiġġa, con il principe dei Veneziani, la sua Signoria e tutti i suoi Domini. [Abbiamo fatto] una pace autentica, con cuore sincero, con tutte le loro navi appartenenti ai sudditi del principe dei Veneziani. Perciò il Sovrano di al-Ġarb, Sīdī Mawlāy Muḥammad, che Dio lo faccia vincere, ordina a tutte le navi dei corsari di Salā e ad altri che, qualora si incontrino con le navi dei Veneziani, non si danneggino l'un l'altro assolutamente, ma anzi si onorino a vicenda.

I Veneziani non concederanno patente né passaporto ad altre nazioni e qualora fosse trovata patente o passaporto in possesso di persone di diversa nazionalità verrà catturata l'imbarcazione e quanto si troverà a bordo come bottino; ma la nostra pace non subirà alterazioni.

Capitolo secondo.

Se le imbarcazioni dei Veneziani, sia grandi che piccole, così come tutte le navi dei suoi sudditi, raggiungeranno il porto di Salā o altro porto riceveranno, rispetto alla decima, il medesimo trattamento delle altre nazioni della pace. E se porteranno questa merce altrove dopo la decima essi saranno pari alle altre nazioni della pace. E in questi porti nessuno li danneggerà né impedirà loro di partire.

Capitolo terzo.

Se le navi dei corsari e dei mercanti dei Veneziani così come le navi dei corsari e quelle mercantili di Salā ed altri luoghi si incontreranno reciprocamente e si riconosceranno reciprocamente, non si perquisiranno né si danneggeranno a vicenda, ma si onoreranno le une con le altre ed ognuno proseguirà per la sua strada.

Se si troveranno all'interno delle imbarcazioni dei Veneziani altre genti nessuno li molesterà nelle loro persone, nelle loro ricchezze e nei loro effetti, ma andranno in qualunque paese essi desiderino e nessuno lo impedirà, né li danneggerà, o li trascinerà nei porti con la forza.

Capitolo quarto.

Se si incontrano i corsari o mercanti di Salā con navi dei corsari o dei mercanti veneziani ciascuno metterà in mare una feluca, allo scopo di riconoscersi l'un l'altro. In ogni feluca prederà posto uno degli uomini della nave, disarmato; i rematori delle due feluche si incontreranno in mare con l'intento di controllare la reciproca bandiera se è autentica e dopo un reciproco riconoscimento ognuno riprenderà per la propria strada.

I corsari di Salā o di altri luoghi [che abbiano] in loro possesso il passaporto fornito dal console dei Veneziani, che risiede nel paese del nostro Signore, che Dio lo faccia vincere, lo presenteranno ai corsari dei Veneziani. Se avranno con sé il passaporto verranno onorati e andranno per la loro strada. E parimenti se i corsari di Salā o di altri luoghi del dominio del nostro Signore, che Dio lo faccia vincere, incontreranno navi dei Veneziani fino a quindici mesi dalla sua [della pace] data non le danneggerano, né chiederanno loro il passaporto durante il periodo suddetto. In questo periodo se i corsari del nostro Signore, che Dio lo faccia vincere, troveranno una nave dei Veneziani, che non facesse calar la feluca e fuggisse i corsari, la seguiranno e se ne impossesseranno e non la danneggeranno durante questo periodo. Allo stesso modo se i corsari veneziani incontreranno i corsari del nostro Signore, che Dio lo faccia vincere, e questi non faranno scendere la feluca e fuggiranno, i Veneziani li inseguiranno e se ne impadroniranno, e non li danneggeranno durante questo periodo, ed ognuno onorerà l'altro ed entrambi proseguiranno per la loro strada.

Capitolo quinto.

Nessuno degli ufficiali e dei comandanti del nostro Signore, che Dio lo faccia vincere, può impadronirsi delle navi dei Veneziani e prendere dalle loro imbarcazioni [alcun individuo], della loro nazionalità o di altra nazionalità, che sia sotto la protezione della loro bandiera; non prenderà chi è al servizio dei Veneziani con la forza nella loro [dei Veneziani] nave, né li danneggerà né catturerà alcuno di loro, in nessun modo.

Capitolo sesto.

Il nostro Signore ordina che, se una delle imbarcazioni dei Veneziani, sia che si tratti di corsari che di mercanti dei suoi sudditi, si arenerà sulla terraferma in territorio islamico, nel territorio soggetto all'autorità del nostro Signore, che Dio lo faccia vincere, tutti i suoi servitori e governatori, in tutti i porti e lungo le coste, stiano con loro finché abbiano raccolto le loro merci e gli attrezzi delle loro navi in modo che non perdano nulla di tutto ciò, li proteggano e custodiscano le loro ricchezze e la loro merce, e non reclamino dogana o altro, ma li onorino in osservanza della pace e, se vorranno partire, nessuno lo impedisca.

Capitolo settimo.

Né il sovrano Sīdī Muḥammad, che Dio lo faccia vincere, né alcuno dei suoi luogotenenti permetterà che le navi dei corsari, sia grandi che piccole o altre, vadano presso i nemici dei Veneziani, frequentino qualcuno di essi e prendano la bandiera di questi e con essa attacchino i Veneziani.

Capitolo ottavo.

Dato il caso che uno dei mercanti o dei sudditi dei Veneziani acquistasse un bottino di Salā o di un altro porto del nostro Signore, che Dio lo faccia vincere, o dato il caso che uno dei corsari dei Veneziani conducesse con sé un bottino e lo acquistasse un mercante o uno dei sudditi dei Veneziani, se nelle mani dell'acquirente si troverà un attestato del venditore, sia esso il Sovrano o un capitano, e qualora lo incontrasse uno dei corsari di Sāla o di altra località del nostro Signore, sostenuto da Dio, non danneggeranno quel mercante acquirente e non lo tratterranno dal suo viaggio ma lo lasceranno andare per la sua strada.

Capitolo nono.

Il sovrano Sīdī Muḥammad non lascerà che alcuna nazione venda nel suo impero navi appartenenti a sudditi dei Veneziani, né le loro persone, né le loro merci.

Capitolo decimo.

Se uno dei corsari dei Veneziani condurrà un bottino nei porti del nostro Signore, che Dio lo faccia vincere, e vorrà venderlo nel regno del nostro Signore, che Dio lo faccia vincere, nessuno glielo proibirà, e se volesse partire con la nave e il carico nessuno si opporrà. E le imbarcazioni dei corsari dei Veneziani non saranno obbligate a pagare diritti di ancoraggio o altro. E se desidereranno comprare approvvigionamenti e rinfreschi con il loro denaro li potranno acquistare da tutta gente del paese e non saranno soggetti ad alcun obbligo per ciò che compreranno.

Capitolo undicesimo.

Se in qualsiasi tempo i corsari dei Veneziani attraccassero nel porto di Salā o in uno dei porti del nostro Signore, che Dio lo faccia vincere, e uno dei prigionieri fuggisse dai porti suddetti [rifugiandosi] sulla nave dei corsari dei Veneziani e la gente venisse a sapere che il prigioniero è fuggito verso quella nave, allora il governatore del paese manderà qualcuno dal comandante della nave per quel prigioniero che è fuggito se si trovasse sulla nave, allora sarebbe un obbligo per il comandante di restituire quel prigioniero.

Capitolo dodicesimo.

Da oggi fino all'ultimo in tutti i paesi del dominio del sovrano di Marrākuš Mawlāy Muḥammad, che Dio lo faccia vincere, i sudditi del principe dei Veneziani non verranno per il benché minimo motivo né venduti né acquistati in alcun modo. E ciò avverrà in nome della pace e della tregua che esistono tra loro e il nostro Signore, che Dio lo faccia vincere.

Capitolo tredicesimo.

Se qualcuno dei mercanti o dei sudditi dei Veneziani morisse a Marrākuš o nel territorio del nostro Signore, che Dio lo faccia vincere, né alcuno dei governatori di questo paese né alcuno di altri [territori] avrà giurisdizione e potrà prendere possesso dei beni e degli effetti del defunto. Se quel defunto avesse un erede e avesse disposto per testamento che tutto il suo avere e i suoi effetti fossero di quello, nessuno gli farà ostacolo. E se questo erede citato non fosse presente nel paese ove avvenne la morte e, nel caso quel defunto abbia nominato un suo rappresentante, allora questi avrà in deposito tutte le ricchezze fin tanto che giungerà l'erede. Se invece il defunto non avesse erede né avesse designato alcuno, allora il console dei Veneziani radunerà le sue ricchezze e i suoi effetti e ne sarà responsabile. E il denaro e gli effetti rimarranno sotto l'autorità del console sino a che uno degli eredi non compaia; altrimenti li rinvii al suo paese, oppure faccia di essi ciò che riterrà opportuno.

Capitolo quattordicesimo.

Nessuno, né a Marrākuš né nel territorio del sovrano Sīdī Muḥammad, che Dio lo faccia vincere, costringerà con la forza né i mercanti né alcuno dei sudditi dei Veneziani a acquistare merce senza che essi lo intendano, a meno che ciò non sia loro desiderio. Essi prenderanno la merce che piace loro e nessuno porterà merce o altre cose a bordo delle navi dei sudditi veneziani con la forza, a meno che non sia loro intenzione in tutte le navi che approderanno nei porti del Sovrano, che Dio lo faccia vincere. Nessuno li costringerà con la forza a partire verso una qualsiasi destinazione se non per loro scelta. Né il console, né i mercanti né alcuno dei sudditi del principe dei Veneziani saranno costretti al pagamento di un debito che gravasse su altri della nazionalità dei Veneziani. Ma se qualcuno risultasse mallevadore di tale debito di nazionalità dei Veneziani, allora il mallevadore lo riscatterà. Qualora qualcuno contraesse un debito della nazionalità dei Veneziani, non si obbligherà nessuno della nazionalità dei Veneziani a meno che non voglia onorarlo per lui per sua scelta, e nessuno gli si opporrà.

Capitolo quindicesimo.

Se uno dei sudditi del principe dei Veneziani avesse una causa contro un musulmano o un suddito non musulmano del Sovrano, su tale causa solo il Sovrano potrà decidere e nessun altro. Ma se le parti avverse fossero di nazionalità veneziana, il console giudicherà la loro controversia.

Capitolo sedicesimo.

Se uno avesse ferito o ucciso un altro di nazionalità veneziana sarà giudicato in base alla sciarra di Muḥammad. E se un veneziano avesse ucciso un credente verrà giudicato secondo la preziosa legge canonica [dell'Islam]. Ma se tale assassino di nazionalità veneziana fuggisse non si molesterà per questo il console dei Veneziani né altro della nazionalità veneziana.

Capitolo diciassettesimo.

D'ora in avanti il console dei Veneziani vivrà in tranquillità e nessuno lo danneggerà né prenderà possesso della sua persona e delle sue ricchezze. E ne consegue che potrà prendere le persone di cui ha necessità, cioè il dragomanno, il sensale ed altri. Se il suddetto console desiderasse recarsi sulla sua nave o ritornare dalla sua nave, nessuno glielo impedirà e il console avrà la facoltà di fare, nella casa di sua abitazione, ciò che è necessario per la sua religione, lui e i suoi connazionali che stanno con lui. Potrà assumere presso di sé un religioso e issare sulla sua casa una bandiera.

Capitolo diciottesimo.

La pace e la tregua sono validi e conclusi dalla data della stipulazione in poi. Se accadesse qualcosa tra le due parti e per questo la pace si rompesse, allora se il console dei Veneziani presente in quel momento e i mercanti e tutti i sudditi dei Veneziani che si troveranno a Marrākuš o in altro luogo del paese che è sotto l'autorità del Sovrano, che Dio lo faccia vincere, volessero partire con le loro ricchezze, le loro persone, le loro proprietà, i loro effetti e i loro servitori, potranno partire con sicurezza e tranquillità, sia in tempo di pace che non in pace. Nessuno lo impedirà né li danneggerà. E se qualcuno di nazionalità dei Veneziani si sposasse nel paese del nostro Signore, che Dio lo faccia vincere, e avesse dei figli, e volesse partire con sua moglie, i suoi figli e il suo denaro, allora nessuno glielo impedirà in nessun modo ed egli potrà prendere con sé i propri figli e recarsi ove desidera.

Capitolo diciannovesimo.

Se i corsari di Salā o altri dei corsari del nostro Signore, che Dio lo sostenga, trovassero a bordo delle navi dei nemici del dominio del nostro Signore, che Dio lo faccia vincere, alcuno di nazionalità dei Veneziani, mercante o passeggero o altra persona di nazionalità dei Veneziani, non li danneggerà né nella sua persona, né nelle sue ricchezze, né nei suoi servi verso ovunque stia viaggiando. E ugualmente se i corsari dei Veneziani incontrassero dei loro nemici e trovassero con loro qualcuno dei musulmani di Marrākuš o di altra località del paese del nostro Signore, che Dio lo faccia vincere, non li molesteranno nelle persone, nelle ricchezze, nella servitù, ma sarà obbligo per loro onorarli ed essi andranno ovunque desiderino. E questo è la sincerità della pace e della buona intenzione.

Capitolo ventesimo.

In qualsiasi tempo le navi dei corsari dei Veneziani siano presenti davanti al porto di Salā o in un altro porto del nostro Signore, che Dio lo faccia vincere, allora il console informerà il governatore del paese che quei corsari vi hanno gettato l'ancora. E occorrerà che dalla terraferma siano tirati ventuno colpi [di cannone] e il comandante dei corsari dei Veneziani risponderà con ventuno colpi. A tali navi dei corsari dei Veneziani sarà offerto un rinfresco da parte del governatore del paese secondo la consuetudine della pace. Qualora imbarcazioni mercantili dei sudditi dei Veneziani, grandi o piccole, giungessero in quanto inquisite dai nemici o sospinte dal vento o per necessità di approvvigionamenti, ed

entrassero nei porti del nostro Signore, che Dio lo faccia vincere, non sarà reclamato alcun diritto di ancoraggio né pagamento per la permanenza nel porto. E si dovrà fornire loro assistenza in ciò di cui avranno bisogno secondo la pace.

Capitolo ventunesimo.

Ciò che è necessario al console dei Veneziani che si trova nel paese del nostro Signore, che Dio lo faccia vincere, in abiti, cibi e bevande, e così ciò che gli giungerà dai paesi cristiani in abiti, cibi, bevande o doni, diretti a lui o ad altri, sarà esente dalla dogana e da altri oneri.

Capitolo ventiduesimo.

D'ora innanzi se avvenisse una rottura tra noi, da una parte o dall'altra, nella pace, questa non sarà danneggiata né si romperà, ma colui che ha ragione farà indagini sulla sua ragione, e chi ha torto delle due parti ciascuno dei due giudicherà i propri sudditi. Se colui che ha torto fosse dalla parte del Sovrano, che Dio lo faccia vincere, il Sovrano stesso lo giudicherà e se sarà tra i sudditi del principe dei Veneziani allora sarà quest'ultimo a giudicarlo. E riguardo a questa pace le nostre parole rimangono sincere e risolte [e dette] con cuore integro sincero.

Capitolo ventitreesimo.

Né le navi dei corsari del sovrano di Marrākuš Sīdī Muḥammad, che Dio lo faccia vincere, né imbarcazioni o galeotte, grandi o piccole, né quelle di altro paese che è sotto il suo dominio avranno il permesso di entrare nel Golfo dei Veneziani sotto qualsiasi pretesto e dovranno riconoscere come limite da una parte il Capo Santa Maria e dall'altro la Chimara. Non entreranno dentro e ciò in modo che non avvenga tra noi alcuna rottura o diverbio. Né potranno corseggiare all'interno di trenta miglia dal territorio che è sotto l'autorità dei Veneziani, mentre potranno corseggiare a una distanza di trenta miglia da tale terra. Se i corsari del nostro Signore, che Dio lo faccia vincere, catturassero un bottino del suddetto paese che è sotto l'autorità del principe dei Veneziani, entro trenta miglia, dovranno restituire il bottino e il Sovrano, che Dio lo faccia vincere, dovrà punire quel comandante.

APPENDICE 6

Articoli aggiuntivi alle capitolazioni veneto-marocchine del 15 giugno 1765
* safar 1210 - 17 agosto/14 settembre 1795

1 بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

[locum sigilli]

2 لما قدم على هذه الدولة العلوية ادم الله تعالى في البسيطة امرها وشدّ ازرها الكلبير
3 طماس كوردن مير قبطان باشا¹ رسول دولة البلنسيان و عظيم الربولكة البلنسيانية
4 البرنسي منقذ امورها بقصد تجديد الصلح و المهادنة على ما كانوا عليه مع سيدنا امير
5 المومنين محمد رحمه الله مع زيادة ستّة شروط اشتمل عليها هذا الدفتر تقوية للعمل
6 و زياده في التوثيق اجابهم مولانا امير المومنين الى ما طلبوا و قضاه ما فيه رغبوا
7 امر بذلك نصره الله و امضاه و اوجب العمل بمقتضاه و كتب و في صفر من عام 1210.

8 اولها يكون الصلح و المهادنة بين سيدنا امير المومنين مولان سليمان اعز الله
9 امره و بين البرنسي عظيم البلنسيان على الدوام كما كان ذلك مع والده
10 سيدي محمد امير المومنين رحمه الله

11 ثانيها يكون جنس البلنسيان و مراكبهم في مملكة المغرب موقرين محترمين
12 كغيرهم من الاجناس المغربيين و اذا تفضل سيدنا مولانا سليمان في المستقبل بانعام
13 على بعض الاجناس فلا يخرجون من انعامه و اذا جاءت مراكبهم او تجارهم بسلعهم
14 فلا يعطون الا مثل من ذكر و يدخلون الى مراسي سيدنا كلها من غير مانع

* L'originale in ASVe, *Documenti Marocco*, n. 11.

1 Riferito all'organizzazione militare veneziana, e precisamente alla carica di capitano delle navi.

2 . بالتجاهه recte .

15 ثالثها اذا دخل قرسان البلنسيان الى احدى مراسى مملكة المغرب و هرب اليه
16 اسير فقد ملك امر نفسه و لا سبيل اليه و كذا اذا هرب الى فلوكة القرسان اذا كان
17 قيها السنجق مرفوعا فانه ينجوا بالتجاهه² الى السنجق

18 رابعها اذا لقي قرسان امير المومنين مركبا بازر كان من جنس البلنسيان و اخذ له بعض
19 حوانجه او شيئا من متاعه فان الرايس القرسان يودب و يرد ما اخذ و يفرم ما ضيع
20 فان لم يود الحق فلا يعطيه القونصوا بطينطة حيث يريد السفر و كذا اذا اخذ
21 غنيمة داخل حدود البلنسيان و الحدود مقدار ثلثين من البر فانه يردها و يودب
22 و اذا لقي قرسان البلنسيان قرسانا من مملكة المغرب و ليس عنده باسبرط قونصوم
23 فانه ياخذها³ و اذا وصل قرسان امير المومنين الى جبهة لجزر البلنسيان و لقي باركوات
24 مسافرين من تلك الجزر الى البر الكبير او الى جزيره السريك و هي اخر جزرهم و لم يجد
25 عنده الباسبرط المعهود و انما وجد الكتاية بخط القونصوا مثلا فانهما نكفيه
26 في ذلك المحل و لا يتعرض له لصلح ثلاثين ميلا

27 خامسها اذا وقع خلل في الصلح بين امير المومنين و بين جنس البلنسيان فلا ينقص
28 الصلح مرة واحدة بل يتربص عشره الله مر حتى يقع المكاتبات و المراسلات من
29 الجانبين فان اعتدل الامر و وقع الاتفاق فذاك و ان لم يحصل موافقة يذهب قونصوم
30 و تجارهم و اموالهم في امان الى حيث يريدون.

31 السادس استلزم برنسين الربولكة البلنسيانية الصلح المذكور و التجديد
32 المشار اليه و الاستمرار على العادة لتي كان عليها مع امير المومنين محمد رحمه الله
33 و قد اثبت سيدنا امير المومنين جميع الشروط المذكورة بوضع طابعه في
34 اول الترحمة و يضع البرنسي كذلك طابعه و كذا نايده و كتبه من عين للمفا و ضة
35 في ذلك و تحريره كاتب الحضرة العلية بالله. محمدغفره الله لطف الله ها

3 sic.

Nel nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Non c'è potenza né forza se non in Dio l'Altissimo, il Potente.

[locus sigilli]

Essendosi presentato in questo regno 'alawita, che Dio l'Altissimo lo renda permanente e forte sul territorio sotto la Sua autorità, il cavalier Tommaso Condulmer, capitano delle navi, inviato del regno veneziano e nobile della Repubblica di Venezia, il principe che esegue le sue (della Repubblica) faccende, al fine di rinnovare la pace e l'armistizio, così come erano, con il nostro Signore principe dei Credenti, Muḥammad, che Dio abbia misericordia di lui, con l'aggiunta dei sei capitoli che sono inclusi in questo registro, per rafforzare il lavoro e incrementarlo nella sicurezza. Il nostro Signore principe dei Credenti accordò loro ciò che avevano richiesto, ed esaudì ciò che essi desideravano.

Egli, che Dio lo faccia vincere, ha ordinato e sottoscritto questo e ha imposto la cooperazione con quello che era richiesto.

Scritto nel mese di ṣafar dell'anno 1210.

1. Vi saranno sempre pace e tregua tra il nostro Signore principe dei Credenti, Mawlāna Sulaymān, che Dio glorifichi la sua potenza, e il principe potente dei Veneziani, così come avvenne con suo padre Sīdī Muḥammad principe dei Credenti, che Dio ne abbia misericordia.

2. Le persone di nazionalità veneziana e le loro imbarcazioni saranno onorate e rispettate nel regno del Marocco, così come le altre di nazionalità dei Maghrebini. E se sua grazia, il nostro Signore Mawlāna Sulaymān vorrà in futuro trattare con generosità alcune nazioni, non verrà a mancare ai Veneziani la sua benevolenza. E se le loro imbarcazioni o i loro mercanti porteranno le loro merci, avranno le medesime concessioni delle sopradette nazioni e entreranno in tutti i porti del nostro Signore, senza alcun impedimento.

3. Se un corsaro veneziano entrasse in uno dei porti del regno del Marocco e presso di lui fuggisse un prigioniero, questi sarà libero e non si potrà catturarlo. E così se fuggisse dirigendosi verso la feluca del corsaro e su di essa fosse issata la bandiera, allora egli si salverà per essersi rifugiato sotto quella bandiera.

4. Se un corsaro del principe dei Credenti incontrasse un'imbarcazione mercantile di nazionalità veneziana e prendesse possesso di parte dei suoi effetti e qualcosa dei suoi beni, allora il comandante dei corsari verrà punito e restituirà ciò che ha preso e pagherà un risarcimento per ciò che è andato perso. Se non pagasse il suo debito il console non gli concederà la patente per i luoghi verso cui volesse far vela. E così, se prendesse un bottino entro i confini veneziani per la distanza di trenta miglia dalla terraferma, la restituirà e verrà punito. E se un corsaro dei Veneziani incontrasse un corsaro del regno del Marocco e questi non avesse con sé il passaporto del loro console, allora lo catturerà. Se un corsaro del

principe dei Credenti giungesse in direzione delle isole di Venezia e incontrasse imbarcazioni di viaggiatori diretti da quelle isole verso la terraferma o verso l'isola di Cerigo, che è l'ultima delle loro isole, e non le trovasse in possesso del consueto passaporto ma solo di una scrittura di mano del console, questa sarà sufficiente in quella zona. E non si opporrà a questo per la pace delle trenta miglia.

5. Se si verificasse una rottura alla pace fra il principe dei Credenti e la nazione dei Veneziani, non verrà meno la pace per una sola volta, ma si attenderanno dieci volte, per Dio, affinché giungano lettere e comunicazioni da ambo le parti. Se si sistemasse la questione e vi fosse l'intesa allora ci si regolerà in tale modo. Se non vi fosse accordo, il loro console e i loro mercanti con i loro denari si recheranno con sicurezza ove vorranno.

6. Il principe della Repubblica veneziana si impegna alla suddetta pace e al suddetto rinnovo e a continuare, secondo l'uso già esistente con il principe dei Credente Muḥammad, che Dio ne abbia misericordia. E il nostro Signore, principe dei Credenti, ha già ratificato tutti i capitoli menzionati apponendovi il suo sigillo all'inizio della traduzione. E anche il principe apporrà il proprio sigillo.

E così lo confermò e scrisse colui che è stato designato per la trattativa in questa circostanza e per la sua stesura, lo scrivano di sua altezza, nel nome di Dio. Muḥammad Luṭfullāh, che Iddio lo perdoni. È concluso.

SUMMARY

In the Middle Ages the Muslim and the Christian concepts of a world state were in a certain way the same: they both assumed mankind to constitute one world-wide community, bound by one law. Thus, to trade and live in peace Christian and Muslim Medieval rulers had to solve two problems: the first regarded the juridical nature of the agreements they could sign, without running the risk of being condemned by their religious laws; the second regarded the possibility of forming an alliance, that is to say to fight side by side against either a Christian or a Muslim common enemy.

The Christian religion was above all redemptive and anti-state, but since the time of St. Augustin the theory of religious war developed; moreover many popes referred to St. Paul's words «Nolite iugum ducere cum Infidelibus» (II *Corinthians*, 6:14) to condemn agreement and alliances with Infedels. For the first time it is possible to find in Gregory IX's behaviour a distinction between *impium foedus* and lawful agreements. Other popes stressed it more clearly, above all Innocent IV: only alliances between Christians and Muslims against a Christian state had to be completely condemned, even if the traditional interpretation of St. Paul's words condemned also the alliances made against pagan or Muslim states; any other agreement which helped to maintain peace was permitted and even supported by the Church.

On the other hand the Islamic law invited Muslims to use not only peaceful but also violent means to achieve the conversion of their religious opponents: in the Middle Ages a Muslim ruler could sign only truces (*hudna*), and not treaties with Infedels; moreover he could give a general safe-conduct (*amân 'âmm*) to all the Christians who belonged to one nation and wanted to live in his country for a certain period. For instance Ayyubid and Mamluk sultans issued documents of this kind for Venetian merchants. These documents too bore the name of capitulations.

In Medieval Europe two kinds of treaty existed. The oldest one consisted of two, or more, separate documents, each one issued in the name of one party. Since the XII century another kind appeared formed of two, or more, documents all signed by the same parties; this is the modern treaty as we now usually consider it. To live and trade in peace Muslim and Christian states went on using the oldest kind of treaty; they called it capitulations, to which usually one added the words "of peace and trade". These capitulations were bilateral agreements, formed of two documents (*instrumenta reciproca*) one of which was the translation of the other even if the *intitulatio* was different; each party had to swear to maintain what was written on the document issued in his name.

The word capitulations derives from the Latin verb *capitulare*, i.e. to make an agreement. In fact in the Middle Ages the promises sworn by popes, bishops or emperors at the moment of their election bore the same name: in this way these authorities bound themselves to those who had elected them. The oath was also the most important element of the *hudna* capitulations. The oath was not only written on the document but also pronounced by every sovereign during a solemn ceremony which was usually attended also

by an ambassador of the other party. Some scholars linked these sworn peace agreements with the byzantine *chrysobullos logos*. However, the complex formulas present in Ottoman sultans' oaths may be linked also to ancient Turkish traditions.

According to the šāfi'ite school a truce between Muslims and Infedels could not exceed ten years, even if after this period the two parties might sign another truce. Other schools, for instance the Mālikite one, did not establish so precise a chronological limit. In the Middle Ages the capitulations signed by North Africa rulers usually lasted ten years, but sometimes they lasted longer. For instance the agreement made in 1421 between the king of Tunis and some towns of Tuscany was a «sulh mustamirr 'alâ al-dawâm bi-dawâm».

Lastly, according to the Mālikite school a Muslim ruler could not look for Infedels' alliance in order to fight against other Muslims, but he could use their ships, have their logistic support and even accept a spontaneous offer of military help.

The Egyptian chancery clerk al-Qalqašandî, in his encyclopaedic compilation, *Subh al-a'šâ fî sinâ'at al-inšâ'* completed in 814/1412, discusses also of the truce made with Infedels. According to him *hudna* was the truce to which a strong ruler obliged a weaker one, while *muhâdana* was a bilateral agreement which was made when both parties wanted *musâlaha*, i. e. the peace. Other synonyms for peace were *muwâda'a*, *musâlama*, *muqâğât* and *muwâsafâ*, while *sulh* was the peace with Infedels. Lastly the *Subh* contains a chapter about *fash*, i. e. the rupture of a truce made by one party, and another chapter about *mufâsaha*, i. e. the breaking of a truce which happened when both parties agreed in beginning a new war. Al-Qalqašandî describes also what the clerk had to write in the document if his lord was the weaker, or the stronger, or if he was at the same level of the other ruler; he speaks of dates, oaths, and the different *fasls* the clerk had to write in the text of the agreement.

The peace documents (*ahdnames*) produced by Ottoman sultans are very important to understand the development of the capitulations system. During Mehmed II's reign there were agreements (*intrumenta reciproca*) sworn by the Ottoman sultan and by the other sovereign. During the reign of Bayezid II the *ahdnames* began to contain the formulas of *nişans* and *berats*. The draft of the French capitulations of 1536 seems to be that of a treaty concluded between to equal parties, but probably the sultan never ratified them, even if the Venetians received the confirmation from their agents in the Levant that before the 21 of February 1536 an agreement between France and the Ottoman Empire had been made: in fact other sources inform that it was made by the grand vizier Ibrahim pasha, who lost the sultan's favour and was killed a month later.

In the second half of the sixteenth century the written oath became more important than the ceremony. The war of Cyprus between the Republic and the Empire compelled the Ottomans to discuss about the validity of the ruler's oath. In the same period the sultan began to avoid swearing. The *ahdnames* given to France, England or Netherlands were real *berat*, derived from the notion of *amân*; however they were written on the basis of the Venetian capitulations, which were derived from the notion of *hudna*.

The diplomatic changes in the *ahdnames* introduce the problem of what Ottomans thought about the states that signed or accepted these documents. Some Muslim scholars maintained that, besides the land of Islam (*dâr al-Islâm*) and the land of war (*dâr al-harb*), there was also the land of agreement (*dâr al-'ahd*) or of truce (*dâr al-s[√]lh*) for which the state of war had been suspended. For al-*Ḥafī'î* the *dâr al-'ahd* was a land inhabited by the Infidels who had accepted to pay *harağ* to a Muslim ruler in order to have his protection. On the other hand the hanafite school, which was the school followed by Ottomans, did not accept this division of the world but included the countries which accepted a *sulh*-relationship in the *dâr al-Islâm*. The other party was of course free to have a different view of the character of the tribute he payed. This theory may explain why the tribute payed by Western states to the sultan was often called *harağ* in Ottoman documents.

For the first time at Sztivatork (1606) the Ottomans were obliged to discuss an agreement far from the sultan's seat. They were compelled to accept the European praxis of negotiations by plenipotentiaries, who signed a document which had to be subsequently ratified by the different rulers. The same happened at Karlowitz (1699) and Passarowitz (1718).

The peace documents issued by an Ottoman sultan usually lasted for the period he held power then they had to be renewed. For the first time in 1720, making an agreement with Russia, an Ottoman ruler accepted a perpetual peace. In 1733 Venetians too obtained an *ahdname* of this kind: *Ve işbu musalaha... müebbeden karardade ola.*

The capitulations system put on the same level the foreigners living in the Ottoman Empire and the *zimmî* who had the same religion. It seems that the Ottomans considered they all belonging to the same *millet*.

In the eighteenth century the states of the Maghreb began to make peace agreements with Western states. Some of them were still under the high sovereignty of the Ottoman sultan who, probably, had ideally delegated them the *ğihâd* against Infidels. In this period the king of Morocco Sîdî Muhammad (1757-1790) made agreements with Denmark, Great Britain, Sweden, the Republic of Venice, France, Spain, Portugal, Netherlands, Tuscany, Dubrovnik, the kingdom of the Due Sicilie, Austria and even the United States. This sovereign used to consider *harağ* the money he received from Christian countries; for this reason some of them refused that the tribute they payed was declared in the peace agreement.

In the same century Russia compelled the Ottomans to accept the treaty of Küçük Kaynarca (1774). Scholars usually think that it gave origin to the identification of the Ottoman sultan with the Caliph. However this idea circulated already in the previous centuries, even if it was not codified; in 1727 this idea was used against Persia, supported by a *fetva* of the mufti of Constantinople.

The system of capitulations continued in the XIX century principally because the Western states desired it, since this kind of agreement granted special privileges to their subjects living in non-European countries. It remained as a relic of Medieval societies where non-dominant religious communities were permitted to preserve their laws, their

customs and their autonomous administrations. In the course of the centuries the idea of a truce sworn parallelly by a Muslim and a Christian ruler gave away to that of a privilege granted by a Muslim ruler to a Christian state, deriving from the notion of *amân*. This led to the idea that the most important element in the capitulation system was the privileges granted by an Asian or African state to European subjects living in their countries. In this way the Medieval form of agreement, in which the two parties were equal, led to real unilateral concessions. Then these concessions, following the same formula, became a means for hiding the weakness of the concessionary in the face of growing Western colonialism. In the meantime in the Ottoman Empire the diffusion of *berats* distributed by the European diplomatic missions conferring important commercial and fiscal privileges, in an abusive extension of their right under capitulations, created many difficulties. For all these reasons the system of capitulations was abandoned for the new international treaties.

QUADERNI DI STUDI ARABI
STUDI E TESTI

1. *A Reader of Classical Arabic Literature*, annotated and edited by S. A. Bonebakker and M. Fishbein, Venezia 1995, pp. [6], 234.
2. M. P. Pedani Fabris, *La dimora della pace. Considerazioni sulle capitolazioni tra i paesi islamici e l'Europa*, Venezia 1996, pp. 112.

Finito di stampare nel mese di marzo 1996
presso la
Tipografia Emiliana Artigianelli - Venezia

